

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

554^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 3 MARZO 2004

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente DINI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. VII-XX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-65

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 67-142

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 143-163

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

INTERROGAZIONI

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE	2
BARATELLA (DS-U)	2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2544) *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

(252) *STIFFONI. – Modifica dell'articolo 67 della Costituzione*

(338) *BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*

(420) *MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*

(448) *DANIELI Paolo. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*

(617) *EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*

(992) *ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*

(1238) *ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*

(1350) *D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*

(1496) *MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*

(1653) *MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione*

(1662) *TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*

(1678) *MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*

(1888) *MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*

(1889) *MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro*

(1898) *NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*

(1914) *D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

(1919) **TURRONI ed altri.** – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo

(1933) **BASSANINI ed altri.** – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione

(1934) **DEL PENNINO e COMPAGNA.** – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione

(1998) **PASTORE ed altri.** – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione

(2001) **CREMA.** – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo

(2002) **CREMA.** – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri

(2030) **DEL PENNINO.** – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione

(2117) **BARELLI.** – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione

(2166) **PASSIGLI ed altri.** – Modifica all'articolo 60 della Costituzione

(2320) **MANCINO ed altri.** – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale

(2404) **PASSIGLI ed altri.** – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione

(2449) **GRILLO.** – Costituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale

(2507) **VILLONE e BASSANINI.** – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale

(2523) **MARINI e COVIELLO.** – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

PRESIDENTE	Pag. 4, 12, 15 e passim
* D'ONOFRIO (UDC), relatore	5, 12, 13 e passim
SCARABOSIO (FI)	22
BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	25
TURRONI (Verdi-U)	25, 29, 40
* BASSANINI (DS-U)	13, 14, 26 e passim
MORANDO (DS-U)	27, 29
* VILLONE (DS-U)	31, 32, 34
GUBERT (UDC)	34
PASTORE (FI)	41, 42
PETRINI (Mar-DL-U)	47
MARINO (Misto-Com)	48
BRUTTI Paolo (DS-U)	49
SODANO Tommaso (Misto-RC)	49
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	38

Seguito della discussione:

(2720) **Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati (Relazione orale)**

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati:

PRESIDENTE	50, 53, 54 e passim
BOSCHETTO (FI), relatore	52, 53, 54 e passim
BALOCCHI, sottosegretario di Stato per l'interno	52, 53, 54 e passim
MANFREDI (FI)	52
TURRONI (Verdi-U)	53, 54, 57 e passim
GASBARRI (DS-U)	53, 62
MORANDO (DS-U)	55, 56
PASTORE (FI)	56
LAURO (FI)	57
RIGHETTI (Misto-AP-Udeur)	60
BATTISTI (Mar-DL-U)	61
MORO (LP)	61, 62
MARINO (Misto-Com)	63, 64
VICINI (DS-U)	64
Verifiche del numero legale	58
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	59

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE
DI GIOVEDÌ 4 MARZO 2004**Pag. 65*ALLEGATO A***DISEGNO DI LEGGE N. 2544:**

Articolo 12 ed emendamenti 67

DISEGNO DI LEGGE N. 2720:

Articolo 1 del disegno di legge di conversione 114

Decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24:

Articolo 1, emendamenti e ordine del giorno 114

Articolo 2 ed emendamenti 119

Emendamento tendente ad inserire un articolo
aggiuntivo dopo l'articolo 2 122

Articolo 3 ed emendamenti 123

Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag-
giuntivi dopo l'articolo 3 127

Articolo 4 ed emendamenti 140

Articoli 5 e 6 141

*ALLEGATO B***VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUA-
TE NEL CORSO DELLA SEDUTA** ... Pag. 143**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione 153

CORTE DEI CONTITrasmissione di relazioni sulla gestione finan-
ziaria di enti 153**MOZIONI, INTERPELLANZE E INTER-
ROGAZIONI**

Annunzio 64

Mozioni 153

Interrogazioni 156

Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 163

*N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso
è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta inizia alle ore 16,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,38 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Per lo svolgimento di interrogazioni

BARATELLA (*DS-U*). Sollecita lo svolgimento delle interrogazioni 3-01451 e 3-01452 riguardanti il *blackout* che ha investito nei giorni scorsi le province di Padova, Ferrara e Rovigo a seguito delle abbondanti nevicate e che continua ad interessare decine di migliaia di cittadini, causando problemi molto gravi in particolare nel carcere di Rovigo.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2544) *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

- (252) *STIFFONI.* – *Modifica dell'articolo 67 della Costituzione*
- (338) *BEVILACQUA.* – *Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*
- (420) *MANCINO.* – *Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*
- (448) *DANIELI Paolo.* – *Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*
- (617) *EUFEMI ed altri.* – *Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*
- (992) *ROLLANDIN.* – *Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*
- (1238) *ROLLANDIN ed altri.* – *Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*
- (1350) *D'AMICO.* – *Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*
- (1496) *MASSUCCO ed altri.* – *Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*
- (1653) *MARINO ed altri.* – *Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione*
- (1662) *TONINI ed altri.* – *Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*
- (1678) *MANCINO ed altri.* – *Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*
- (1888) *MANCINO ed altri.* – *Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*
- (1889) *MALAN ed altri.* – *Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro*
- (1898) *NANIA ed altri.* – *Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*
- (1914) *D'AMICO.* – *Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*
- (1919) *TURRONI ed altri.* – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*

(1933) *BASSANINI ed altri.* – *Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*

(1934) *DEL PENNINO e COMPAGNA.* – *Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*

(1998) *PASTORE ed altri.* – *Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione*

(2001) *CREMA.* – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo*

(2002) *CREMA.* – *Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*

(2030) *DEL PENNINO.* – *Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*

(2117) *BARELLI.* – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*

(2166) *PASSIGLI ed altri.* – *Modifica all'articolo 60 della Costituzione*

(2320) *MANCINO ed altri.* – *Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale*

(2404) *PASSIGLI ed altri.* – *Modifiche all'articolo 60 della Costituzione*

(2449) *GRILLO.* – *Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale*

(2507) *VILLONE e BASSANINI.* – *Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale*

(2523) MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli del disegno di legge costituzionale n. 2544, nel testo proposto dalla Commissione, ricordando che nella seduta antimeridiana si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12 ed ha avuto luogo la discussione sullo stesso articolo.

D'ONOFRIO, *relatore*. Nella costruzione del nuovo sistema costituzionale si è scelto di definire l'assetto delle funzioni legislative prendendo a fondamento l'attuale articolo 117 della Costituzione, che prevede una competenza legislativa esclusiva dello Stato in un determinato numero di materie, una competenza concorrente ed una competenza legislativa esclusiva delle Regioni nelle materie non espressamente indicate. Tale scelta, lungamente ponderata all'interno della maggioranza, salvaguarda in particolare un'unitarietà giuridica nazionale su alcune fondamentali materie e differenzia fortemente il federalismo italiano da quello di altri Paesi (quali gli Stati Uniti e la Germania dove invece risulta differenziato anche l'ordinamento giuridico civile e penale), offrendo nel contempo una risposta alle obiezioni sollevate in molti emendamenti tesi a garantire uniformità sul territorio al più vasto numero di materie. Peraltro, la Corte costituzionale ha recentemente riaffermato che nelle materie oggetto di competenza legislativa concorrente la determinazione dei principi fondamentali attraverso la legislazione statale ricomprende anche la definizione delle materie su cui deve essere garantita l'uniformità su tutto il territorio nazionale. Quanto alla distinzione delle competenze legislative tra le due Camere, si è scelta la strada dell'articolazione delle funzioni legislative sulla base del carattere politico rivestito dalla Camera dei deputati e di quello federale assegnato al Senato – al contrario di quanto avviene in gran parte dei Paesi europei dove la camera federale non è dotata di potere legislativo proprio – prevedendo un sistema bicamerale laddove la materia assume rilevanza soprattutto ai fini dell'attuazione del programma del Governo, con ciò rafforzando contrattualmente il Senato federale rispetto all'Esecutivo.

Per quanto attiene al parere sui singoli emendamenti, è favorevole al 12.75/1 (ma invita i presentatori a riformularlo come emendamento autonomo per assegnare la tutela della concorrenza alla competenza bicamerale), al 12.527 (testo 2), al 12.532, al 12.532a (testo 2), al 12.551 e al 12.553. Invita altresì i presentatori a ritirare gli emendamenti 12.529, 12.530, 12.19 e 12.817. Invita quindi i senatori che nella seduta antimeri-

diana hanno sottolineato l'esigenza di garantire l'autonomia del bilancio del Senato federale rispetto all'esclusività della competenza della Camera a formulare una specifica proposta. Esprime infine parere contrario ai restanti emendamenti.

SCARABOSIO (FI). Ritira l'emendamento 12.57.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con le valutazioni espresse dal relatore.

PRESIDENTE. In considerazione del mancato accoglimento da parte del relatore degli emendamenti riguardanti la definizione della competenza in materia di bilancio, ne propone una reiezione tecnica che non precluda la votazione di un testo riformulato.

BASSANINI (DS-U). Condivide il metodo proposto dal Presidente, ma ritiene necessario chiarire se riguardi esclusivamente l'autonomia finanziaria del Senato o anche la competenza del Senato federale sulla ripartizione delle risorse degli enti locali.

PRESIDENTE. È ampiamente condivisa l'esigenza di garantire l'autonomia finanziaria del Senato, così come la necessità che esso non venga escluso dal circuito decisionale in materia finanziaria, aspetto che tuttavia richiede una formulazione tecnicamente adeguata.

MORANDO (DS-U). Il metodo proposto dal Presidente è accettabile a condizione che siano condivise le modalità attraverso le quali assegnare le competenze in materia finanziaria. Non si tratta tanto di inserire o no in Costituzione un riferimento alla legge finanziaria, quanto piuttosto di adeguare il testo costituzionale alla novità rappresentata dall'impegno al rispetto del patto di stabilità europeo, che attiene l'indebitamento delle pubbliche amministrazioni, cioè il complesso delle istituzioni che costituiscono la Repubblica. Pertanto, la legge che adegua le entrate e le spese del Paese al rispetto del patto di stabilità non può che essere oggetto di deliberazione bicamerale, così come la legge di contabilità dello Stato, in quanto anch'essa vincola tutte le articolazioni della Repubblica al rispetto di determinate procedure. D'altro canto, il Governo non può essere costretto a sottoporre al Senato federale quella componente del bilancio che riguarda specificamente l'amministrazione statale.

PRESIDENTE. Passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

TURRONI (Verdi-U). Il Gruppo dei Verdi, riconoscendosi nelle proposte contenute nella bozza Amato, è nettamente contrario all'articolo 12 ed invita pertanto l'Assemblea a votare l'emendamento soppressivo. La compressione del ruolo del Parlamento, sottesa alla riduzione dei poteri

del Senato, evidenzia l'inaccettabile concezione della democrazia di cui è portatore il Governo, secondo cui il Parlamento è soltanto un impedimento al dispiegarsi della propria attività. L'articolo aggrava inoltre i guasti già prodotti dall'articolo 117 della Costituzione ed avrà conseguenze particolarmente nefaste nel settore ambientale, dove è quasi impossibile distinguere tra materie attinenti il governo del territorio, a legislazione concorrente e quindi di competenza del Senato federale, e quelle attinenti la tutela dell'ambiente, a legislazione esclusiva dello Stato e quindi di competenza della Camera dei deputati.

VILLONE (*DS-U*). Benché il relatore sostenga che il modello di Senato delineato sia quello di un organo dotato di forti ed incisivi poteri, è innegabile che la presenza dei Presidenti delle Giunte regionali e dei Sindaci delle città capoluogo di Regione avrebbe apportato maggiore autorevolezza e rappresentatività. La debolezza della proposta della maggioranza risiede inoltre nella carenza di sistematicità e nel mancato contemperamento dei contrapposti valori dell'efficienza del processo decisionale e della valorizzazione delle diversità territoriali, una debolezza che espone il procedimento legislativo al rischio di confusione ed inefficienza. Rileva inoltre che la rigida ripartizione delle competenze confligge con le insopprimibili esigenze di flessibilità e di sussidiarietà. (*Applausi dei senatori Manzione e Zancan*).

GUBERT (*UDC*). Avendo sperato nel varo di una vera riforma federale dello Stato nel corso della legislatura, esprime la propria delusione per un articolo che limitando i poteri del Senato federale mortifica anche la rappresentanza politica delle comunità locali.

Presidenza del vice presidente DINI

Il Senato respinge l'emendamento 12.11, identico agli emendamenti 12.58, 12.74 e 12.500.

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 12.800/1, 12.800/2, 12.800/3, 12.800/5, 12.800/7 e 12.800/8 sono stati ritirati.

BASSANINI (*DS-U*). Dichiaro voto favorevole al subemendamento 12.800/4 del senatore Passigli.

Il Senato respinge gli emendamenti 12.800/4 e 12.800/6.

BASSANINI (*DS-U*). L'emendamento 12.800 ripartisce le funzioni legislative tra le Camere secondo uno schema (materie di competenza bicamerale e materie di competenza prevalente della Camera dei deputati)

che appare più semplice ed al quale si sta avvicinando la maggioranza con la proposta illustrata dal senatore Pastore che il Governo possa con un voto di fiducia della Camera far seguire la procedura bicamerale ad un provvedimento di competenza del Senato federale. Ma l'emendamento si estende anche ad una opzione sulla forma di governo: preso atto che la maggioranza si sta orientando per un modello che non ha riscontri negli altri sistemi federali e che insiste per l'elezione diretta del Capo del Governo, tanto vale puntare al sistema presidenziale di tipo statunitense, che perlomeno si caratterizza per la coerenza e l'equilibrio tra i poteri. In quel sistema il presidente ha grandi poteri ma non può sciogliere le Camere, non può chiedere la fiducia, ha un potere di veto soltanto negativo e comunque equilibrato dal corrispondente potere di veto del Senato sulle nomine presidenziali. È un sistema che offre garanzie di pluralismo istituzionale e certo non consegna, come fa il testo in esame, un potere assoluto ed incontrollato ad un uomo solo. Chiede la votazione nominale elettronica.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 12.800. Risultano altresì respinti gli emendamenti 12.801, 12.27 e 12.69.

PRESIDENTE. Ricorda che l'emendamento 12.504 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.500.

Il Senato respinge gli emendamenti 12.503 e 12.73.

BASSANINI (DS-U). Con l'emendamento 12.505 inizia l'esame di una serie di proposte di modifica nelle quali emerge la questione della competenza legislativa in materia di diritti e di libertà dei cittadini. Far diventare di competenza monocamerale materie che non possono e non debbono rientrare in logiche di maggioranza rischia di procurare un grave arretramento sul piano delle garanzie democratiche. Da questo punto di vista, non voterà a favore dell'emendamento 12.505 poiché risulta meno chiaro del testo originariamente proposto dalla Commissione che inserisce tra le competenze bicamerali tutti i casi nei quali la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica. (*Applausi del senatore Vitali*).

TURRONI (Verdi-U). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 12.505, analogo all'emendamento 12.60, ritenendo necessario che una serie di materie, tra le quali i provvedimenti relativi ai diritti ed alle libertà dei cittadini, quelli di amnistia e di indulto, sulla moneta, sulla tutela del risparmio, sui mercati finanziari, sulla tutela della concorrenza e la perequazione delle risorse finanziarie, nonché le leggi di revisione costituzionale e le modifiche territoriali, debbano essere di competenza bicamerale.

PASTORE (FI). Le obiezioni sollevate sul tema dei diritti e delle libertà dei cittadini nascono da un equivoco di fondo. Il testo approvato

dalla Commissione non inserisce nel procedimento bicamerale tutte le materie per le quali la Costituzione prevede la riserva di legge, poiché questa indicazione fu data dai Costituenti per precisare il rango della fonte normativa cui si riteneva necessario attribuire la disciplina di materie di particolare rilevanza. Il testo della Commissione fa invece riferimento a tutti i casi nei quali la Costituzione rinvii a leggi dello Stato e della Repubblica, alla luce della suddivisione tra leggi dello Stato e leggi delle Regioni individuata dal vigente Titolo V. In questo senso, l'indicazione della Commissione ha per oggetto rinvii contenuti quasi tutti nella seconda parte della Costituzione, per fattispecie che sono state sviluppate nell'emendamento dei senatori Calderoli, Malan e Boschetto, al fine di evitare dubbi interpretativi. Dimostrato quindi che non vi è nessun arretramento da parte della maggioranza, ricorda che le riserve di legge indicate nella prima parte della Costituzione non pregiudicano le scelte che nella seconda parte della stessa si fanno in ordine al tipo di legge, all'organo chiamato a votare ed alla procedura da seguire e soprattutto che rimane inalterata la garanzia offerta dal sindacato di legittimità della Corte costituzionale.

D'ONOFRIO, *relatore*. Innanzi tutto fa presente al senatore Turroni che la Costituzione prevede espressamente per l'amnistia e l'indulto un esame da parte di entrambe le Camere, peraltro con una votazione a maggioranza qualificata. Per quanto riguarda la regolamentazione dei diritti e delle libertà civili, occorre ancora una volta tener presente che il contesto legislativo vigente viene modificato e che si va verso leggi di tipo diverso, bicamerali o monocamerali, alcune di competenza della Camera, altre di competenza del Senato federale. La suddivisione delle competenze ricalca lo schema seguito dall'articolo 117: vengono così attribuite alla Camera, organo di rappresentanza politica, le materie di legislazione esclusiva dello Stato, alcune delle quali (per esempio, la giurisdizione e le norme processuali, l'ordinamento civile e penale, l'ordine pubblico e la sicurezza) hanno incidenza concreta sui diritti e le libertà dei cittadini, ma che evidentemente rientrano anche tra gli elementi dei programmi di Governo sui quali si fonda il rapporto fiduciario tra il corpo elettorale, il Governo e la Camera politica e che quindi non possono che essere di competenza di quest'ultima. Appare pertanto complicato fare distinzioni generali sulla base della collocazione nella prima parte della Costituzione, mentre più opportuno è individuare singole materie cui possa applicarsi la procedura bicamerale senza mettere in discussione l'impianto derivante dall'articolo 117 della Costituzione, nella consapevolezza che le garanzie costituzionali risiedono nel vaglio della Corte costituzionale e della magistratura.

Il Senato respinge l'emendamento 12.505.

BASSANINI (*DS-U*). L'emendamento 12.60 ripropone il principio fondamentale secondo cui la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalla Camera e dal Senato nei casi espressamente previsti dalla Costituzione. Ciò assume particolare rilevanza laddove la Carta costituzio-

nale in tema di libertà e di diritti prevede una espressa riserva di legge a garanzia della incomprimibilità di tali diritti. Peraltro, in un sistema maggioritario in cui una delle due Camere risponde alla logica maggioritaria, la concorrenza nell'esercizio della funzione legislativa anche del Senato, che invece non obbedisce alla regola maggioritaria, può rappresentare una fondamentale garanzia. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e dei senatori Peterlini e Gubert*).

PETRINI (*Mar-DL-U*). Le argomentazioni del relatore riguardo ai rischi di un'eccessiva estensione del bicameralismo, che renderebbe incerta la differenziazione di funzioni legislative tra le due Camere, si traducono riguardo ai diritti e alle libertà sancite nei primi due Titoli della Costituzione in un'attestazione dell'impossibilità di offrire serie garanzie riguardo ad un effettivo esercizio degli stessi. Occorre pertanto una riflessione in proposito, nell'intento di disegnare un sistema rappresentativo che sia in grado di tutelare i cittadini contro eventuali compressioni degli interessi costituzionalmente sanciti. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

È quindi respinto l'emendamento 12.60.

MARINO (*Misto-Com*). Chiede che risulti agli atti la propria volontà di esprimere un voto contrario sull'emendamento 12.800 avendo votato invece erroneamente.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Analogamente al senatore Marino chiede che risulti il voto contrario sullo stesso emendamento.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Anche a nome dei senatori Flammia, Malabarba, Pascarella, Gruosso, Baratella, Giovanni Battaglia e Togni, chiede che risulti il voto contrario sull'emendamento 12.800.

BASSANINI (*DS-U*). Precisa di avere proceduto ad una riformulazione dell'emendamento 12.75/1, riferendolo al terzo comma dell'articolo 70.

PRESIDENTE. Ne dispone pertanto l'accantonamento. Come convenuto, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2720) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati*

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana di ieri si è svolta la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Dà lettura dei pareri della 5ª e della 1ª Commissione (*v. Resoconto stenografico*). Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, che si intendono illustrati, ricordando che la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.100 e 1.101. Dichiara improponibili gli emendamenti 3.0.4 (testo corretto), 3.0.5, 3.0.200 (testo 2), 3.0.400, 3.0.500, 3.0.600, 3.0.700 e 3.0.800, nonché il 3.0.100 ad eccezione del comma 2 e della relativa copertura finanziaria.

BOSCETTO, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 e contrario sui restanti nonché sull'ordine del giorno G1.100.

BALOCCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Il Senato approva l'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibili gli emendamenti 1.100 e 1.101. Poiché i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno G1.100, passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto legge, ricordando che la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.100, 2.101, 2.102, 2.105 e 2.0.1.

MANFREDI (*FI*). L'emendamento 2.0.1 è volto a favorire la costituzione da parte del Ministero dell'interno di distaccamenti volontari dei vigili del fuoco nei Comuni in cui non vi siano presenti presidi permanenti. Si tratta di una norma già presente nell'ordinamento, cui si intende dare applicazione.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

BOSCETTO, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.103 ed invita al ritiro degli emendamenti 2.104 e 2.0.1. Il parere sui restanti emendamenti è contrario.

BALOCCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.100, 2.101, 2.102, 2.105 e 2.0.1 sono improcedibili. L'emendamento 2.104 è stato ritirato.

Viene quindi approvato l'emendamento 2.103.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, ricordando che la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.100 e 3.0.300.

GASBARRI (*DS-U*). L'emendamento 3.100 propone di estendere i presidi per il soccorso antincendio e la protezione civile a tutte le isole minori, anziché soltanto a quelle siciliane. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

BOSCETTO, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.1, 3.0.1, 3.0.20/1, 3.0.20 e sul comma 2 dell'emendamento 3.0.100. Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

BALOCCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

TURRONI (*Verdi-U*). Stante l'improponibilità dichiarata dalla Presidenza di numerosi emendamenti per estraneità con il contenuto del decreto-legge, chiede i motivi per cui tale giudizio non sia stato espresso sul comma 2 dell'emendamento 3.0.100 che interviene su una questione anch'essa estranea al provvedimento, cioè la carriera prefettizia.

MORANDO (*DS-U*). Già in Commissione bilancio era stata rilevata la disomogeneità rispetto al contenuto del decreto-legge delle questioni proposte negli emendamenti dichiarati inammissibili, molti dei quali, sottolinea con stupore, presentati dal relatore o dalla stessa 1^a Commissione. Limitandosi ad una valutazione di tipo formale, senza entrare nel merito della questione, la medesima disomogeneità andrebbe riscontrata anche riguardo al comma 2 dell'emendamento 3.0.100.

PRESIDENTE. La Presidenza ha provveduto ad un esame rigoroso degli emendamenti, dichiarando improponibili gran parte degli emendamenti aggiuntivi. Quanto al comma 2 dell'emendamento 3.0.100 relativo alla carriera prefettizia, si è valutato il fatto che a capo del Dipartimento dei vigili del fuoco nonché del coordinamento a livello provinciale della protezione civile vi è un prefetto. Dichiara improcedibile l'emendamento 3.100.

PASTORE (FI). Nessun emendamento della Commissione risulta dichiarato improponibile.

Il Senato approva l'emendamento 3.1.

LAURO (FI). Invita il relatore e il rappresentante del Governo a rivedere il parere contrario espresso sull'emendamento 3.20, che è disposto eventualmente a modificare nel senso di prevedere l'estensione della disposizione di cui all'articolo 3 soltanto alle isole di Ischia e Capri, dove già esiste un presidio dei vigili del fuoco, e non a quella di Procida, dove invece la sua istituzione comporterebbe un onere.

PRESIDENTE. La contrarietà del relatore non sembra derivare da questioni finanziarie.

BOSCETTO, *relatore*. Conferma il parere contrario all'emendamento 3.20, anche nel testo riformulato, poiché ad un'estensione della normativa alle isole minori non siciliane si provvederà in altra sede.

Pravia verifica del numero legale, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), il Senato respinge gli emendamenti 3.20 (testo 2) e 3.101 (testo2), sostanzialmente identici. Con successive votazioni, sono approvati gli emendamenti 3.0.1, 3.0.20/1 e 3.0.20, nel testo emendato, nonché il 3.0.100 (testo 2). Con votazione nominale elettronica chiesta ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento dallo stesso senatore TURRONI, è respinto il 3.0.300.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

BOSCETTO, *relatore*. È contrario all'emendamento 4.100 ed è favorevole al 4.3. Ritira inoltre il 4.2, a seguito di ulteriore approfondimento sulla direttiva comunitaria 2002/10 che si intendeva applicare.

BALOCCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprime parere conforme al relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 4.100 e approva il 4.3.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti riferiti agli articoli 5 e 6 del decreto-legge, passa alla votazione finale.

RIGHETTI (Misto-AP-Udeur). Dichiara l'astensione della sua parte politica, favorevole ad un adeguamento dell'organico dei vigili del fuoco e al conferimento di riconoscimenti economici, ma contraria all'aumento delle accise sui tabacchi, subdolamente introdotta dal Governo nel decreto-legge.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Anche il suo Gruppo si asterrà. È importante la funzione civile svolta dal Corpo dei vigili fuoco nel campo della sicurezza e della tutela dei beni, pur in una situazione di forte sottodimensionamento dell'organico, e quindi è condivisibile il sia pur contenuto riconoscimento economico. Tuttavia, l'introduzione di una nuova imposizione fiscale per i cittadini all'interno di un decreto-legge, oltre a smentire le ripetute promesse del Governo sulla riduzione della pressione fiscale, contrasta con i principi costituzionali e con le disposizioni di legge sulla omogeneità di contenuto della decretazione d'urgenza. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

MORO (*LP*). Dichiarò il voto favorevole della Lega, dando atto al presidente Calderoli del rigore dimostrato nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti.

TURRONI (*Verdi-U*). A nome dei Verdi dichiarò di astenersi nella votazione finale, per i motivi già esplicitati nella discussione generale e connessi all'insufficienza delle risorse destinate ai vigili fuoco, per giunta ulteriormente ridimensionate per destinarne una parte alla dirigenza, e per un aumento dell'organico assolutamente incongruo rispetto alle necessità. (*Applausi del senatore Cambursano*).

GASBARRI (*DS-U*). Dichiarò l'astensione del suo Gruppo, che pure inizialmente aveva dichiarato la propria disponibilità ad un voto favorevole. Tuttavia, appare debole il segnale di attenzione al Corpo dei vigili del fuoco rappresentato dall'assunzione di 500 unità, ben al di sotto delle esigenze di organico, e dall'istituzione di un'indennità, per di più parzialmente destinata alla dirigenza. Occorrerà riconsiderare la problematica relativa a tale categoria di personale e complessivamente alla protezione civile. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

MARINO (*Misto-Com*). I Comunisti italiani si astengono nella votazione finale su un provvedimento che risulta inefficace per le effettive carenze di organico dei vigili del fuoco e che destina una parte eccessiva delle risorse stanziata a favore della dirigenza. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

VICINI (*DS-U*). In dissenso dal Gruppo, dichiarò il voto favorevole.

Il Senato approva il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati», autorizzando la Presidenza ad effettuare gli eventuali coordinamenti che si rendessero necessari.

PRESIDENTE. Dà annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 4 marzo.

La seduta termina alle ore 20,12.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,33*).
Si dia lettura del processo verbale.

PASSIGLI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bosi, Cursi, Cutrufo, D'Alì, De Corato, Degennaro, Maffioli, Mantica, Moncada, Palombo, Pessina, Rizzi, Ronconi, Saporito, Sestini, Siliquini, Travaglia, Trematerra, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal senato i senatori: Boldi, Danieli Paolo e Tomassini, per attività della 12^a Commissione permanente; Basile, Bedin, Budin, Ciccanti, Greco e Sanzarello, per attività della 14^a Commissione permanente; Tunis, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse; Centaro e Novi, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare; Bianconi, Carrella, Carrara, Liguori, Longhi, Salzano e Tatò, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale; Forcieri, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Crema e Giovanelli, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Del Pennino, per partecipare ad una cerimonia.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,38*).

Per lo svolgimento di interrogazioni

BARATELLA (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARATELLA (*DS-U*). Signor Presidente, dopo le abbondanti nevicate degli ultimi giorni, nelle province di Padova, Ferrara e Rovigo si è verificato un *blackout* con pesantissime conseguenze per le popolazioni: 160.000 persone sono rimaste al buio e altre 40.000 dovranno sopportare questa situazione probabilmente fino a lunedì o martedì prossimo.

Ho presentato le interrogazioni 3-01451 e 3-01452 al Ministro della giustizia nelle quali si fa presente sia il fatto che il carcere di Rovigo ha registrato una situazione di pericolo per i detenuti e per il personale che vi lavora, sia la situazione di disagio in cui si trovano tuttora aziende e cittadini. Chiedo pertanto che il Governo, se possibile, dia già domani una risposta. La situazione infatti non consente di aspettare i normali tempi di risposta ad interrogazioni ed interpellanze.

Chiedo dunque a lei, signor Presidente, e al rappresentante del Governo questa cortesia.

PRESIDENTE. Senatore Baratella, ci attiveremo perché credo che la cosa sia di assoluta urgenza.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2544) Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione

(252) STIFFONI. – Modifica dell'articolo 67 della Costituzione

(338) BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica

(420) MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo

- (448) DANIELI Paolo. – *Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*
- (617) EUFEMI ed altri. – *Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*
- (992) ROLLANDIN. – *Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*
- (1238) ROLLANDIN ed altri. – *Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*
- (1350) D'AMICO. – *Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*
- (1496) MASSUCCO ed altri. – *Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*
- (1653) MARINO ed altri. – *Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione*
- (1662) TONINI ed altri. – *Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*
- (1678) MANCINO ed altri. – *Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*
- (1888) MANCINO ed altri. – *Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*
- (1889) MALAN ed altri. – *Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro*
- (1898) NANIA ed altri. – *Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*
- (1914) D'AMICO. – *Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*
- (1919) TURRONI ed altri. – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*
- (1933) BASSANINI ed altri. – *Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*
- (1934) DEL PENNINO e COMPAGNA. – *Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*

(1998) PASTORE ed altri. – *Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione*

(2001) CREMA. – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo*

(2002) CREMA. – *Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*

(2030) DEL PENNINO. – *Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*

(2117) BARELLI. – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*

(2166) PASSIGLI ed altri. – *Modifica all'articolo 60 della Costituzione*

(2320) MANCINO ed altri. – *Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale*

(2404) PASSIGLI ed altri. – *Modifiche all'articolo 60 della Costituzione*

(2449) GRILLO. – *Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale*

(2507) VILLONE e BASSANINI. – *Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale*

(2523) MARINI e COVIELLO. – *Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge costituzionale n. 2544, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12 ed ha avuto luogo la discussione sullo stesso articolo.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, l'articolo 12 del disegno di legge al nostro esame, come è stato ripetutamente affermato nel corso dell'illustrazione degli emendamenti, costituisce, in un certo senso, l'altra faccia della medaglia dell'idea di Senato federale che noi proponiamo.

Chiedo scusa, signor Presidente, se prima dei singoli pareri che saranno anche doverosamente articolati e puntuali, nei limiti in cui riuscirò a farlo, farò alcune considerazioni preliminari. Qualche volta si ha però la sensazione che non si stia ragionando come ritengo si debba fare nel contesto della costruzione di un nuovo sistema costituzionale, dove vi è un soggetto – ahimè! – purtroppo chiamato Camera dei deputati e un altro soggetto – ahimè! – chiamato Senato federale. È come se stessi disciplinando quel Senato e quella Camera, ma così non è.

Occorre sia chiaro che non stiamo togliendo questo o quel potere ad uno dei due rami del Parlamento, ma che stiamo facendo cosa del tutto diversa, complicata, complicatissima, come dimostra il fatto che, nel corso di un anno, molti colleghi che avevano sostenuto una tesi ne sostengono ora una opposta (colleghi di qualunque Gruppo politico, lo dico senza alcun intendimento polemico nei confronti di nessuno): chi sosteneva la contestualità elettorale con i Consigli regionali ritiene che questa fosse contemporaneità; chi vuole il Senato forte ci propone un Senato del quale facciano parte i sindaci, i consiglieri comunali, forse anche quelli di quartiere, immaginando che questo dia forza al Senato; chi vuole l'elezione diretta non la vuole collegata con quella di nessun altro organismo politico. La materia è dunque complicata ed essendo tale, come è stato rilevato anche dal senatore Tarolli, sarebbe opportuno che la complicazione ci accomunasse in quest'Aula.

Non ci sono verità assolute, da parte di nessuno. Credo che i colleghi possano dare atto che in Commissione affari costituzionali si discuteva un testo di riforma costituzionale proposto dal Governo in cui l'ipotesi del Senato federale eletto contestualmente ai Consigli regionali non era quella del Governo, né della maggioranza.

Si tratta quindi di un'ipotesi emersa in Aula con la presentazione di un mio emendamento il 3 febbraio scorso e che, da quel momento, è stata per un mese oggetto di un dibattito molto serio, con una soluzione che a noi sembra complessivamente ragionevole, che molti colleghi non considerano tale, ma che ovviamente è coerente con l'ipotesi dell'elezione diretta dei senatori, unica componente del Senato da costruire.

Alcuni colleghi affermano che si va verso un Senato debole. Occorre capire se la scelta di un nuovo soggetto istituzionale interamente eletto dal corpo elettorale delle rispettive Regioni è o meno una scelta che di per sé lo rende forte o no: se la forza, in altri termini, può essere data da ele-

menti diversi dalla elezione dei senatori. A me è sembrato che così non fosse. Da questo punto di vista, il voto sull'articolo 3 espresso ieri ha rappresentato, a mio giudizio, un complicato e faticoso tentativo di dar vita ad un organismo rappresentativo ad elezione popolare diretta che, in quanto tale, mi sembra sia una delle ipotesi che si sono discusse e si stanno discutendo anche nel Paese.

Altre ipotesi sono state discusse nel Paese e non sono state finora accolte; dubito si trattasse di ipotesi di per sé più forti dal punto di vista della composizione – ora verrò alle funzioni – perché mi è sembrato (ma posso sbagliare) di ritenere l'elezione diretta dei senatori un elemento di forza e l'ipotesi di una composizione del Senato in cui fossero presenti soggetti non eletti direttamente un fatto di debolezza.

Tutti hanno detto che così non è e non ho nulla da obiettare. Però, vorrei fosse chiaro che di questo si è trattato. Abbiamo costruito un Senato composto di senatori eletti dal corpo elettorale, non abbiamo dato vita ad un Senato di persone elette per fare un altro mestiere: consiglieri comunali, sindaci, Presidenti di Provincia, persone ovviamente degnissime, ma che hanno forza in un contesto come quello regionale o locale, almeno fino ad ora.

Avendo dato vita ad un Senato che noi riteniamo proprio per questo significativo, il problema delle funzioni va visto alla luce di due questioni molto complesse. Si può ovviamente ritenere – come la maggioranza ha a lungo ritenuto – che l'assetto legislativo di cui alle modifiche del Titolo V della Costituzione andasse messo da parte poiché si compone di una previsione esplicita di poteri legislativi esclusivi dello Stato per materie e per obiettivi, di un pacchetto di materie legislative concorrenti e, in via residuale, di competenze legislative esclusive delle Regioni per materie non indicate tra quelle esclusive dello Stato o tra quelle concorrenti.

La maggioranza lo ha ritenuto per molti mesi un assetto sbagliato; successivamente, il Governo e la maggioranza hanno invece ritenuto che questo assetto fosse da conservare. È ovvio che si può cambiare opinione; del resto, quando arriveremo a trattare dell'attuale articolo 117 della Costituzione, troveremo molti emendamenti dei colleghi dell'attuale opposizione che propongono modifiche sostanziali, a volte addirittura radicali, del Titolo V.

Non ho nulla da obiettare: come si è cambiata opinione da parte della maggioranza sul Titolo V, così si cambia opinione da parte di molti sostenitori del Titolo V. La materia era e resta opinabile. Quindi, ci basiamo su un assetto futuro in cui il soggetto Stato – che, come abbiamo visto, cambia natura e oggetto nel testo della Costituzione vigente – diventa competente in via esclusiva per un pacchetto significativo di materie.

Vorrei però ricordare (mi è sembrato che qualche intervento non ne tenesse conto) che tra le materie esclusive dello Stato ve ne sono molte che dovrebbero indurre tutti i colleghi del Senato, e credo anche i colleghi della Camera, ad una ragionevole tranquillità sul mantenimento di fondamentali punti di unità nazionale e soprattutto di unità giuridica nazionale.

Tra le materie esclusive di competenza statale, come previsto nella lettera l) dell'articolo 117 della Costituzione vigente, vi sono la giurisdizione e le norme processuali, l'ordinamento civile e penale, la giustizia amministrativa. Ciò significa – e non è materia opinabile – che il codice penale rimane lo stesso: non ci sono fatti costitutivi di reato diversi in Lombardia e in Calabria; l'ordinamento processuale penale rimane identico in tutta Italia.

Ho sentito parlare dell'opportunità che i crimini siano oggetto di legislazione statale; nessuno ha mai pensato che ciò fosse oggetto di particolari stranezze, per cui il codice civile e il codice penale restano oggetto di legislazione statale: avremo dunque una sola famiglia, quella disciplinata dal codice civile come, avremo un solo tipo di filiazione, un solo tipo di contratto, un solo principio di responsabilità civile.

Negli Stati federali non è detto che sia così. Da questo punto di vista, voglio ribadire ancora una volta che quello che ci accingiamo a far nascere non è un ordinamento federale come quello degli Stati Uniti d'America o della Germania, dove determinate materie sono, come tutti sappiamo, di competenza dei singoli Stati.

Basti pensare che negli Stati Uniti d'America persino la vita è oggetto di competenza legislativa statale, e perciò uno Stato può prevedere la pena di morte e un altro può escluderla. In Italia non è così; parliamo di un ambito ragionevolmente marginale della vita sociale del nostro Paese, rimangono principi di unità giuridica molto più ampi di quanto sia dato constatare nella Germania federale o negli Stati Uniti d'America.

Talune delle considerazioni svolte mi hanno dato l'impressione di guardare ad un futuro nel quale non esiste più nulla di comune e nel quale occorre costruire le regole dell'unità giuridica. Non è così: l'unità giuridica in quanto tale è salvaguardata in larghissima misura dalle competenze esclusive dello Stato. Nelle materie che non sono competenza esclusiva dello Stato si crea un problema che è però marginale. Il codice civile è uno, non ci saranno tanti codici civili quante sono le Regioni; il processo amministrativo è uno, non ci saranno processi amministrativi diversi per Regione; la giustizia amministrativa è riservata allo Stato, quindi i Tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato rimarranno organi di competenza statale.

Faccio queste precisazioni perché è bene capire di che cosa si sta parlando: stiamo parlando di competenze legislative esclusive dello Stato che garantiscono un larghissimo mantello di unità giuridica. Questo aspetto non è presente nell'ordinamento statunitense e in quello tedesco che, anche per questa ragione, hanno bisogno di una norma generale di tutela, mancando la tutela in radice che è invece presente nel nostro ordinamento e non è mutata nel vigente Titolo V, al di là delle molte critiche avanzate.

Quanto alle competenze legislative concorrenti, vorrei ricordare ai molti colleghi che si sono preoccupati della distinzione tra principi e attuazione nelle materie concorrenti l'importante e recentissima giurisprudenza della Corte costituzionale. Questa può cambiare orientamento, e le norme costituzionali hanno una rigidità diversa rispetto alle sentenze

della Corte, ma la Consulta ha affermato che nella competenza statale di determinazione dei principi nelle materie concorrenti vi è anche la competenza a determinare ciò che deve essere uniforme in tutto il territorio nazionale.

Non è una questione banale; questo principio può essere scritto in Costituzione ma è bene sapere che è già così sulla base di sentenze della Corte costituzionale che pure non hanno ancora alle spalle le nuove norme che il testo in esame introduce per correggere quelli che la maggioranza ritiene errori del Titolo V. La maggioranza esprime un giudizio che può essere condiviso o meno; il collega Nania ha ripetutamente esplicitato quali siano questi errori che nel nuovo testo non ci sono più; se si vuole che ci siano si possono ripristinare, ma mi sembra opportuno non farlo.

Abbiamo tre blocchi di materie legislative: quelle statali esclusive, quelle concorrenti e quelle regionali, che sono residuali esclusive nel testo del Titolo V, esplicitamente esclusive nel testo presentato dal Governo, e va sotto il nome di «devoluzione» parte delle residuali esclusive.

Rispetto a una potestà legislativa così disarticolata, cosa si deve fare, in ordine alle funzioni legislative dello Stato, rispetto alla Camera cosiddetta politica e al Senato federale? Negli emendamenti presentati sono avanzate ipotesi opposte; anche i colleghi che hanno lamentato l'esiguità delle competenze legislative del Senato federale hanno presentato emendamenti nei quali non è prevista alcuna competenza legislativa esclusiva del Senato federale. È un'altra scelta, ma non si può affermare che si dà poco da parte di chi non dà nulla.

Dico questo senza riferimento specifico ai singoli emendamenti su cui pronunzierò il parere. È stata avanzata una preoccupazione specifica sotto tale profilo, ma non avremo più i due rami del Parlamento. Ai colleghi che continuano ad immaginare una Camera alta e una Camera bassa, ricordo che non c'è più nulla di questo: c'è una Camera orientata a favorire la formazione di un Governo sulla base di una maggioranza parlamentare, e purtroppo si chiamerà Camera dei deputati (se la chiamassimo Camera politica forse capiremmo che stiamo ragionando di un'altra cosa), e una Camera federale. Se anziché di Senato parlassimo di Camera federale capiremmo che non stiamo togliendo competenze a questo Senato.

In questa costruzione un soggetto politico composto da uno o più partiti si presenta agli elettori chiedendo il consenso per governare sulla base di un programma politico. Se ottiene il consenso, è possibile che in fase di costruzione del sistema costituzionale noi ce ne dobbiamo far carico? A me sembra normale che ci si renda conto che così deve essere in via preventiva; tuttavia, non nel senso che il Governo dica di volersene occupare direttamente per cui la competenza diventa dello Stato, ma nel senso che le questioni riguardano l'attuazione del programma di Governo sulla base dell'impegno preso davanti agli elettori.

È un discorso che ovviamente riguarda anche il Governo della Repubblica, così come il problema delle competenze del Senato federale e della Camera dei deputati riguarda l'assetto istituzionale complessivo.

Vorrei dire al senatore Andreotti – e mi dispiace che non sia presente –, che se all'epoca, qualche volta in polemica con l'Assemblea Costituente del 1947, qualcuno avesse fatto notare che l'istituzione di due Camere, entrambe legate al Governo, ma basate su leggi elettorali diverse, poteva dar vita a maggioranze politiche diverse, sarebbe emerso che si trattava di una irragionevolezza. Eppure siamo convissuti per cinquant'anni con questa irragionevolezza. Infatti, il bicameralismo tanto amato è un sistema nel quale è possibile che un Governo non sia in condizione di porre la fiducia in una delle due Camere perché non ha la maggioranza. È ciò che è avvenuto dal 1994 in poi.

Quindi, non abbiamo un sistema perfetto ma un bicameralismo «sbilenco» che ha chiuso la sua stagione costituzionale. Stiamo pertanto andando verso la normalità costituzionale. In tutti i Paesi del mondo – parlo soprattutto dell'Europa di cui facciamo parte – vi è una sola Camera politica. In nessun Paese europeo esistono due Camere politiche con poteri identici.

Andiamo pertanto verso una normalizzazione europeistica del nostro sistema costituzionale. Nei Paesi europei la seconda Camera presenta le caratteristiche più diverse: abbiamo la Camera, in parte ancora nobiliare, dei Lords; la Camera delle autonomie spagnole o francesi; la Camera tedesca degli Esecutivi federali e la Camera austriaca degli Esecutivi federali. Abbiamo una grande varietà.

Noi vogliamo dar vita ad una seconda Camera istituzionale molto più forte della Camera dei Lords inglese, della Camera delle Autonomie spagnola e francese, del Bundesrat tedesco e del Bundesrat austriaco. Infatti, mentre queste Camere non hanno alcun potere legislativo definitivo noi stiamo tentando di costruire un Senato federale con poteri legislativi. Si può fare? È ovvio che è una Camera forte, molto più forte delle seconde Camere presenti in Europa.

È bene che di ciò i colleghi siano consapevoli fino in fondo, perché stiamo dando vita ad un sistema nel quale la seconda Camera, proprio perché nasce dall'attuale bicameralismo perfetto, dovrà essere molto più forte delle seconde Camere presenti nel resto del mondo.

Ripeto ancora una volta che non vi è alcun Paese che abbia due Camere con identici poteri politici. Questa anomalia italiana finalmente termina. Capisco che si rimane affezionati al mondo che si conosce. Si può essere passatisti delle più svariate specie, ma questo è il fatto. La fine del cosiddetto bicameralismo perfetto è un'opinione che, almeno nei documenti ufficiali, trova ampio consenso in questo Parlamento al di là degli schieramenti politici.

La domanda che ci si poneva era la seguente: se una Camera dotata di funzioni legislative proprie – ovvero le potestà legislative di principio nelle materie concorrenti – viene a scontrarsi con un Governo che afferma che le opinioni cogenti della Camera dei deputati sono coerenti con il programma di Governo e non con il Senato, cosa si deve fare? Si possono fare due cose ed entrambe sono state proposte. Stabilire, ad esempio, che le competenze legislative vengono assegnate tutte alla Camera, spo-

gliando interamente il Senato di competenze legislative proprie, in nome di una coerenza istituzionale che fa della Camera dei deputati il soggetto principale da tutti i punti di vista.

Noi abbiamo scelto un'altra strada: abbiamo detto che quando il Governo dichiara una materia essenziale per il suo programma, quella materia diventa bicamerale. E siccome nel Senato non c'è un rapporto di fiducia con il Governo questo è un elemento di forza contrattuale del Senato federale rispetto al Governo medesimo. Lo si è definito da qualcuno dei colleghi un contropotere; mi sembra che sia un non banale potere istituzionale con il quale il Governo della Repubblica dovrà fare i conti, non potendo porre la fiducia.

Quindi, il Senato federale che stiamo pensando di costruire sarà un soggetto capace di contrattare con il Governo in tutte le materie qui indicate – e sono molto importanti – nelle quali il Governo non può imporre *diktat*, come potrebbe in qualche misura fare alla Camera dei deputati.

Stiamo per costruire un Senato molto più forte della Camera. È ovvio che nel sistema complessivo qualcosa si guadagna e qualcosa si perde, perché è ovvio che non potremo avere due Camere con funzioni istituzionali contraddittorie l'una rispetto all'altra in senza creare un caos istituzionale.

Si è scelta questa strada ed è la ragione per la quale, come avevo preannunciato, esprimo di fatto parere favorevole all'emendamento 12.527 dei senatori Malan e Boschetto, come riformulato, a cui i colleghi Pastore e Vizzini hanno aggiunto la propria firma. È, infatti, una scelta istituzionale molto precisa. Con l'articolo 12 noi intendiamo dar vita ad un Senato federale che ha una competenza legislativa esclusiva in materia di principi di legislazione concorrente, oggetto del Titolo V vigente.

Si sarebbe potuta fare un'intesa con l'opposizione? Intanto c'è una continuità costituzionale. Se la si vuole cambiare, come molti colleghi dell'opposizione dicono, ammettendo di aver sbagliato prima, è un altro ragionamento. Noi pensavamo che prima si fosse sbagliato e che adesso vada bene. Abbiamo cambiato idea tutti e due; da questo punto di vista l'incoerenza non è solo di una parte politica. Abbiamo cambiato idea; in termini di diritto penale si potrebbe dire che abbondano i pentiti da tutte le parti. Io ho grande apprezzamento per i pentiti, sia della maggioranza sia dell'opposizione, però di questo si tratta.

Quando il Governo dichiara che la materia è essenziale per il suo programma, anziché portarla davanti alla sola Camera, come si sarebbe potuto fare e come qualche emendamento suggerisce di fare, la facciamo diventare bicamerale, allargando la sopravvivenza di un bicameralismo, chiamiamolo perfetto che, come tale, consente di ritenere dignitosa l'appartenenza a questa seconda Camera chiamata Senato federale. A nessuno sarà dato l'ordine di appartenere al Senato federale; ovviamente, chi ritiene dignitoso il sistema complessivo chiederà di poter concorrere a questo risultato.

Noi ci siamo fatti carico di un altro problema, quello di non cambiare l'attuale articolo 117 della Costituzione; questo non perché le preoccupa-

zioni espresse dai colleghi che hanno presentato emendamenti tendenti ad aggiungere materie all'elenco di cui all'articolo 117 siano infondate, ma perché abbiamo seguito un diverso criterio istituzionale.

Abbiamo seguito un criterio molto più simile a quello degli Stati Uniti d'America, che non a quelli vigenti in Svizzera o in Germania. Se i colleghi si procurano l'attuale Costituzione elvetica o tedesca apprendranno che in questi due ordinamenti federali vi è un lunghissimo elenco di materie, oggetti o frammenti di materie di competenza federale, e quindi – noi diremmo – statale, residuando le altre competenze agli enti locali, Cantoni in Svizzera, *Länder* in Germania, a seconda dei casi.

I colleghi potrebbero anche prendere atto del fatto che la Costituzione statunitense segue un altro criterio, nato alla fine del Settecento, in base al quale si dice quali sono gli oggetti di cui si occupa la Federazione (può far sorridere che vi sia l'elenco degli uffici postali; ma gli Stati Uniti erano un semicontinente, poi sono diventati un continente, e gli uffici postali avevano funzioni simili a quelle che oggi può avere – che so io – la comunicazione satellitare).

In quella Costituzione vi è quindi un elenco preciso ma molto limitato di competenze federali, ma proprio per questo vi è una norma implicita che corrisponde ai cosiddetti poteri impliciti della Federazione, gli *implied powers*, che hanno consentito uno sviluppo flessibile per duecento anni a quel modello federale, non sottraendo materie alla competenza degli Stati, ma consentendo alla Federazione di occuparsi di materie ritenute di interesse generale quando lo avesse voluto.

Si tratta dunque di una formula molto più vicina al principio di sussidiarietà che non al principio, per così dire, continentale europeo, più cartesiano, della separazione giuridica delle competenze.

Noi ci siamo mossi secondo questa strada, sapendo che è una strada complicata perché è complicata la ripartizione delle competenze che abbiamo trovato nel Titolo V. Noi quindi non vogliamo aumentare le competenze statali dell'articolo 117 (lo dico in anticipo rispetto a quando ci occuperemo di questa materia; ad essa fa riferimento l'articolo 33 del disegno di legge costituzionale, ma fa parte di una considerazione importante oggi) e abbiamo operato in una logica diversa, intervenendo sul vigente articolo 120 del Titolo V, quello che parla del potere sostitutivo del Governo sulle Regioni per una serie di motivi, fra i quali l'unità giuridica ed economica del Paese.

Ho presentato come relatore un emendamento che rende legislativo un potere dello Stato che oggi sembra soltanto amministrativo e propongo, se i colleghi del Senato lo riterranno, di intervenire sull'attuale articolo 118 della Costituzione, che prevede necessità di coordinamento tra Stato e Regioni in alcuni settori particolarmente delicati: potrebbero essere oggetto di coordinamento anche materie molto sensibili come quelle della produzione, dell'energia o delle comunicazioni.

In altri termini, occorre guardare complessivamente al sistema normativo previsto per capire che alcune esigenze, che emendamenti indicano come da riferire all'articolo 12, sono soddisfatte in altra parte del testo co-

stituzionale; altre esigenze sono soddisfatte con una norma generica di rinvio ad interventi statali legislativi; altre norme ancora sono parti di un coordinamento tra centro e periferia. Ma ancora una volta dobbiamo tener presente che, senza questi nuovi poteri legislativi previsti, la Corte costituzionale ha già enucleato, nel potere di dettare norme di principio in materia di competenze non statali, anche il potere, giustamente ritenuto unificante, dell'unità giuridica del Paese.

Signor Presidente, ho ritenuto di dover fare questa lunga e forse tediosa illustrazione perché gli interventi svolti e la lettura doverosamente attenta degli emendamenti mi hanno dato qualche volta la sensazione che si caricasse sull'articolo 12 un problema che è altrove, che non si conoscesse che la soluzione è altrove (e chiedo scusa se questo fatto è imputabile al relatore); ritengo infatti che occorra avere una visione complessiva delle cose.

Mi sembra di poter dire che in questo modo il Senato federale si costruisce come una Camera politica significativa e rilevante. È ovvio che, se si vuol mantenere il bicameralismo esistente, non occorre cambiare nulla; ma non mi sembra che questa sia l'opinione prevalente in questo Parlamento: la fine del cosiddetto bicameralismo perfetto è affermata da tutti ed è una conseguenza considerata ovvia dall'attuale Titolo V della Costituzione, oltre che un'esigenza che gli enti locali con le loro rappresentanze ci hanno segnalato più volte, qualcuno di essi indicando la formula della contestualità, qualcun altro indicando la formula della presenza delle autonomie locali.

Signor Presidente, le chiedo scusa poiché il mio intervento sarà stato assai lungo e tedioso, ma gli emendamenti sono varie centinaia ed esprimerò il parere su di essi uno per uno, con molta calma, perché è materia essenziale, qualche volta chiedendone il ritiro e spiegandone il perché, qualche altra esprimendo un parere contrario, qualche altra ancora – molto raramente – esprimendo un parere favorevole.

Per le ragioni che ho indicato, esprimo parere contrario a tutte le proposte che tendono a sopprimere l'articolo 12, che mi sembra essenziale mantenere come articolo di competenze legislative del Senato, della Camera e bicamerali. Questo è il modello che l'articolo 12 indica: capisco che si può preferire un altro modello, ma sono contrario alla soppressione di quest'articolo.

Per tale ragione, esprimo parere contrario agli emendamenti 12.11, 12.58, 12.74 e 12.500.

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, le ricordo che gli emendamenti 12.800/1, 12.800/2, 12.800/3, 12.800/5, 12.800/7 e 12.800/8 sono stati ritirati.

D'ONOFRIO, *relatore*. Il collega Passigli nel suo intervento ha fatto presente che di fronte al modo con il quale il Governo propone la riforma costituzionale e la maggioranza lo sostiene, una parte rilevante dell'opposizione, forse tutta, è persino disposta a ritenere preferibile il sistema pre-

sidenziale. Non voglio fare nessun processo alle intenzioni, l'ho considerato ovviamente un modo per non fare nulla.

Per tale ragione il parere sugli emendamenti 12.800/4 e 12.800/6 è contrario, non perché sia contrario al sistema a doppio turno o al sistema presidenziale ma perché ovviamente una questione discussa lungamente e respinta in Commissione non può trovare ingresso in Aula con una modifica totale dell'intera proposta costituzionale.

Faccio presente che la maggioranza vorrebbe che il disegno di legge in esame diventasse legge costituzionale in questa legislatura, possibilmente anche con il *referendum* finale. Occorre, quindi, che le quattro deliberazioni intervengano in tempo utile per poter adempiere a tali incombenze. Qualunque appuntamento di altra natura renderebbe questo obiettivo impossibile; non ho motivo di ritenere che l'opposizione debba concorrere con questo desiderio, ma lo dico per motivare la mia avversione. Pertanto sono contrario a tali emendamenti perché non farei proposte di passare al sistema presidenziale.

Per quanto riguarda l'emendamento 12.800, vorrei chiedere con cortesia e grande amicizia al collega Bassanini alcuni chiarimenti, poiché non sono abituato a leggere emendamenti lunghi. L'emendamento 12.800 afferma, e lo dico per sottolineare come a volte sia molto complicato decidere come muoversi: «La funzione legislativa nelle materie spettanti allo Stato è esercitata dalle due Camere nei modi previsti nel presente articolo»; ossia ciò che nella nostra proposta è riservato alla Camera diventa di pertinenza delle due Camere.

Si dice poi: «Le leggi sono deliberate dalla Camera dei deputati e sono trasmesse al Senato della Repubblica.» Alla fine però si dice che è la Camera che decide. Vorrei quindi capire se è la Camera che decide in via definitiva, allora è tutto della Camera e non c'è nulla del Senato, o se decide il Senato insieme alla Camera. Si dice anche: «In tali casi la legge è sottoposta a una nuova deliberazione definitiva della Camera dei deputati».

BASSANINI (DS-U). Legga il comma successivo.

D'ONOFRIO, *relatore*. Il comma successivo afferma: «Sono deliberate da entrambe le Camere le leggi costituzionali, quelle di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e di coordinamento della finanza pubblica, nonché quelle che stabiliscono i principi e gli indirizzi per la legislazione regionale o disciplinano procedimenti di competenza delle Regioni».

Il collega Bassanini ha sostenuto di essere contrario a questa tripartizione di competenze, quindi o competenze bicamerali o della Camera. È ovvio che si tratta di un modello possibile, però non siamo in presenza del bene rispetto al male: se il modello proposto produce confusione, questa è conseguenza di un'idea di Senato forte che ha competenze legislative proprie. Noi ci stiamo molto avvicinando a questa ipotesi. Per tale ragione

esprimo parere contrario in considerazione della differenza tra i due modelli.

Esprimo poi parere contrario all'emendamento 12.801 per la stessa ragione.

L'emendamento 12.27 del senatore D'Amico segue una linea, lo capisco, del tutto favorevole alla maggioranza politica della Camera dei deputati prevedendo poteri deliberativi solo per quest'ultima. Noi preferiamo che ci siano poteri deliberativi anche nel Senato. È una questione importante sulla quale decidere.

L'emendamento 12.73 segue la linea della competenza di entrambe le Camere. Tranne alcuni casi significativi, ma limitati, in cui rimane bicamerale il procedimento, nella gran parte dei casi il procedimento nasce bicamerale, ma termina come procedimento finale della Camera dei deputati. Ovviamente questo è scritto a prescindere da ciò che il Governo chiede. E siccome alla Camera c'è il rapporto di fiducia tra il Governo e la maggioranza, è ovvio che più si dà alla Camera dei deputati, più si dà al Governo. Questo lo dico perché non si può contemporaneamente affermare che si eccede nel ritenere il Governo determinante, ma poi si dà in via costituzionale al Governo molto più di quanto facciamo noi con la proposta di testo costituzionale.

Sull'emendamento 12.505 vi è lo stesso motivo di contrarietà espresso per il precedente emendamento. Per quanto riguarda invece l'emendamento 12.60, del senatore Turroni ed altri, devo dire che tutti gli emendamenti del collega Turroni complessivamente sono espressione di un'idea di fondo che capisco, e cioè che il bicameralismo di fatto non va cambiato. Non succede niente, può rimanere, ma è ovvio che ogni emendamento che tende a non cambiare il bicameralismo esistente, come tale è contrario al principio della fine del bicameralismo perfetto.

Si può ritenere, legittimamente di non volerlo cambiare, purché, però, si faccia capire che questo bicameralismo nasce con una gravissima tara di origine: il fatto che non esiste al mondo una sola legge elettorale capace di imporre una maggioranza politica in entrambe le Camere. C'è quindi il rischio che una delle due Camere abbia una maggioranza e l'altra no. Questo è molto più grave del Senato federale e lo dico perché posso capire la difesa del bicameralismo, ma se noi avessimo la certezza che le due Camere hanno la stessa maggioranza per Costituzione, e non casualmente come capita oggi.

Per quanto riguarda l'emendamento 12.75/1, del senatore Bassanini, con questa proposta si intende inserire la tutela della concorrenza, e hanno inizio gli emendamenti che interessano l'articolo 117 della Costituzione.

BASSANINI (*DS-U*). Riguarda l'articolo 70 della Costituzione: si tratta di competenze bicamerali.

D'ONOFRIO, *relatore*. La tutela della concorrenza è una materia molto delicata. Ne parleremo quando tratteremo la materia delle attività produttive. Siccome ci sono emendamenti che contengono un'esplicita

previsione di potere legislativo e di norme generali sulle attività produttive che non condivido, mentre la tutela della concorrenza la condivido come fatto in sé, è ovvio che se non si prevedono norme generali sulle attività produttive, la concorrenza riguarda entrambe le Camere, poiché concerne attività prevalentemente regionali.

Nessuna difficoltà, comunque, se i colleghi insistono sull'emendamento, ad esprimere parere favorevole sulla tutela della concorrenza intesa come competenza bicamerale, proprio perché, anticipando l'opinione contraria alla previsione di poteri legislativi in materia di attività produttive, mentre il parere è favorevole alla tutela della concorrenza come previsione di potere dello Stato, non abbiamo seguito il criterio che tutto ciò che è dello Stato automaticamente è solo della Camera. La tutela della concorrenza, come la perequazione, mi sembra opportuno che sia bicamerale.

Pertanto, se il collega Bassanini chiede la votazione dell'emendamento 12.75/1, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, l'emendamento 12.75/1 è un subemendamento riferito all'emendamento 12.75 del senatore Vitali ed altri.

D'ONOFRIO, *relatore*. Ho chiesto infatti al senatore Bassanini se la previsione dell'emendamento 12.75/1 diventa oggetto di potestà bicamerale ed egli lo intende un tal senso; in quanto tale, allora, non è più un subemendamento ma diventa altro.

PRESIDENTE. Lo riformulerebbe in forma di emendamento rispetto al testo presentato dalla Commissione.

D'ONOFRIO, *relatore*. Non si tratterebbe più della lettera *n*-bis), per intenderci, di un diverso modello legislativo, ma di altra cosa.

In questo caso esprimo parere favorevole. Se invece è parte di un diverso modello legislativo mantengo l'opinione contraria.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore D'Onofrio, vorrei capire, affinché gli Uffici possono poi predisporre il testo. L'emendamento 12.75/1 lo intenderebbe inserire come materia dell'articolo 70 da sottoporre all'esame bicamerale e non dell'articolo 117?

D'ONOFRIO, *relatore*. Esatto.

PRESIDENTE. Va bene, allora lo predisponiamo in questo modo.

D'ONOFRIO, *relatore*. Questo nel caso in cui il collega Bassanini mantenga l'emendamento e lo riformuli in modo tale da far capire che questo è l'oggetto della richiesta. Mi sembra che siamo d'accordo, ma è bene che risulti ai fini della successiva votazione.

Sugli emendamenti 12.75/2, 12.75 e 12.502 esprimo parere contrario.

Sull'emendamento 12.501 esprimo parere contrario perché cambia totalmente l'insieme della potestà legislativa.

Prendo spunto dall'emendamento 12.51 per soffermarmi su una questione che riguarda il bilancio dello Stato e che è stata oggetto dell'intervento di molti colleghi. Su questo punto chiedo un'attenzione particolare.

Se il nuovo sistema costituzionale va approvato nei termini complessivi che immaginiamo, il bilancio dello Stato non avrà più nulla in comune con ciò che conosciamo essere il bilancio dello Stato. Oggi abbiamo un bilancio onnicomprensivo; ovviamente una gran parte di cose sarà oggetto invece di attività legislativa che non riguarderà più lo Stato nel senso di cui all'articolo 114 della Costituzione, cioè quella parte limitata dell'ordinamento pubblico che si chiama Stato. Se invece così non è, è ovvio che la competenza è diversa.

Vorrei dire ai colleghi Azzollini, Morando, Tarolli, Eufemi e agli altri che hanno giustamente richiamato l'attenzione su questo argomento, che non vi è alcuna intenzione di sottrarre al Senato federale materia economico-finanziaria di sua competenza.

Sono contrario a prevedere in Costituzione le parole «legge finanziaria» che, come tale, è una legge ordinaria; non sono orientato a parlare di legge di stabilizzazione – lo dico al senatore Morando – che ancora non c'è e, se ci sarà, sarà un'altra legge ordinaria; capisco che il testo complessivo ha una carenza reale dal punto di vista del meccanismo di governo dell'economia.

Ho chiesto la cortesia al senatore Vizzini di produrre un testo che possa rappresentare un punto di comprensione reciproca, perché non c'è nessuna intenzione di avere una gestione della finanza pubblica disordinata; c'è l'esigenza dell'unitarietà soprattutto nel contesto europeo.

Chiedo la cortesia ai colleghi che tali aspetti hanno rappresentato di voler comprendere che ciò che è scritto nell'articolo 119 non è sufficiente da questo punto di vista. Non ci sono riserve di alcun tipo contro l'ipotesi che il bilancio dello Stato rientri anche nella competenza del Senato federale, a meno che non si pensi che il bilancio dello Stato riguarda soltanto le funzioni dello Stato; quindi, occorre capirsi da questo punto di vista.

Di qui la cortesia che chiedo ai colleghi Azzollini, Vizzini, Morando e agli altri, perché su questa materia non c'è un contrasto istituzionale o politico ma il desiderio di far funzionare le cose in modo adeguato, quindi disponibilità totale.

In particolare, sull'emendamento 12.51 il parere è contrario per l'insieme delle ragioni espresse, ma sulla questione del bilancio dello Stato c'è una preoccupazione molto seria che voi avete fatto emergere e che, come tale, condivido, chiedendo tuttavia che tale posizione venga percepita come posizione per il funzionamento complessivo del sistema.

Anche sull'emendamento 12.12 esprimo parere contrario. Il collega Gubert per alcuni aspetti ha una posizione che si potrebbe considerare ultrafederalista o forse autenticamente federalista: sulla base del principio di sussidiarietà, tende a ritenere che i poteri nascano regionali e divengano poi statali.

La nostra opinione è in parte diversa. Nel contesto dell'integrazione europea, non mi meraviglio che il primo livello di sussidiarietà sia quello statale in alcune materie; non è detto che debba essere quello comunale, intercomunale o regionale.

Vi è quindi un'idea di sussidiarietà diversa e il parere è contrario per questo motivo, pur apprezzando molto le ragioni per le quali sull'articolo 12 il senatore Gubert si è esercitato presentando emendamenti che tendono a rendere di fatto monocamerale e basato sulle Regioni il sistema, per tutto ciò che il principio di sussidiarietà richiede sia tale.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 12.506, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori. Ugualmente contrario è il parere sull'emendamento 12.16 del senatore Gubert, dal momento che la formula in esso contenuta prevede che «La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le lettere c), d), e), g), i), m), n), q) del secondo comma dell'articolo 117» e, non anche le altre, mentre l'idea è quella dell'esame di tutte le materie, tranne quelle che diventano bicamerali. In questo senso, c'è una tendenza più fortemente federalistica da parte del senatore Gubert che nel testo del Governo.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 12.95 del senatore Del Pennino. Condivido la preoccupazione del collega Del Pennino in ordine a tutto ciò che è materia tributaria dal punto di vista del federalismo fiscale, ma per quanto riguarda le norme di ordinamento esprimo un'opinione contraria.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.23 e 12.509, sostanzialmente identici, avendo precisato che sul bilancio e sul rendiconto consuntivo resto in attesa della formulazione definitiva che riguarda la materia.

Il parere è altresì contrario sull'emendamento 12.510, anch'esso concernente la materia del bilancio dello Stato, nonché sull'emendamento 12.88, identico agli emendamenti 12.511, 12.536, 12.20 e 12.61.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 12.70, con riferimento al quale ribadisco di essere in attesa della prospettata formulazione complessiva. Il parere è contrario per le medesime motivazioni sull'emendamento 12.54, identico all'emendamento 12.54a.

Con riferimento all'emendamento 12.803, come ho fatto presente prima al senatore Morando, si tratta di questione sulla quale la riformulazione, tale da far ritenere la materia assolutamente accettabile, dal punto di vista generale, è data in anticipo. Si vuole evitare che capitino situazioni di ingovernabilità finanziaria del sistema. Questo è l'obiettivo. Vedo però che c'è difficoltà ad ascoltare. (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

Esprimo parere contrario sull'emendamento 12.77, in quanto vi è un altro emendamento a prima firma Calderoli che indica tutti gli articoli della Costituzione che riguardano materie regionali, in cui è richiamato anche l'articolo 132.

Sull'emendamento 12.512 il parere è altrettanto contrario per le ragioni poc'anzi indicate in via generale. L'emendamento 12.513 è precluso.

Il parere sull'emendamento 12.514 è contrario, perché qui vi è un'accentuazione del numero di rappresentanti eletti dalle Regioni che diventa determinante per chiedere il richiamo; ciò rientra in quella accentuazione federalistica territoriale del senatore Gubert che indica un punto di equilibrio diverso da quello che qui si presenta, ma ritengo che nulla vieti che questo sarà un punto di approdo non lontano.

Il parere è contrario altresì sull'emendamento 12.515; gli emendamenti 12.804 e 12.805 sono stati ritirati.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 12.890, che riguarda le percentuali necessarie per richiamare un disegno di legge da una Camera all'altra.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.900 e 12.910; sono tutte questioni in parte del tutto opinabili, ma che comunque tendono a rendere più favorevole il richiamo; i due quinti corrispondono a circa il 40 per cento dei componenti; non è una cifra altissima (meno della metà), ma abbassarla ulteriormente mi sembra inopportuno.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 12.13, che concerne il numero di giorni necessari affinché il provvedimento si possa richiamare. Gli emendamenti 12.806 e 12.807 sono stati ritirati.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 12.15.

Per quanto riguarda l'emendamento 12.516, avendo ritenuto preferibile che il richiamo avvenga con una minoranza qualificata di due quinti, sono contrario all'ipotesi che ciò avvenga invece con la maggioranza assoluta, come propone il collega Ronconi.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.50 e 12.49. Per quanto riguarda quest'ultimo, si tratta di una conseguenza che sembra automatica, come una tagliola, e nulla vieta che l'inizio dell'esame presso la seconda Camera possa proseguire oltre il termine.

Per quanto concerne l'emendamento 12.71, la Commissione bicamerale di conciliazione è cosa diversa da quella indicata in questo emendamento, che mi sembra composta da numerosissimi membri. Immagino che la Commissione di conciliazione legislativa costituisca una formula molto più rapida e semplice e sono contrario a prevedere un numero obbligatorio di componenti in Costituzione. Il parere pertanto è contrario.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 12.55. Esso propone, al comma primo, capoverso «articolo 70», di sopprimere il secondo comma e al terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «disegni di legge anche annuali concernenti», di inserire le seguenti: «la determinazione dei principi fondamentali di cui all'articolo 117, terzo comma (...)»; questa è parte della competenza esclusiva del Senato e quindi può diventare bicamerale, ma non lo è in partenza. Sono pertanto contrario in quanto si tratta di modello istituzionale diverso.

Per la stessa ragione, sono contrario all'emendamento 12.700.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 12.517, di contenuto identico ai precedenti.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 12.56 in quanto prevede anch'esso un modello istituzionale diverso da quello contemplato dal

provvedimento in esame. Per la stessa ragione, in quanto identico al precedente, esprimo parere contrario sull'emendamento 12.701.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.62, 12.48 e 12.17. Per quanto riguarda l'emendamento 12.808, il parere è contrario; ho già trattato prima le questioni connesse a questa materia.

Per quanto concerne l'emendamento 12.92, non comprendo perché non si debbano assegnare alla competenza bicamerale le funzioni fondamentali di Comuni, Province e città metropolitane; pertanto, il parere è contrario.

Quanto all'emendamento 12.93, il parere è contrario dal punto di vista delle modalità legislative, poiché ritengo opportuno che si tratti di materia di competenza bicamerale. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.518 e 12.519.

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, le ricordo che gli emendamenti 12.809 e 12.810 sono stati ritirati.

D'ONOFRIO, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 12.18, perché tende ad abbassare il *quorum* necessario per il richiamo della legge; ne capisco la logica, ma abbiamo scelto i due quinti. Pertanto, si ritiene necessaria una consistente minoranza, poiché quella di un terzo è ritenuta insufficiente. Per quanto riguarda l'emendamento 12.521, il parere è contrario per lo stesso motivo, in quanto si ritiene che sostituire i due quinti con un quinto significhi abbassare eccessivamente il *quorum*.

Il parere è contrario sull'emendamento 12.522.

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, le ricordo che gli emendamenti 12.811 e 12.812 sono stati ritirati.

D'ONOFRIO, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 12.25, in quanto con esso si indica una maggioranza assoluta per il richiamo, mentre è sufficiente una minoranza qualificata. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.29 (testo 2), 12.47 (testo corretto) e 12.46; per quanto riguarda quest'ultimo, la mia contrarietà è riferita alle conseguenze automatiche per il mancato inizio dell'esame.

Sono altresì contrario agli emendamenti 12.524, 12.525, 12.813 e 12.526, riguardanti l'ipotesi dell'intesa tra i Presidenti delle Camere.

Capisco la logica dell'emendamento 12.814, perché è coerente rispetto alla contemporaneità dei Consigli regionali e ritiene prevalente l'indirizzo del Governo rispetto alla competenza del Senato federale: in caso di contrasto, su richiesta del Governo, la competenza è della Camera dei deputati, che delibera in via definitiva. Questa soluzione è coerente, ma svuota le funzioni legislative del Senato.

Sono invece favorevole all'emendamento 12.527 (testo 2), presentato dai senatori Malan e Boschetto. Ne do lettura perché è una norma fondamentale per tutto il meccanismo istituzionale da noi configurato: «Qualora il Governo dichiari che le modifiche proposte dalla Camera dei deputati

sono essenziali per l'attuazione del suo programma e tali modifiche siano state approvate ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, al disegno di legge si applica la procedura prevista dal terzo comma del presente articolo», cioè il disegno di legge diventa bicamerale.

Il richiamo all'articolo 94 è importante perché quando arriveremo alla forma di Governo vedremo che nella nuova formulazione dell'articolo 94 si prevede che la posizione della questione di fiducia da parte del Governo e la richiesta di far diventare bicamerale la legge necessitano di approvazione da parte della Camera dei deputati, altrimenti la legge rimane di competenza del Senato.

Si aggrava, quindi, la procedura che consente al Governo di avanzare tale richiesta con un atto non inutile perché si ritiene che la questione di fiducia possa essere posta più facilmente alla Camera, ove la maggioranza sostiene il Governo. È un atto di forza quello che il Governo esprime alla Camera e quindi vi è un giudizio di essenzialità rispetto al programma che la Camera deve condividere.

Non può decidere il solo Governo, senza l'intervento della maggioranza parlamentare. Sono molto grato ai colleghi Malan e Boschetto per la riformulazione dell'emendamento e ai colleghi Vizzini e Pastore per averla condivisa. Questa è la norma fondamentale dell'intero sistema di competenze legislative del Senato. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.528 e 12.815, perché sponano un'idea diversa dall'emendamento 12.527 (testo 2).

Do lettura dell'emendamento 12.529, presentato dal collega Calderoli: «Per i disegni di legge concernenti le grandi reti di trasporto e navigazione, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, la dichiarazione del Governo e il mancato accoglimento delle modifiche proposte dalla Camera dei deputati da parte del Senato entro i successivi quaranta giorni determinano un nuovo esame da parte della Camera dei deputati, che può approvare in via definitiva il disegno di legge, con le modifiche già proposte, con deliberazione adottata a maggioranza dei tre quinti dei propri componenti».

Chiedo al collega Calderoli di ritirare questo emendamento, facendolo diventare un'integrazione dell'articolo 118 della Costituzione. In tal modo può esservi il coordinamento tra Stato e Regioni in queste materie, esigenza che secondo la Corte costituzionale è già compresa nel potere di definire i principi delle materie concorrenti; in caso di dubbio, preferisco che ciò sia detto espressamente all'articolo 118. Preferisco una non sufficiente coerenza normativa al dubbio che non si possa sapere cosa accade in questa materia. Chiedo pertanto al senatore Calderoli di ritirarlo.

Per quanto concerne l'emendamento 12.530 del senatore Scarabosio, la questione da esso trattata è in parte risolta. Infatti, l'emendamento recita: «In caso di controversia sulla determinazione dei principi fondamentali di cui al secondo comma, le Regioni interessate potranno richiedere una seconda votazione del Senato federale della Repubblica».

A parte il fatto che non viene detto tra chi debba insorgere la controversia sulla determinazione dei principi fondamentali (Senato, Camera,

Governo), viene stabilito che quando il Governo ritiene che quella espressa dalla Camera è un'opinione diversa essa diventa di competenza di entrambe le Camere. Poiché di fatto c'è la deputazione del Senato, la preoccupazione espressa dall'emendamento viene accolta e quindi chiedo al presentatore di ritirarlo.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 12.72, presentato dal senatore Vitali, perché propone un modello completamente diverso di funzione legislativa.

Per quanto concerne l'emendamento 12.19 del senatore Gubert, desidero darne lettura perché indica un modello che personalmente non considero improprio, ma che, per ragioni complessive, la maggioranza di cui sono relatore non condivide. Ritengo, tuttavia, importante che resti traccia di una volontà, non consueta, maggiormente federalista di quella espressa dalla maggioranza di Governo e da parte dell'opposizione.

Ne do quindi lettura: «Fermo quanto previsto dal primo e dal secondo comma, la funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere, in particolare per le lettere *a), b), f), h), l), o)* di cui al secondo comma dell'articolo 117». Sono tutte materie di competenza esclusiva dello Stato. Il fatto che egli le ritenga bicamerali accentua il ruolo del Senato federale nelle materie di competenza esclusiva dello Stato. Sono lieto che resti traccia di una volontà così fortemente federalista, soprattutto perché si tratta di un'opinione ultraminoritaria all'interno di questo Parlamento.

Per quanto mi riguarda, ripeto, condividerei l'emendamento, ma in quanto relatore della maggioranza, che ha scelto un altro modello, ossia che le competenze statali appartengono alla Camera e non ad entrambe le Camere a meno che il Governo non lo dica, non posso accettarlo. La mia resta pertanto un'opinione totalmente personale. Chiedo però al senatore Gubert di ritirarlo perché mi dispiacerebbe vederlo bocciato. Sarei lieto se lo ritirasse, altrimenti esprimo parere contrario.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 12.531 in quanto propone un mutamento radicale del sistema legislativo.

Sull'emendamento 12.532, del senatore Calderoli, esprimo parere favorevole trattandosi di una questione puramente formale.

Sull'emendamento 12.545, relativo ai bilanci dello Stato, esprimo parere contrario in base alle considerazioni svolte in precedenza, ma attendo anche la nuova formulazione.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 12.816 perché non sono favorevole a prevedere in Costituzione una legge come quella finanziaria, che abbiamo finito invece per prevedere in Commissione indicando anche le leggi annuali. Ciò al fine di precisare che non esistono soltanto le norme sulla perequazione in via generale ma anche la perequazione anno per anno, che di fatto avviene con la legge finanziaria. Preferiamo tuttavia parlare di annualità perché quest'ultima fa capire che la perequazione non si realizza una volta per tutte ma va vista nel suo divenire.

Anche l'emendamento 12.24 concerne il bilancio dello Stato e pertanto, fatta salva una diversa formulazione e in attesa che venga presentata, esprimo parere contrario.

Invito il senatore Malan a ritirare l'emendamento 12.817, altrimenti esprimo parere contrario.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 12.818, con l'ulteriore sollecitazione a presentare un testo comune. Il parere è contrario anche sull'emendamento 12.45, perché la dizione ivi proposta mi sembra troppo blanda, troppo indeterminata.

SCARABOSIO (*FI*). Ritiro l'emendamento 12.57.

D'ONOFRIO, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 12.21 del senatore Eufemi, fermo restando che il problema con esso evidenziato è molto grave. Anzi, colgo l'occasione per dire che dagli interventi (non ricordo se fu proprio il senatore Eufemi o il senatore Azzollini, presidente della Commissione bilancio) è stato fatto presente che, oggi come oggi, gli stanziamenti necessari per l'autonomia del Senato sono contenuti nel bilancio dello Stato, mentre, dando vita a due sistemi istituzionali separati, Camera politica e Senato federale, occorre prevedere una norma che garantisca l'autonomia della provvista di mezzi finanziari. Ciò sarà fatto; più che «norme transitorie» le chiamerei «norme transitorie finali», ma questo deve essere fatto. Si deve cioè evitare che il bilancio dello Stato, nella formula che ho indicato, si faccia carico anche del finanziamento del Senato.

Questa è un'esigenza posta in evidenza e vi deve essere una norma che lo consenta autonomamente. Il Senato non può dipendere dalla Camera per la propria esistenza futura. Questa Camera dipende, a sua volta, dal Tesoro; il Senato non può dipendere dalla Camera e dal Tesoro, essendo un organo costituzionale.

Per quanto riguarda l'emendamento 12.22, la perequazione delle risorse finanziarie è certamente un'esigenza di ordine generale, ma se il collega Eufemi avesse fatto presente la necessità di una legge di stabilizzazione verso l'Europa e verso il basso, avrebbe posto un'esigenza corretta, tuttavia da esaminare a parte.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 12.535, perché la legge finanziaria ritengo non possa essere prevista in Costituzione. Il parere è contrario anche sugli emendamenti 12.9 e 12.819 (testo 2), che pone un'esigenza messa in evidenza in modo diverso, di cui ci si fa carico in modo differente.

C'è, infatti, un emendamento del collega Calderoli, che ho letto prima, che richiama singoli articoli della Costituzione. L'emendamento 12.819 (testo 2) contiene una formulazione molto generica. Stabilire quali sono i contenuti essenziali dei diritti fondamentali di cui alla prima parte della Costituzione e quali non lo sono è materia opinabile e in continua evoluzione, come i livelli essenziali delle prestazioni dei diritti fondamentali sono una questione quantitativa.

Vi sono diritti costituzionali che non possono essere distinti per quantità, ma per qualità della tutela e quindi non è facile definire il contenuto essenziale dei diritti fondamentali, perché sono molto diversi gli uni dagli altri: alcuni attengono prestazioni, altri garanzie, come la manifestazione del pensiero, e quindi diventa complicata una norma unica di richiamo in materia di competenza legislativa.

Per quanto riguarda l'emendamento 12.532a (testo 2), alcuni colleghi, fra cui, se non sbaglio, il collega Bassanini, hanno fatto riferimento al fatto che dove vi è riserva di legge si deve immaginare una competenza delle due Camere.

La riserva di legge normalmente è un istituto presente nella prima parte della Costituzione, quindi, anche in questo caso c'è una contrarietà di principio all'espressione «riserva di legge» come tale, ma non c'è contrarietà a prevedere il riferimento a singoli articoli della Costituzione, che sono peraltro espressamente indicati.

L'emendamento 12.532a (testo 2) prevede il richiamo a vari articoli della Costituzione, alcuni della prima parte; occorre capire che cosa succede nelle materie di competenza: se sono statali, se diventano bicamerali o no.

L'emendamento 12.532a (testo 2) è volto a sostituire le parole: «ed in ogni altro caso in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica» con le seguenti: «nonché nei casi in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 27, quarto comma, 33, sesto comma, 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e terzo, 120, secondo comma, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, 133, primo comma, 137, secondo comma».

La questione è la seguente (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*): l'eccesso di potestà legislativa bicamerale in un contesto nel quale il rapporto di fiducia non vi è, tende a perpetuare di fatto un bicameralismo perfetto in materia di competenza legislativa che si vuole non far continuare nei termini che abbiamo conosciuto fino ad oggi.

Avevamo indicato genericamente le leggi dello Stato o della Repubblica, si poteva ritenere che quella formula riguardasse la riserva di legge. È stato fatto osservare, in dibattiti vari e in articoli di stampa, che si creavano contrasti insanabili tra indirizzo di maggioranza e singole leggi relative ai diritti fondamentali e si è preferito fare un richiamo esplicito agli articoli.

È bene che si sappia che l'altra formula più generale, che faceva riferimento a leggi dello Stato o della Repubblica, è stata fortemente contrastata in ordine al rapporto tra le due Camere, quindi è materia che si è preferito non disciplinare in questo modo, sapendo che questo può non essere ovviamente il modo migliore. Ma l'emendamento 12.532a (testo 2) è una conseguenza delle obiezioni subite; non le abbiamo sempre accolte tutte – ci mancherebbe altro – ma in questo caso ci sembrava ragionevole che l'eccesso di competenze legislative bicamerali venisse ritenuto inidoneo come sistema istituzionale rispetto al nuovo modello che si

creava. È un criterio di bilanciamento, non un criterio di contrarietà di principio.

Sull'emendamento 12.546 esprimo parere contrario e così pure sul 12.840.

Gli emendamenti 12.830 e 12.820 riguardano la questione della competenza dei Presidenti delle due Camere. In proposito il collega Manzella ha posto una questione molto delicata chiedendo: ma a cosa si riferisce il testo dell'articolo 12 quando dice che la decisione dei due Presidenti, allorché decidono se la competenza è di una delle due Camere o dell'altra, non è sindacabile? E poi aggiunge addirittura: in ogni sede.

È insindacabile in ogni sede di procedura parlamentare; mi sembra evidente (comunque non si devono scrivere cose evidenti) che, come ogni legge è impugnabile in Corte costituzionale in via incidentale, la decisione non è insindacabile in Corte costituzionale: è insindacabile dal punto di vista della procedura legislativa, dalle Commissioni di merito, dall'Aula di riferimento, dal Presidente della Repubblica in sede di promulgazione. Intendo dire che non vi è una sindacabilità del procedimento seguito sin quando l'atto diventa legge; esso è sindacabile in termini costituzionali come ogni atto legislativo, anche se non è oggetto di accordo dei due Presidenti.

Sono d'accordo, è ovvio che si può modificare una norma costituzionale che prevede la sua modificabilità in via ordinaria, non c'è niente di sconvolgente: esistono norme costituzionali che prevedono procedimenti ordinari di modifica della Costituzione; ma in questo caso non siamo in presenza di ciò. Comunque, non è questa l'intenzione.

I pareri sono contrari per quanto riguarda l'accordo tra i due Presidenti perché la soluzione adottata è contrastatissima: fino alla fine sarà complicato decidere quale opinione sarà prevalente.

Ritengo quindi sia una materia atipica sulla quale vi può essere un ripensamento. È una materia nuova: finito il bicameralismo perfetto, e affermata una competenza diversa di Camera e Senato, se l'iniziativa legislativa non tiene conto di ciò, occorre che qualcosa succeda. Si è pertanto preferito l'accordo dei Presidenti delle Camere. Per tale ragione esprimo parere contrario all'emendamento 12.81.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 12.548 e 12.66, nonché sugli emendamenti 12.79 e 12.63. Il mio parere è invece favorevole all'emendamento 12.51 poiché esso fa meglio comprendere che il Comitato paritetico diventa lo strumento di risoluzione delle controversie in termini procedurali, non sostanziali.

Esprimo parere contrario anche agli emendamenti 12.43 e 12.552.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 12.553 che, come avevo già detto in altra sede, era stato dimenticato in Commissione, e ancora una volta confermo che esso non ha alcuna attinenza con il divieto di sindacabilità costituzionale che rimane ovviamente in piedi.

Il mio parere è invece contrario all'emendamento 12.53. Vorrei dire al collega Bassanini che qui mi sembra si sia ragionato in termini di criteri di opportunità. Se venisse scelta questa strada, che ha una sua coerenza, di

ritenere bicamerale la funzione legislativa in caso di contrasto tra i Presidenti delle due Camere sulla questione di competenza, sorge il sospetto che basti opporre il proprio diniego alle prerogative dell'altra Camera per cambiare la competenza.

Pertanto, non vorremmo che uno dei due Presidenti fosse indotto a cambiare la competenza della propria Camera. Poiché non c'è una tendenza favorevole molto diffusa al modello bicamerale si cerca di evitare una conseguenza automatica di questo tipo. Ma è una ragione di opportunità, non di diritto costituzionale.

Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 12.100 e 12.94.

PRESIDENTE. Abbiamo finalmente terminato; credo sia stato il parere più approfondito della storia: un'ora e mezza. Bravissimo, senatore D'Onofrio!

D'ONOFRIO, *relatore*. Presidente, è una materia molto complicata. Siamo consapevoli che nessuna delle soluzioni proposte ha le caratteristiche di una soluzione imposta. Si tratta di un insieme di caratteristiche di un modello costituzionale nuovo. Siamo consapevoli della novità del tutto e questa, come ogni novità, sarà sottoposta al vaglio dell'esperienza concreta. Non c'è quindi alcuna pretesa di aver adottato un sistema perfetto dal punto di vista del modello proposto.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime un orientamento conforme alle valutazioni e al parere del relatore.

PRESIDENTE. Nel caso l'intervento del rappresentante del Governo fosse stato diverso, mi sarebbe piaciuto vedere quante ore sarebbe durato.

Colleghi, dobbiamo ora procedere alla votazione degli emendamenti. Relativamente alla questione del bilancio vorrei fare una proposta. Sulla materia è stata presentata una serie di proposte emendative; nessuna ha incontrato il gradimento del relatore, ma egli percepisce che vi è necessità di far chiarezza sull'argomento. Mi sembra pertanto opportuno consigliare ai presentatori di tali emendamenti di collaborare con il Presidente della Commissione al fine di predisporre una loro riformulazione.

Per tale ragione, per una questione tecnica, procederò al voto e alla bocciatura tecnica degli emendamenti relativi alla questione del bilancio, in attesa che possa poi pervenirmi prima del voto finale dell'articolo 12 una loro riformulazione.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Prendo atto di quello che lei ha appena detto, ma non vorrei che ciò comportasse una loro preclusione.

PRESIDENTE. Ripeto: la considero una reiezione tecnica, per cui l'eventuale bocciatura di emendamenti su questa materia non determina l'impossibilità di presentare una riformulazione.

Questo per non dover di volta in volta invitare al ritiro degli emendamenti, perché si impiegherebbe più tempo che a respingerli. Il problema comunque verrà affrontato prima del voto finale dell'articolo 12, non appena si perverrà a una riformulazione.

* BASSANINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, credo sia ragionevole comportarsi nel modo da lei proposto: procediamo e, nel contempo, conveniamo – su proposta del Presidente – che non si crea preclusione ad una riformulazione di questa parte del testo.

Vorrei capire tuttavia qual è il punto, perché le questioni poste sono in realtà due: una è quella della salvaguardia dell'autonomia del Senato che, come è stato sottolineato dal presidente Azzollini e da altri, non può dipendere esclusivamente dalle decisioni della Camera per quanto riguarda le sue risorse.

PRESIDENTE. Esattamente.

BASSANINI (DS-U). L'altra questione è molto più delicata, se mi è consentito, perché riguarda proprio l'impianto della riforma; e cioè come si costruisce un sistema nel quale sulle risorse che attengono al sistema federale, sulle risorse delle Regioni e su quelle degli enti locali deve poter decidere il Senato, o anche il Senato insieme alla Camera con un procedimento bicamerale, facendo in modo tuttavia che questo non disarticoli la decisione complessiva sulla finanza pubblica.

Se non si può scrivere che la legge finanziaria è bicamerale perché non vogliamo stabilire, in Costituzione, che ci sarà sempre una legge finanziaria, usiamo pure una formula più generica. Ma salviamo la sostanza. È un pezzo del sistema federale che vogliamo costruire, il potere del Senato di concorrere alla decisione sulla allocazione delle risorse.

Allora: entrambe le questioni sono sottoposte alla regola della non preclusione, o soltanto la prima?

PRESIDENTE. Senatore Bassanini, a me sembra di aver capito che sul discorso dell'autonomia del Senato dal punto di vista del suo bilancio non ci sia alcun problema trattandosi di cosa assolutamente condivisa.

Quanto alla seconda parte del suo intervento, mi sembra che lei, in parole semplici e non con un articolo, abbia espresso un concetto che credo si cerchi di affermare da parte di tutti, e cioè non escludere il Senato da quella parte di «finanziaria» (detto volgarmente) che può riguardare anche il territorio, ma nel contempo non metterlo in condizioni, non essendo

vincolato dalla questione di fiducia, di poter poi bloccare il disegno di legge finanziaria complessivo.

Ho compreso anche le difficoltà segnalate dal senatore D'Onofrio sul come esprimersi, non volendo introdurre la dizione «legge finanziaria» che poi resterebbe in Costituzione per sempre.

Credo d'altronde che la legge finanziaria come è attualmente sia assolutamente inadatta ad essere inserita in una Costituzione del genere e forse la sua proposta di un'indicazione generica e di rinvio a qualcosa che recepisca questo nuovo sistema costituzionale sia la formula più semplice. Comunque mi affido ai vari esperti della materia.

MORANDO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, premetto che non ho nessuna intenzione di far perdere tempo, ma se stiamo cercando di costruire una soluzione attraverso il dibattito d'Aula bisogna allora che ci sia uno sforzo per definire quali sono i punti su cui lavorare; altrimenti non capisco a che cosa dovrei lavorare nella costruzione di una ipotetica ulteriore soluzione.

Dico subito che, secondo me, non è in discussione il fatto che si mettano o meno in Costituzione le parole «legge finanziaria». Come ha detto adesso il senatore Bassanini, il problema è questo (scusate se semplifico, ma almeno per me è più chiaro): noi, in questo momento e per lungo tempo, per sempre direi, abbiamo il problema di avere ogni anno all'interno della decisione di bilancio uno strumento che chiamiamo legge finanziaria, ma che si potrebbe chiamare anche legge recante misure di stabilizzazione della finanza pubblica (non è molto importante che si chiami legge finanziaria), attraverso il quale riusciamo ad adeguare le misure di entrata e le misure di spesa in vigore nel nostro Paese in modo che lo stesso sia in grado di rispettare i vincoli che gli derivano dal Patto di stabilità esterno che abbiamo contratto con gli altri Paesi dell'Unione monetaria.

Infatti, ciò che rileva ai fini della nostra decisione in materia di riforma costituzionale dal punto di vista della legge di bilancio è che la nuova norma recepisca la vera innovazione che nella prassi abbiamo introdotto in questi anni con l'adesione alla moneta unica; il resto può rimanere com'è, salvo le riforme che recepiscono in Costituzione il nuovo Titolo V.

Per quello che riguarda, però, il rapporto con l'esterno nella decisione di bilancio noi abbiamo contratto un vincolo e in questo momento in Costituzione tale vincolo non ha alcuna espressione.

Non è un caso, signor relatore, che quando presentiamo il vero documento impegnativo per l'Italia dal punto di vista finanziario presentiamo le integrazioni di anno in anno del Patto di stabilità interno in sede di Unione monetaria europea, perché là c'è la vera decisione che crea un vincolo per la decisione di finanzia pubblica.

In quella sede, e non è un caso, non presentiamo certo i risultati e gli obiettivi del bilancio dello Stato centrale, ma gli obiettivi e il rendiconto del bilancio delle pubbliche amministrazioni, che tradotto in linguaggio costituzionale significa della Repubblica, cioè lo Stato centrale più i soggetti federati (le Regioni e il sistema della autonomie locali).

Possiamo scrivere una norma del tutto diversa da quella che ho scritto io con altri senatori, non sono attaccato alla mia formulazione, può darsi che essa sia completamente sbagliata, ma non c'è dubbio che bisogna vedere se siamo d'accordo su alcuni punti fondamentali. In primo luogo, che è completamente bicamerale la norma procedurale che sta a monte, cioè la legge di contabilità, che impegna sia le Regioni, sia lo Stato centrale a fare il bilancio in un certo modo.

In secondo luogo, che è completamente bicamerale la norma che recherà tutte le misure di stabilizzazione della finanza pubblica, quella delle Regioni e quella dello Stato centrale, ai fini della convergenza con il Patto di stabilità.

In terzo luogo (lo dico, per esempio, in riferimento all'emendamento del senatore Zorzoli che rende la decisione di bilancio completamente bicamerale – capisco e, al 75 per cento, condivido – e credo che il senatore Zorzoli converrà con me), non si può privare il Governo legittimo della Repubblica, che non ha la maggioranza nel Senato federale perché quello è un Senato federale, di vedere approvata alla fine con decisione della Camera politica che gli dà la fiducia la parte della decisione sul bilancio delle pubbliche amministrazioni che riguarda esclusivamente lo Stato centrale.

Quindi, che ci piaccia o no, bisogna introdurre due strumenti: il primo, la legge di stabilizzazione della finanza pubblica, che riguarda tutte le amministrazioni e che non può che essere bicamerale per come la penso io; l'altro, la legge di contabilità che, se vogliamo che tutti convergano con l'obiettivo del Patto di stabilità esterno, deve essere perfettamente bicamerale perché le Regioni debbono concorrere a definirla una volta per tutte e poi la devono rispettare, quindi non possono accettare semplicemente una norma di contabilità approvata e modificabile esclusivamente da una maggioranza politica che dà la fiducia al Governo e dipende quindi dagli orientamenti di quest'ultimo.

Non si può però privare il Governo legittimo del Paese, che ha la maggioranza politica, di vedere approvata quella parte del bilancio delle pubbliche amministrazioni che riguarda esclusivamente lo Stato centrale. Se siamo d'accordo che c'è questo impianto, allora – per carità! – accetto la proposta di respingere gli emendamenti e di considerare...

PRESIDENTE. Senatore Morando, alle ore 19,30 passeremo ad esaminare il decreto-legge all'ordine del giorno, quindi, credo che non giungeremo alla conclusione dell'articolo 12. Pertanto, prima di arrivare alla settimana prossima, potrebbe essere utile un lavoro collaborativo tra i proponenti dei vari emendamenti.

MORANDO (*DS-U*). Sì, signor Presidente, però lei capisce che noi abbiamo le regole dell'Aula, che lei conosce meglio di quanto non le conosca io.

Se io adesso respingo l'emendamento che contiene questo schema – il quale poi si potrà o meno condividere – ho necessità di sapere se siamo d'accordo nel lavorare su un impianto che ha questa caratteristica; in tal caso, posso anche accettare di votare contro il mio emendamento, purché si tratti di una bocciatura tecnica, come lei ha detto. Lo facciamo tante volte in Commissione, nella sessione di bilancio, in attesa di riformulazioni. Altrimenti, se non c'è accordo su questo, chiederei di approfondire l'argomento e, quando si voterà l'emendamento, chiederò un voto favorevole perché quella, a mio avviso, è una soluzione che sta in piedi.

Non mi vorrei trovare di fronte all'impossibilità di riformulare il testo dell'emendamento per il fatto che esso è stato respinto.

PRESIDENTE. Colleghi, iniziamo a votare e vediamo se riusciamo ad individuare gli emendamenti inerenti il bilancio, in modo eventualmente da accantonarli. Se riusciamo a farlo in tempi ragionevoli, procederemo così.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.11, identico agli emendamenti 12.58, 12.74 e 12.500.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, questa mattina, non avendo compreso bene come erano ordinati i nostri lavori, mi sono iscritto a parlare ma, avendo già illustrato gli emendamenti da me presentati, non ho potuto farlo. Colgo quindi l'occasione della dichiarazione di voto sull'emendamento 12.58 per svolgere il ragionamento che volevo esprimere questa mattina a proposito dell'articolo 12.

Signor Presidente, devo confermare, ribadire e ripetere ancora una volta che questo Senato è stato privato delle sue prerogative e competenze. Si tratta di una sorta di *harakiri* che però viene dopo un'eutanasia. Non so quale sia stato il primo dei due atti, perché chi ha deciso per l'eutanasia è stato sicuramente il Governo, al quale va stretto il Parlamento.

DONATI (*Verdi-U*). Si dice eutanasia.

TURRONI (*Verdi-U*). Eutanasia?

PRESIDENTE. Sul senatore Zòrzoli o Zorzòli non so, ma su eutanasia o eutanasia ho qualche certezza.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, lei è maestro. Tra l'altro, mi complimento con lei per l'altissimo ruolo che in questo istante ricopre

(non l'ho potuto fare ieri), ovvero il ruolo di presidente del Senato e non, come di solito, di Vice presidente. Mi complimento con lei e il suo richiamo è ancora più pregnante.

Questa eutanasia è stato il Governo a metterla in atto, perché ad esso va stretto il Parlamento. Le quotidiane esternazioni del Presidente del Consiglio su questa materia sono illuminanti. Ieri ho citato un articolo apparso su un quotidiano, scritto da un sacerdote, consigliere autorevolissimo del Presidente del Consiglio (mi pare si chiami Baget Bozzo); anch'egli riteneva e dichiarava che il Parlamento era un impedimento al libero dispiegarsi dell'iniziativa dei Governi.

Mi permetto di non condividere questo punto di vista né quello dell'autorevole consigliere e tantomeno quello del Presidente del Consiglio, perché ho un'altra idea. Giustamente il relatore prima ha detto che l'idea che abbiamo del Parlamento è diversa da quella che si sta manifestando. L'idea dei Verdi nei confronti del Parlamento e della democrazia è diametralmente diversa da quella del Governo e della maggioranza.

Quindi, per ritornare a queste illuminanti considerazioni del Presidente del Consiglio, mi consenta di definirle addirittura oscuranti, Presidente, nel senso che pretendono di oscurare la nostra democrazia sostituendo al Parlamento con le sue funzioni, l'Esecutivo. Noi su questo siamo contrari.

Già molti colleghi ed io stesso oggi e ieri, in maniera ancora insufficiente a mio parere, abbiamo messo in evidenza l'inaccettabile situazione che si viene a determinare per l'istituzione Senato. Una sorta di pudore induce molti colleghi ad opporsi sottotono, temendo essi che la posizione di contrasto alla riforma proposta dalla maggioranza possa essere intesa come difesa corporativa.

Non è così, difendendo il Senato difendiamo un'istituzione democratica e quindi dobbiamo farlo con maggiore chiarezza ed incisività, senza pensare a cosa si potrebbe dire. Non possiamo essere schiacciati dal timore di posizioni demagogiche e antiparlamentari.

La politica e con essa i rappresentanti dei cittadini devono essere capaci di prendere posizioni e decisioni che possono essere anche impopolari. Signor Presidente, noi non condividiamo questo disegno di legge; non lo condividiamo in nessun aspetto; come Verdi abbiamo presentato – perché questo era il lavoro che avevamo compiuto – alcuni emendamenti che interpretano la posizione della forza politica alla quale ho l'onore di appartenere. Tutto il centro-sinistra allargato ha elaborato una posizione che si riconosce nel documento Amato: faccio riferimento a quella posizione, ma voglio anche riferirmi alla bandiera che noi alziamo.

Devo dire allora che questo disegno di legge aggrava quella situazione difficile determinata dall'articolo 117 della Costituzione che il centro-destra, dopo averlo demonizzato, non ha affatto intenzione di cambiare neanche nelle sue parti più manifestamente sbagliate, a parte la *devolution* su cui torneremo più avanti.

Ebbene, Presidente, si disegna un sistema intricato di competenze a geometria variabile, secondo le quali la Camera esamina i disegni di legge

di cui all'articolo 117, secondo comma, che si riferiscono alle competenze esclusive dello Stato, mentre al Senato sono riservate – salva la possibilità di richiedere l'esame di proposte di legge esaminate dall'altro ramo del Parlamento – la possibilità di esprimersi e svolgere la propria azione legislativa con disegni di legge concernenti la determinazione di principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, vale a dire le materie concorrenti.

Qui, signor Presidente, si può dire che casca l'asino. Cerco di sempre di collegare le questioni di cui ci occupiamo con la realtà delle cose, con i fatti, perché le norme di legge e le Costituzioni riguardano gli uomini, le azioni che si compiono, riguardano la vita di ciascuno.

Ebbene, tra le materie concorrenti, in cui la potestà legislativa spetta alle Regioni, salva la determinazione dei principi fondamentali che è riservata allo Stato e quindi al Senato federale, trovo il cosiddetto governo del territorio. Pochi giorni or sono si è tenuto un seminario sulla gestione del governo del territorio in riferimento al nuovo Titolo V della Costituzione e alla nuova formulazione dell'articolo 117.

Chi può dire che nel governo del territorio non rientrino materie quali la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali? Il territorio è fatto di beni culturali e di elementi ambientali quali fiumi, montagne e laghi. Il lunghissimo testo in esame sostituisce, ahimè, un breve articolo della Costituzione composto di parole chiarissime: i beni culturali e ambientali sono menzionati dall'articolo 117, secondo comma. Il nuovo testo è confuso, perché di queste materie si dovrebbe occupare la Camera dei deputati ma esse sono intrinsecamente e inscindibilmente legate al governo del territorio.

Non si governa il territorio senza occuparsi dei beni culturali, ad esempio delle strade storiche o dell'assetto dei filari storici degli alberi. Pensiamo alla centuriazione romana, un bene storico e culturale che occupa migliaia di ettari nel nostro Paese: se dobbiamo legiferare in maniera di governo del territorio, non possiamo non legiferare in materia di beni culturali.

Come possiamo occuparci della centuriazione se essa rientra tra le materie esclusive dello Stato, in cui l'iniziativa legislativa compete alla Camera dei deputati? E al tempo stesso come può una legge di principio sul governo del territorio non occuparsi di questa materia che rientra nelle competenze del Senato? È un pasticcio, di cui ci accorgeremo quando ci misureremo sulle cose degli uomini, che riguardano la vita di ciascuno di noi.

La tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali di cui alla lettera s) dell'articolo 117 è materia di competenza esclusiva dello Stato. Ho fatto l'esempio della centuriazione per sottolineare l'importanza del nostro emendamento che evita l'errore di ridurre il Senato ad un ruolo assai modesto.

* VILLONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (DS-U). Signor Presidente, intervengo anzitutto per dare una risposta alla nuova rata della relazione del collega D'Onofrio. Penso che avessi qualche ragione ieri nel sottolineare la possibile interferenza di questo articolo con la successiva materia oggetto dell'articolo 32. Abbiamo comunque deciso di andare avanti così e devo prendere atto dell'orientamento che è stato assunto.

Nelle considerazioni iniziali, al relatore sembra che non si abbia consapevolezza del fatto che non stiamo disciplinando il Senato attuale, non stiamo sottraendo mattoni ad un edificio vecchio, ma stiamo costruendo un edificio nuovo; è vero e di ciò siamo consapevoli, ma con le altre affermazioni del senatore D'Onofrio è più difficile concordare.

Quando il collega D'Onofrio afferma che non abbiamo più due rami del Parlamento, vorrei ricordargli che abbiamo però un Parlamento, allo stesso modo in cui negli Stati Uniti c'è un Congresso del quale nessuno dubita facciano parte la Camera dei rappresentanti e il Senato; così come avviene in tutti i sistemi federali. Non abbiamo un Parlamento e una sorta di bidone vuoto, come a volte sembrerebbe di capire. Mi rendo conto che il relatore D'Onofrio ci vuole assolutamente vendere l'idea, proposta dalla maggioranza, di un Senato fortissimo.

Quando ero studente al primo anno di giurisprudenza e preparavo l'esame di diritto privato ricordo di aver studiato l'istituto del *dolus bonus*, che il relatore sicuramente conosce, concernente l'attività del venditore che in ogni modo cerca di vendere il prodotto. Il fatto che il *dolus* fosse *bonus* o *malus* dipendeva anche dalla qualità del venditore.

Devo ritenere che in qualche caso ci troviamo di fronte al *dolus malus*, giacché il collega D'Onofrio non è sicuramente tra quei venditori che non hanno consapevolezza delle qualità del prodotto che vendono. Pertanto, non ci venga a dire ciò che non è suscettibile di essere acquistato da un compratore accorto, come qualcuno di noi in quest'Aula riesce ancora ad essere.

Vorrei sottolineare che qualunque ragionamento viene svolto, per un obiettivo di efficienza istituzionale, deve comunque basarsi su un modello. Se manca un ragionamento sistematico ciò che porremo in essere non funzionerà. Non ci possiamo fermare di fronte al fatto che trattiamo una materia complessa; anzi, dobbiamo fare maggiore attenzione affinché a causa del carattere complesso dell'argomento trattato non si arrivi ad una maggiore confusione.

Il collega D'Onofrio, in tono derisorio, ci dice che qualcuno ha proposto di far sedere in Senato i consiglieri comunali e di quartiere. Certo, se avessimo proposto, nell'ambito della composizione mista, la presenza dei consiglieri comunali e di quartiere, avremmo avuto le idee confuse e saremmo stati giustamente definiti mentalmente disturbati, come una nota categoria di funzionari pubblici secondo un'autorevole opinione. Noi però non abbiamo proposto niente del genere, bensì la presenza dei Presidenti delle Regioni e dei Sindaci delle maggiori città. È gente che

ha poco a che fare con i consiglieri comunali e di quartiere. Si trattava di una proposta la cui natura sistematica reggeva.

Dimostri ora il relatore, se può, che il Senato da lui proposto è più forte di quello che noi proponevamo con la presenza di tutti i maggiori esponenti del mondo delle autonomie locali. È una cosa che nessuno in questo Paese è disposto a comprare. A chiunque io abbia detto che noi avevamo proposto la presenza in Senato di Formigoni, Veltroni, Fitto e Albertini mentre ci veniva ribadito che il vero Senato forte è quello che si elegge insieme ai consiglieri regionali, ha manifestato sconcerto e al massimo ilarità. Mi pare che l'opinione pubblica, anche non particolarmente esperta, non sia disposta ad acquistare questo prodotto. Nemmeno il *dolus malus* riesce a convincere questa opinione pubblica all'acquisto.

Il collega D'Onofrio ha fatto poi l'elenco delle seconde Camere rispetto alle quali questo Senato appare più forte. Peccato che omette di precisare che sono quelle che la dottrina unanimemente ritiene in sostanza inesistenti e non cita invece quelle seconde Camere alte, più forti non soltanto di quella da lui proposta ma persino del Senato così come è attualmente. Quindi, nei sistemi federali esistono anche queste seconde Camere alte, che non rispondono alla volontà di un Primo Ministro assoluto ma alle comunità territoriali. Probabilmente ognuno rimarrà della sua opinione.

Crede che la tesi della maggioranza sia del tutto priva di fondamento e ritengo di aver sufficientemente argomentato il tentativo di distruggere l'istituzione nazionale Senato con una scelta che non ne sottolinea il peso politico-istituzionale e non è nell'interesse del Paese.

Noi avevamo interesse alla scelta federalista forte, che è quella di un Senato forte, non quella che hanno fatto i colleghi della maggioranza.

Ma veniamo adesso al punto che più ci riguarda. Nel definire queste procedure di formazione delle leggi, noi abbiamo due elementi, due valori contrapposti, per così dire: l'efficienza del processo decisionale da un lato, che ovviamente è un valore, perché non possiamo non tener conto del fatto che bisogna favorire che il sistema produca delle scelte, e però dall'altro la valorizzazione delle diversità. Che lo facciamo a fare un sistema federale se non riusciamo a valorizzare le diversità? Sono due valori palesemente in contraddizione l'uno con l'altro, che vanno quindi contemperati, ed io credo che non sia efficace la soluzione che ci propone il relatore e che si traduce in questo articolo 12, che sostanzialmente rimane quello che è. Ritengo che siano più efficaci le soluzioni da noi proposte.

Voglio sottolineare, signor Presidente, soprattutto alcuni punti che poi ci ritroveremo in prospettiva. Il relatore dice che questo impianto risponde alla nostra esperienza europea, al riparto cartesiano delle competenze. In questo c'è una parte di vero, però ricordo al relatore che anche nell'esperienza europea e nel riparto cartesiano delle competenze, in realtà il funzionamento non è mai in termini assoluti, perché la flessibilità è un'esigenza insopprimibile e la sussidiarietà, come giustamente lui stesso ha richiamato, è un qualcosa con cui il sistema deve fare i conti. Per cui il riparto cartesiano delle competenze non è mai vero sino in fondo; non è

così che funziona nei fatti. O si va per clausole generali, o si va davanti ad un giudice di costituzionalità, che è quello che sta accadendo ora, e non è una soluzione efficace, perché ci si va con tutti i limiti propri, tipici e inevitabili di un giudizio di costituzionalità.

Ultimissime, veloci considerazioni. Sull'emendamento dei colleghi Malan e Boschetto riconosco che si tratta di un miglioramento parziale. Rispetto ai problemi posti è sicuramente una soluzione preferibile anche se insufficiente.

Volevo invece richiamare l'attenzione del relatore su due successivi emendamenti, sui quali tornerò, ma intanto vorrei che il relatore mi ascoltasse e ci riflettesse. Per quanto riguarda l'emendamento 12.532a (testo 2), del senatore Calderoli, esso è un emendamento significativo, ma io starei attento ad andare per un'elencazione di richiami normativi.

Capisco il senso, però cerchiamo di vedere bene se esiste un problema. Il relatore giustamente afferma che non si può ampliare a dismisura l'area delle competenze concorrenti. D'accordo, ma in realtà quel richiamo di tipo generale fatto nel testo della Commissione, ovviamente non incide su quello che è l'assetto generale.

PRESIDENTE. Senatore Villone, mi scusi, ma il suo tempo è abbondantemente scaduto. Eventualmente lei potrà nuovamente intervenire in sede di dichiarazione di voto, quanto arriveremo all'emendamento 12.532a (testo 2).

VILLONE (DS-U). Va bene, signor Presidente. (*Applausi dei senatori Manzione e Zancan*).

GUBERT (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (UDC). Signor Presidente, gli amici della Lega dicono di no, ma se riflettessero dovrebbero dire di sì. Confesso di essere stato fra quelli che si aspettavano che da questa legislatura nascesse veramente una riforma in senso federale dello Stato, date le premesse, mentre non mi pare che ciò accada.

Ringrazio il relatore per gli apprezzamenti che ha voluto esprimere e per l'esame degli emendamenti che ha voluto fare, però ritengo che non possiamo nasconderci di fronte al fatto che oggi questo Senato ha molti più poteri di quelli che avrà domani e il modo in cui si sarà eletti domani in rappresentanza dei nostri colleghi non sarà molto diverso da quello con cui siamo eletti oggi.

Infatti, si tratterà sempre di collegi di tipo regionale, di un voto diretto, quindi non vi sarà alcuna rappresentanza degli enti che rappresentano le comunità territoriali.

Presidenza del vice presidente DINI

(Segue GUBERT). Quella attuale è una situazione in cui i rappresentanti delle comunità regionali possono esprimersi su tutte le leggi dello Stato, sui bilanci, sulla fiducia, sull' idoneità del Capo del Governo a governare, cioè oggi possiamo farlo, mentre domani qui non potremo più farlo: dovremo, anzi, dovranno coloro che ci saranno semplicemente esprimersi sui principi di fondo per l'esercizio delle competenze concorrenti. E non sarà neppure necessario farle, queste leggi, perché la Corte costituzionale ha già detto che i principi di riferimento possono essere desunti anche dalla legislazione vigente e tali principi non necessitano di ulteriori ed appositi atti normativi per poter essere vigenti.

Allora, la proposta di sopprimere l'articolo 12 nasce proprio da questa incapacità di votare contro l'ideale a cui ho sempre fatto riferimento, che è l'ideale secondo il quale lo Stato è sussidiario delle comunità regionali, così come l'Europa è sussidiaria dello Stato e come le comunità regionali sono sussidiarie di quelle di livello più basso.

Votando questo articolo praticamente si consacra il minor potere politico dei rappresentanti delle comunità regionali: io credo che sia un errore, mi meraviglia che lo facciano la Lega Nord e tutti i veri autonomisti, e me ne dispiaccio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.11, presentato dal senatore Gubert, identico agli emendamenti 12.58, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori, 12.74, presentato dal senatore Villone e da altri senatori, e 12.500, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 12.800/1, 12.800/2 e 12.800/3 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.800/4.

* BASSANINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, come i colleghi sanno il subemendamento 12.800/4 del collega Passigli interviene su un emendamento, il 12.800 del sottoscritto e del collega Manzella, che propone al Senato, nel momento nel quale cominciamo ad esaminare la riforma dell'architettura istituzionale delineata dalla Costituzione, una scelta sicuramente diversa da quella che la maggioranza ha preferito; e sicuramente diversa anche da quella che in linea di principio noi preferiremmo, che è quella di un sistema parlamentare in versione non assembleare, con pre-

mierato forte ma sul modello britannico, non con premierato assoluto e onnipotente.

Di fronte alla scelta della maggioranza, noi riteniamo un'opzione utile da esaminare, perché certamente più equilibrata e quindi più in grado di garantire i fondamenti di un sistema liberaldemocratico, la forma di governo presidenziale classica, quella che da duecento anni è sperimentata, con risultati non irrilevanti, negli Stati Uniti.

Tornerò su questo al momento opportuno: qui stiamo solo parlando del subemendamento 12.800/4. Il collega Passigli propone (e lo ringrazio), considerata la realtà del sistema italiano, di eleggere il Presidente della Repubblica a Capo del governo con un sistema a doppio turno. I presentatori dell'emendamento principale non hanno difficoltà a dichiararsi d'accordo con questo subemendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.800/4, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

L'emendamento 12.800/5 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 12.800/6, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Gli emendamenti 12.800/7 e 12.800/8 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.800.

* BASSANINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, non avendo illustrato l'emendamento 12.800 vorrei brevemente motivarne le ragioni. Ho avuto l'impressione che il relatore si sia fermato sulla sola prima parte. È vero, la prima parte di questo emendamento delinea la ripartizione delle funzioni tra le due Camere secondo un modello, da noi peraltro argomentato in sede di discussione generale, basato su una competenza bicamerale e su una competenza prevalente della Camera; si tratta di un sistema che a noi sembra più semplice e al quale peraltro si avvicina la maggioranza con l'emendamento 12.527 (testo 2) dei senatori Malan, Boschetto e Pastore.

È infatti chiaro che nel momento in cui la maggioranza propone che il Governo possa sempre far diventare di competenza bicamerale una legge di competenza prevalente del Senato in sostanza si avvicina abbastanza ad un modello che vede una ripartizione tra due gruppi di competenze legislative: una bicamerale paritaria e l'altra invece prevalentemente della Camera.

Su questo punto le distanze si stanno quindi attenuando, dopo il parere favorevole all'emendamento 12.527 (testo 2).

Con l'emendamento 12.800 noi proponiamo invece un'opzione diversa in merito alla forma di Governo. Cari colleghi, se la maggioranza continua ad insistere su una forma di Governo che non ha riscontri ma solo qualche allusione a quello che per un certo breve periodo è stato il modello israeliano, senza però corrispondergli pienamente (e come sapete poi in Israele tale modello non ha funzionato ed è stato abbandonato), se la maggioranza insiste su una forma di elezione diretta del Capo del Governo, noi allora gli contrapponiamo l'unico modello democratico basato sull'elezione diretta o sostanzialmente diretta del Capo del Governo e su una democrazia di mandato che è il sistema presidenziale all'americana. Esso ha una sua coerenza e un forte equilibrio.

Vedete, il Presidente degli Stati Uniti è Capo del Governo ed ha grandi poteri, ma non può sciogliere le Camere e non può porre la fiducia sulle leggi per condizionarne l'approvazione da parte del potere legislativo. Ieri, lo abbiamo appreso dai giornali, i senatori John Kerry e John Edwards, nel pieno della campagna elettorale per le primarie, si sono precipitati a Washington perché il Senato votava su una questione rilevante, cioè la possibilità per i privati di detenere armi di guerra. E il Senato, disattendendo l'opinione del presidente Bush, ha prorogato il divieto di detenere tali armi. Come sempre, il Senato si è espresso liberamente e il presidente Bush non ha potuto porre la questione di fiducia per far passare la legge, né tanto meno minacciare il Senato di scioglimento anticipato se non l'avesse approvata.

Quello è un sistema equilibrato anche perché prevede, come noi proponiamo, un potere di veto sulle leggi da parte del Presidente superabile dal Parlamento solo a maggioranza qualificata; ma tale potere, puramente negativo, è equilibrato da un potere negativo altrettanto forte di cui il Senato dispone con il cosiddetto *advice and consent*, cioè con la possibilità di negare l'approvazione alle nomine di Ministri, ambasciatori e capi di agenzie; il dissenso del Senato costringe il Presidente a cambiare designazione.

Questo modello ha il suo equilibrio. Può darsi che sia più o meno adatto al sistema politico europeo, però se vogliamo andare verso un modello in cui i cittadini scelgono direttamente il Capo del Governo, è questo il sistema che garantisce il pluralismo delle istituzioni, ed evita di consegnare un potere assoluto nelle mani di un uomo solo. Il Presidente degli Stati Uniti è un uomo potente, ma non gode di un potere assoluto perché ha di fronte a sé contropoteri o poteri altrettanto forti, ed autonomi dalla sua volontà, persino quando il voto degli elettori ha mandato al Congresso una maggioranza della sua stessa parte politica.

Noi invitiamo i colleghi a ragionare su questo modello. Non lo abbiamo proposto, come dice il relatore, per non farne nulla. Noi siamo veramente convinti che, rispetto ad un modello che dà veramente poteri incontrollati ed assoluti al Primo Ministro, che lo fa eleggere in pratica direttamente e gli consente di ricattare la Camera dei deputati per ottenere

l'approvazione delle leggi con la minaccia di scioglimento, allora è meglio andare verso una forma di Governo di tipo presidenziale.

Siccome questa proposta è fatta seriamente, chiedo anche – perché sia chiaro chi è a favore e chi è contro – che si voti mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Chiedo dunque al relatore e al rappresentante del Governo se confermano il parere contrario già espresso.

D'ONOFRIO, *relatore*. Confermo il parere contrario.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bassanini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.800, presentato dai senatori Bassanini e Manzella.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.801, presentato dai senatori Bassanini e Manzella.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.27, presentato dal senatore D'Amico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.69, presentato dal senatore Vitali.

Non è approvato.

L'emendamento 12.504 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.500.

Metto ai voti l'emendamento 12.503, presentato dal senatore Cavallo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.73, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.505.

* BASSANINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, l'emendamento del senatore Sodano, anche se per molti versi apprezzabile, è il primo emendamento che apre un problema di cui voglio cominciare a parlare perché si porrà in modo concreto sulla base dei pareri espressi dal relatore.

Si tratta del problema del regime delle leggi in materia di diritti di libertà, (Parte I, Titolo I della Costituzione) e la questione è molto rilevante. Fino ad ora, il problema non si è posto perché il testo del Governo, il testo della Commissione, e ancor prima il testo dei quattro saggi di Lorenzago, stabilisce che le materie per le quali la Costituzione prevede una riserva di legge, sono disciplinate con leggi bicamerali. Devono quindi essere approvate dalla Camera e dal Senato. Viceversa, noi andiamo, sulla base del parere del relatore, verso un sistema in cui solo alcune – poche – delle leggi nelle materie coperte da riserva di legge saranno ancora bicamerali.

Chiederei anche l'attenzione del presidente Nania perché si tratta di una questione che ritengo abbastanza centrale.

L'articolo 13 della Costituzione afferma che la libertà personale è inviolabile, poi però sempre la Costituzione precisa che è la legge che stabilisce i casi e i modi nei quali un individuo può essere privato della libertà personale. Secondo il Costituente la garanzia stava nel fatto che decideva il legislatore, cioè due Camere, entrambe elette con la proporzionale, e che il Governo non poteva condizionare con il voto di fiducia e la minaccia di scioglimento.

Nel testo del Governo continua ad essere così, nel testo che ci avviamo ad approvare in forza del successivo emendamento del senatore Calderoli si dispone invece che le leggi in materia di restrizione della libertà personale sono a prevalenza della Camera, quindi leggi per le quali, ad esempio, un Ministro della giustizia può chiedere a nome del Governo alla Camera, con il voto di fiducia, di votare quella certa legge altrimenti la Camera è sciolta.

Ma qui non siamo in una materia dove può legittimamente prevalere la logica maggioritaria, qui siamo in materia di garanzie in senso stretto, di diritti e libertà dei cittadini. E si vorrebbe che quel meccanismo di garanzia che il Costituente aveva identificato nel voto di due Camere elette con la proporzionale, nelle quali quindi anche le minoranze erano rappresentate largamente, può essere del tutto vanificato visto che in ultima analisi deciderà una Camera eletta con il maggioritario, e magari sotto la minaccia dello scioglimento, se non fa quello che il Governo vuole.

Ma, così, come siamo garantiti per il futuro? Siamo sicuri che una situazione di questo genere non creerà un serio problema? Nel momento in cui parliamo di garanzie democratiche – abbiamo posto come cruciale il problema dell'adeguamento delle garanzie democratiche – dovremmo accettare invece un arretramento grave che deriva dal fatto che le leggi previste dalla Costituzione che disciplinano il contenuto dei diritti di libertà diventano leggi monocamerale?

Penso che questo non sia accettabile ed è la ragione per cui – lo dico senza polemica – non voterò l'emendamento 12.505 dei senatori Sodano Tommaso e Malabarba, per altri versi pregevole: anch'esso, come molti successivi, non si è posto questo problema, che invece si erano posti – almeno in questo caso eravamo d'accordo – i quattro colleghi che si sono riuniti a Lorenzago e il testo del Governo. Questa deve essere necessariamente materia bicamerale, perché attiene al cuore del sistema delle garanzie, i diritti di libertà dei cittadini scritti negli articoli da 13 a 34 della Costituzione. (*Applausi del senatore Vitali*).

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, noi Verdi abbiamo presentato un emendamento analogo a quello dei colleghi Sodano Tommaso e Malabarba. Mi permetto di illustrarne alcuni aspetti, perché, pur nella differenziazione dei ruoli delle due Camere, riteniamo vi siano questioni che riguardano i diritti dei cittadini che hanno la necessità di essere affrontate da entrambi i rami del Parlamento.

Quali sono queste questioni, individuate sia nell'emendamento dei colleghi Sodano Tommaso e Malabarba, sia nel nostro emendamento?

Voglio richiamare quanto ho sentito dire poc'anzi dal relatore (non me ne voglia per quanto sto dicendo), il quale ha affermato che non ama leggere gli emendamenti molto lunghi. Noi non amiamo leggere i te-

sti degli articoli molto lunghi, ma lo facciamo con grande attenzione, tant'è vero che presentiamo emendamenti su di essi e li commentiamo.

Quali sono gli articoli che secondo questi due emendamenti, simili ma non identici, sono riservati ad entrambe le Camere? Le materie indicate dall'articolo 79 della Costituzione, e cioè l'amnistia e l'indulto. A tale proposito, ritengo opportuno e necessario che l'esame non si risolva nella Camera che ha un ruolo eminentemente politico, ma interessi anche la Camera che svolge un maggior ruolo di garanzia, come pure, signor Presidente, su materie che riguardano la moneta, la tutela del risparmio, i mercati finanziari, la tutela della concorrenza (sulla quale peraltro abbiamo visto che sono stati presentati altri emendamenti da parte di colleghi) e la perequazione delle risorse finanziarie.

Sono queste le materie comprese nella lettera *e*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Insieme con quelle, riteniamo opportuno e necessario che vengano riservate all'esame di entrambe le Camere, quindi non solo o non prioritariamente della Camera politica, come è previsto dal nuovo articolo 70 del testo licenziato dai lavori della Commissione, anche le materie che riguardano la lettera *l*), cioè la giurisdizione e le norme processuali, l'ordinamento civile e penale e la giustizia amministrativa.

I motivi sono facilmente intuibili e li ha detti il senatore Bassanini nel suo intervento; ritengo siano tutte questioni che riguardano i diritti dei cittadini, la loro libertà, il modo in cui essi conducono la loro vita ed esercitano i loro diritti. Ebbene, per questo riteniamo che anche il Senato, e quindi quella delle due Camere che ha un ruolo di garanzia, debba essere protagonista al pari dell'altra.

Le ultime due questioni riguardano le leggi di revisione costituzionale di cui all'articolo 138 e le modifiche territoriali; infatti, le modifiche territoriali di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione riguardano anch'esse logicamente ogni cittadino e ogni rappresentante del popolo.

Probabilmente, questo articolo 70 poteva essere scritto meglio, essere maggiormente preciso in taluni suoi aspetti; però, quel che è importante è il concetto che noi vogliamo affermare: a nostro avviso, i diritti devono essere di competenza di entrambi i rami del Parlamento. Mi riferisco ai diritti che riguardano i cittadini e la loro libertà, le risorse con cui viene svolta al loro riguardo tutta l'attività che appartiene allo Stato, attraverso la ripartizione dei fondi e la legge di bilancio.

Per queste ragioni, noi voteremo a favore dell'emendamento 12.505, presentato dai senatori Tommaso Sodano e Malabarba, avendo noi presentato un emendamento simile, il successivo 12.60, sul quale pure annuncio il voto favorevole.

PASTORE (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (FI). Signor Presidente, vorrei chiarire il passaggio che in particolare il senatore Bassanini ha giustamente, dal suo punto di vista, enfatizzato, ma che si basa su un equivoco di fondo.

Nel testo proposto dal Governo e licenziato dalla Commissione non si prevedeva assolutamente che le materie oggetto di riserva di legge sulla base delle norme contenute nella Costituzione, prima e seconda parte, fossero in quanto tali, in quanto previste come riserva di legge, di competenza bicamerale. Nel testo del disegno di legge, al terzo comma dell'articolo 12, si dice che sono bicamerali tutti i casi in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o, come aggiunto poi dalla Commissione, alla legge della Repubblica.

Questa formula è sempre stata pacificamente intesa come riferentesi a quelle situazioni dove è espressamente indicato il rinvio alla legge dello Stato. Sono tutte situazioni presenti nella seconda parte della Costituzione per un motivo molto semplice (escluso il caso dell'articolo 33 della Costituzione dove si dice che la legge dello Stato ordina le università), perché per il legislatore del 1948 l'essenziale non era la competenza dello Stato o delle Regioni ma era che vi fosse una riserva di legge, cioè che la fonte giuridica che doveva regolamentare una determinata situazione fosse una legge. Nella seconda parte poi si stabiliva chi fossero gli organi preposti a formulare le leggi, in linea principale il Parlamento e la potestà concorrente di allora, le Regioni, per le norme di dettaglio.

Questa era la situazione del 1948, che si è riprodotta anche nella novella del Titolo V. La riserva di legge non è stata toccata dalla novella del Titolo V. Il legislatore però nella seconda parte della Costituzione, posto che aveva individuato leggi dello Stato e leggi regionali, ha ritenuto in molte ipotesi di fare riferimento alla legge dello Stato ed il testo del Governo confermato dalla Commissione fa riferimento a queste fattispecie che sono state sviluppate, per chiarezza e per evitare equivoci quali quelli nei quali è caduto il collega Bassanini, negli emendamenti che il relatore ha accolto del collega Calderoli e dei senatori Malan e Boschetto, riformulati congiuntamente.

Mi sembra, quindi, che non vi sia alcun arretramento da parte della maggioranza. Quanto al problema che pone il collega Bassanini, mi rendo conto che ci sia una preoccupazione; però tutto sommato mi fa piacere che ora si veda nel Senato una certa forma di garanzia, mi fa piacere che questa idea stia entrando nel dibattito anche da parte dell'opposizione.

Voglio dire però che il disegno di legge adottato dal Governo fa riferimento agli elenchi previsti nei commi secondo e terzo dell'articolo 117 della Costituzione. Con riferimenti non precisi, non specifici, non dettagliati, con formule generiche riferite a istituti senz'altro fondamentali ma che possono portare a difficoltà applicative ed interpretative, mi sembrerebbe di non rendere un buon servizio al sistema legislativo.

Voglio far presente però ai colleghi – e riprendo quanto dicevo all'inizio – che la riserva di legge senza ulteriore qualificazione nasce da un'esigenza di riservare a questa fonte del diritto gli spazi di regolamentazione di sfere più o meno fondamentali che riguardano la vita collettiva.

A definire quale sia il tipo di legge, quale sia l'organo che la emana, in quale modo si arrivi a produrre una legge e quindi ad un eventuale sindacato di costituzionalità da parte della Corte, che è quello che ci interessa, provvede la seconda parte della Costituzione.

Noi non proponiamo di cancellare la Corte costituzionale, per cui ove vi fosse un abuso della legge statale, ancorché emanata e approvata da una sola Camera, in una materia così delicata, essa resterebbe totalmente soggetta al sindacato della Corte costituzionale.

Ebbene, io credo che debba essere valorizzato l'aspetto sistemico, che abbiamo cercato di curare per quanto possibile e con tutti i difetti di questo mondo, rispetto ad esigenze che possono essere comprese ma che porterebbero ad un pasticcio legislativo che personalmente non mi sento di condividere.

Voglio anche aggiungere che l'esigenza di una riforma generale, avanzata dal senatore Bassanini e da tanti altri colleghi, è avvertita solo in questa sede perché prima questa materia non era indicata o addirittura era indicata come competenza della sola Camera. A me sembra che queste preoccupazioni, pur legittime, non modifichino la valutazione complessiva del testo del disegno di legge e il parere del relatore.

D'ONOFRIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, vorrei anzitutto fare una precisazione ai colleghi Turroni e Tommaso Sodano: il vigente articolo 79 della Costituzione prevede che l'amnistia e l'indulto siano concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera. La norma costituzionale prevede di per sé un procedimento bicamerale con maggioranze qualificate e non occorre prevedere alcunché di nuovo.

Vorrei tranquillizzare i colleghi: l'amnistia e l'indulto non potranno essere deliberati soltanto dalla Camera dei deputati. Poiché il Senato federale cui stiamo dando vita è una delle due Camere, non nel senso dell'antico bicameralismo ma nel senso del nuovo ordinamento costituzionale, non ho alcun timore che le leggi di amnistia e di indulto possano non essere approvate da entrambe le Camere con maggioranze qualificate.

La questione dei diritti civili sollevata dal collega Bassanini è molto complicata, qualunque criterio si scelga. La Costituzione vigente ha un contesto legislativo complessivo all'interno del quale, prima della riforma del Titolo V, la legge era soltanto atto delle due Camere e non esistevano, se non in casi precisi, quali ad esempio le leggi costituzionali o le leggi di amnistia e indulto, atti legislativi delle due Camere approvati con maggioranze particolari. Stiamo andando verso un sistema in cui la legge può essere oggetto di deliberazione della sola Camera dei deputati, del solo Senato della Repubblica, delle due Camere o delle Regioni e la questione diventa molto complicata.

Non c'è dubbio che vi è necessità di un raccordo tra la prima e la seconda parte della Costituzione, ma qualunque criterio adottiamo – ad esempio, quello della divisione in titoli della prima parte – ciascuna partizione non soddisfa l'esigenza cui ha fatto riferimento il collega Bassanini. Se pensiamo ai rapporti civili, che riguardano più direttamente le libertà fondamentali, tra di essi vi è anche l'articolo 23, secondo cui nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

La materia tributaria è ripartita tra il centro, le Regioni e gli enti locali sulla base del federalismo fiscale ed è complicato affermare che questa è una legge bicamerale. In materia di federalismo fiscale c'è già una norma che copre tutte le leggi inerenti alla potestà impositiva. Nella riserva statale di cui all'articolo 117 della Costituzione c'è una logica che abbiamo seguito: tra le competenze esclusive dello Stato ci sono quelle relative ai codici civile e penale e di procedura, molte materie riguardanti la giurisdizione, molte materie riguardanti diritti fondamentali che ineriscono ad attività giurisdizionali o di procedura penale.

Da questo punto di vista, diventa complicato stabilire se una materia è di pertinenza dello Stato oppure delle due Camere. È un'interpretazione che modifica sostanzialmente l'impianto teorico del Titolo V della Costituzione. Non che non si possa fare, ma noi non l'abbiamo fatto. Da questo punto di vista c'è un difetto che è la conseguenza di un comportamento coerente.

La materia dell'ordine pubblico, per esempio, ha rappresentato motivo di scontro selvaggio all'interno di quest'Aula tra coloro che sostenevano la competenza esclusiva delle Regioni a livello locale e coloro che difendevano il principio della salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza a livello nazionale. Gran parte dei diritti fondamentali inerisce a poteri della polizia: vogliamo renderli bicamerali in modo che la sicurezza pubblica, che dovrebbe essere parte centrale dell'attività di Governo, non lo sia più, dovendosene occupare una Camera con la quale il Governo non ha rapporti?

Ogni volta che cerchiamo di trasferire principi e competenze contenuti nella prima parte della Costituzione nel contesto della competenza legislativa prevista dalla riforma nascono dei problemi. Sottolineo ciò non per esprimere soddisfazione per il fatto che non si può cambiare nulla, ma per dimostrare che non è facile prendere in blocco la questione dei diritti civili e delle libertà fondamentali per considerarla oggetto di un'attività legislativa bicamerale.

Il collega Fassone ha giustamente detto che in questa materia la garanzia costituzionale risiede nella Corte costituzionale e nella magistratura. I poteri sono quasi tutti esercitabili su ordine dell'autorità giudiziaria. Non è importante che a decidere sia la Camera o il Senato, ma il fatto che esista un sistema di garanzie nel quale l'autorità parlamentare appare circondata da istituti di garanzia esterni, quali appunto la magistratura e la Corte costituzionale.

In ogni caso, se vi fosse una riflessione puntuale, riferita a singoli articoli della Costituzione e a questioni particolari, che non mette in discussione l'impianto fondamentale del Titolo V, non vi sarebbero contrarietà di principio. Siamo contrari a considerare le libertà in quanto tali, le riserve di legge in quanto tali, le immunità personali in quanto tali, perché proprio in quanto tali fanno parte della potestà legislativa riservata allo Stato.

È questa la garanzia che abbiamo ritenuto di esprimere e alla quale molti colleghi hanno fatto riferimento quando ho indicato la volontà di trasferire alla competenza dello Stato altre materie che non sono contemplate.

Occorre anche intendersi. Infatti, se si ritiene che la garanzia sia rappresentata da una riserva a favore dello Stato, abbiamo seguito un impianto legislativo di questo tipo. Se però esistono singole questioni, particolarmente sentite, siamo disposti a parlarne, soprattutto in riferimento alle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore D'Onofrio e prego i colleghi di ridurre il brusio, perché durante gli ultimi interventi del relatore e del senatore Pastore non è stato possibile ascoltare bene le considerazioni svolte.

Metto ai voti l'emendamento 12.505, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.60.

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, ritengo che la questione esaminata dall'emendamento 12.60 sia fondamentale. Personalmente la considero una questione di libertà e mi chiedo perché non sia stata posta. Probabilmente ciò non è avvenuto, collega Pastore, perché il testo del Governo e quello della Commissione non sollevavano questo problema. Ritengo pertanto opportuno rileggere il testo perché altrimenti non ci capiamo.

Il testo stabilisce che la funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere (bicameralismo paritario) nei seguenti casi: esame dei disegni di legge concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, il sistema di elezione della Camera e del Senato e in ogni altro caso in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato.

Allora, abbiamo a mente questo. Leggo l'articolo 13 della Costituzione, che dice: «La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi

altra restrizione della libertà personale (...) se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge».

Esistono centinaia di volumi che il presidente Pastore conosce benissimo perché è un esperto, che ci dicono che la riserva di legge, questo espresso rinvio alla legge, è il cuore di questa garanzia. Certo, la libertà personale è inviolabile, ma poi i casi e i modi in cui può essere compressa, si può avere la restrizione, sono quelli disciplinati dalla legge.

Come ragionò il Costituente e come ragionano e hanno ragionato per cinquant'anni la dottrina e la giurisprudenza? Dove sta questa garanzia? Sta nel fatto che la legge non è un atto, non è un provvedimento amministrativo, non è un atto di un Ministro, che può essere più o meno affidabile, perché non possiamo sapere chi governerà. La legge è un atto del Parlamento, adottato, sin qui, da due Camere, che devono convergere nell'approvazione dell'atto legislativo e, agli occhi del Costituente e per cinquant'anni, da due Camere elette con il sistema proporzionale.

Abbiamo deciso, il Parlamento e il popolo sovrano con *referendum*, di passare ad un sistema maggioritario. Benissimo, siamo d'accordo: il sistema maggioritario facilita la formazione di maggioranze, consente a chi vince le elezioni di attuare il proprio programma, ma una cosa è l'attuazione del programma di Governo e una cosa sono i diritti e le libertà. Nell'attuazione del programma è giusto che prevalga la logica maggioritaria e che una maggioranza relativa venga, per così dire, sovrappesata diventando maggioranza assoluta in Parlamento. Ma dove sono in gioco i diritti e le libertà?

E allora, il procedimento deve garantire la formazione di regole rispettose dei diritti delle minoranze, chiunque sia. Colleghi, oggi voi sedete sul banco della maggioranza, ma domani? E allora, cari colleghi, questo è il problema. Abbiamo un sistema ormai maggioritario, ma c'è di più. La maggioranza si accinge a varare un sistema in cui una delle due Camere sarà soggetta ad una ferrea regola maggioritaria, perché quando il Governo deciderà di porre la questione di fiducia, la Camera non potrà far altro che approvare, altrimenti quasi sicuramente sarà sciolta.

Allora, è importante che certe leggi restino bicamerali, come quella che ho ricordato, che stabilisce quando si può limitare la libertà personale. Il fatto che resti bicamerale è una garanzia fondamentale, perché il Senato è in grado di decidere fuori da una logica ferrea di maggioranza. Lo stesso vale in alcuni altri casi.

Posso essere d'accordo con il relatore: vogliamo enumerarli uno ad uno, e non elencarli in modo indiscriminato? Enumeriamoli uno ad uno. Vogliamo riferirci solo ai casi – collega Pastore, sono d'accordo – in cui c'è un rinvio espresso alla legge? Facciamolo.

Dico subito, collega Pastore, che in materia d'informazione questa riserva di legge non c'è altro che per due commi dell'articolo 21, che non credo siano oggetto di polemica, laddove si prevede che «La legge può stabilire (...) che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica», e che «La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e

reprimere le violazioni delle pubblicazioni a stampa» laddove siano contrarie al buon costume.

Quindi, non stiamo facendo una polemica, come spesso ci si accusa, contro il potere mediatico del Presidente del Consiglio. Tra queste riserve di legge non c'è l'articolo 21 della Costituzione, anche se qualcuno potrebbe dire «purtroppo», ma c'è la libertà personale, c'è la libertà di associazione, c'è la libertà di riunione. Vogliamo rimettere la disciplina sostanziale di questi diritti di libertà, e di alcuni altri diritti che sarebbe bene considerare puntualmente, ad una legge adottata da una Camera eletta col sistema maggioritario e della quale il Governo può fare ciò che vuole?

Francamente, credo che così saremmo di fronte ad un grave arretramento rispetto all'attuale sistema costituzionale, quello del 1947-1948, sul terreno delle garanzie, dei diritti e delle libertà, un arretramento al quale credo non ci si possa piegare in nessun modo. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e dei senatori Gubert e Peterlini).*

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, il problema è rilevante e lo riconosce lo stesso relatore.

Egli ammette che vi sia un problema di garanzia, però rileva che, se noi estendessimo il bicameralismo, nel futuro ordinamento, a tutti gli aspetti che riguardano, per esempio, i primi due Titoli, i rapporti etico-sociali e i rapporti civili, come previsto in alcuni degli emendamenti che noi abbiamo presentato, la materia sarebbe così vasta e indefinita da rendere del tutto precaria e incerta quella separazione fra le riserve di legge statale, di competenza regionale e di concorrenza che dovrebbe presiedere al funzionamento delle future Camere.

L'argomento è senz'altro fondato, signor relatore, però non possiamo non cogliere anche che cosa, di riflesso, questo argomento comporti. Infatti, se noi addiveniamo a questa sorta di attestazione di impotenza rispetto a tale problema, dicendo che non lo si può risolvere mischiando in modo assolutamente indefinito tutte queste materie, di fatto attestiamo, ripeto, l'impossibilità per il nostro futuro ordinamento parlamentare di fornire quelle garanzie che lei stesso, signor relatore, ritiene assolutamente necessarie.

Allora il problema non è risolto dalla sua riflessione, signor relatore, ma, se possibile, è aggravato. Come possiamo noi ricreare quel sistema di garanzie? Tanto più che questa problematica è acuita dalla riformulazione (e vorrei a questo punto dire dalla deformazione) delle due Camere che noi stiamo operando, perché abbiamo previsto il Senato eletto in concomitanza con le elezioni regionali, e quindi chiaramente riferibile a una realtà e a un interesse locale, mentre ridefiniremo poi la Camera dei deputati con un rapporto di interdipendenza fra la Camera stessa e il Governo: e queste

due azioni limitano congiuntamente i poteri del Senato e quelli della Camera. Se, per soprammercato, disgiungiamo anche le funzioni che sono oggi del bicameralismo e che rappresentano elemento di garanzia, è chiaro che il futuro ordinamento non è in grado di assolvere a queste funzioni.

Signor relatore, io non ho una soluzione da proporle come certa; ritengo però che su questo dobbiamo sviluppare una riflessione molto attenta, perché la sua stessa argomentazione non fa altro che rafforzare l'esigenza di questa riflessione, non fa altro che riaffermare con forza l'esistenza di questo problema.

Noi dobbiamo avere un sistema rappresentativo che sia in grado di tutelare i cittadini nei confronti di qualsiasi azione legislativa che possa interferire o ledere gli interessi costituzionali, gli interessi fondamentali, che sono quelli dei rapporti civili, dei rapporti etico-sociali; dobbiamo assolutamente avere un sistema rappresentativo in grado di fornire questa garanzia.

Se, come dice lei, questa garanzia non può essere assolta da una formulazione quale quella deliberata in Commissione, perché troppo vaga e passibile di creare un terreno di sovrapposizione troppo ampio, posso anche addivenire alla sua determinazione, però dobbiamo allora trovare un sistema diverso e altrettanto certo per fornire tale garanzia. Non possiamo rinunciare alla garanzia sulla base di questa argomentazione: ciò deve essere chiaro.

Avremo il tempo di approfondire il problema, anche perché dobbiamo ora passare alla discussione di altri provvedimenti legislativi. Questo è un problema che dobbiamo approfondire; a me interessava rimarcarlo e sottolinearlo con assoluta rilevanza. Attenzione, stiamo già deformando a sufficienza le due Camere: il Senato, schiacciandolo sugli interessi localistici, la Camera, come faremo in seguito, schiacciandola sul rapporto fiduciario con il Governo.

Se non troveremo formule di elaborazione legislativa che ci diano queste garanzie arrecheremo sicuramente un grave danno al nostro assetto istituzionale e quindi, in definitiva, ai nostri cittadini. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.60, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

MARINO (*Misto-Com*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, le chiedo scusa, ma da una verifica da me compiuta sul riepilogo della votazione con procedimento elettronico dell'emendamento 12.800 risulta che io, purtroppo, ho pigiato erroneamente il tasto verde e con me credo lo abbiano fatto anche altri colleghi.

Vorrei pertanto far risultare a verbale che intendevo invece esprimere un voto contrario a tale emendamento.

PRESIDENTE. Prego i senatori segretari di prendere nota di questa correzione.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Signor Presidente, poiché anch'io ho commesso un errore nella votazione di tale emendamento, vorrei venisse registrato il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Sarà fatto.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, anche a nome dei colleghi Flammia, Malabarba, Pascarella, Gruosso, Baratella, Battaglia Giovanni e Togni, comunico che erroneamente abbiamo espresso voto favorevole all'emendamento 12.800.

Il voto pertanto deve intendersi contrario.

PRESIDENTE. Tutto ciò rimarrà agli atti.

L'emendamento 12.75/1, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, è accantonato e verrà votato successivamente.

BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, ho accolto l'invito del relatore a riformulare tale proposta emendativa come emendamento al terzo comma dell'articolo 70, in modo da aggiungere la tutela della concorrenza tra le competenze bicamerali; naturalmente, ciò comporta, come lei dice, che essa a questo punto debba essere votata in un momento successivo.

PRESIDENTE. Come convenuto, poiché sono le ore 19,30, interrompiamo la discussione dei disegni di legge costituzionale per passare al seguito della discussione del disegno di legge n. 2720, di conversione del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, sul personale dei Vigili del fuoco.

Pertanto, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale in titolo ad altra seduta.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2720) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2720.

Ricordo che nella seduta antimeridiana di ieri si è svolta la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Do lettura dei pareri espressi dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel presupposto che il decreto interministeriale relativo alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unità portate in incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 2, sia predisposto rispettando il limite di spesa ivi indicato e rilevando che dall'articolo 4 derivano nuove entrate quantificabili nell'ordine di 15 milioni di euro per il 2004».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, ad eccezione delle proposte 1.100, 1.101, 3.0.100, 3.0.200 (testo 2), 3.0.400, 3.0.700, 3.0.500, 2.100, 2.105, 3.100, 3.0.600, 3.0.800, 3.20, 3.101, 3.0.4 e 3.0.5, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.0.1, 2.101, 2.102 e 3.0.300, parere di nulla osta sull'emendamento 3.0.1, nel presupposto che le spese per i corsi volti al conseguimento dei brevetti sono già ricomprese nelle risorse a legislazione vigente relative alla gestione ordinaria dei mezzi aerei del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e parere di nulla osta sulle proposte 1.1, 3.1, 2.103, 2.104, 3.0.20/1, 3.0.20, 4.100, 4.2 e 4.3».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.100, 1.101, 3.20 e 3.101 relativi al disegno di legge

in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.100 e 1.101 e parere di nulla osta sulle proposte 3.20 e 3.101 condizionato, ai sensi della suddetta norma costituzionale, alla sostituzione, in entrambi gli emendamenti, delle parole: »Ischia, Capri e Procida», con le seguenti: «Ischia e Capri»».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 2.100, 2.105, 3.100, 3.0.600, 3.0.800, 3.0.4 e 3.0.5, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad eccezione delle proposte 3.0.4 e 3.0.5, sulle quali il parere è di nulla osta».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 3.0.100, limitatamente al comma 2 ed alla relativa copertura finanziaria, relativo al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di propria competenza, parere di nulla osta».

Do altresì lettura del parere espresso dalla 1^a Commissione permanente sugli emendamenti al disegno di legge in esame:

«La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario sull'emendamento 2.105, che impone un obbligo improprio a Regioni ed enti locali; parere non ostativo sull'emendamento 3.100, a condizione che venga soppressa la norma (secondo periodo del comma 3) che a sua volta obbliga le Regioni a una partecipazione finanziaria; parere di nulla osta sugli altri emendamenti».

Comunico altresì che gli emendamenti 3.0.4 (testo corretto) e 3.0.5 del relatore riguardano disposizioni per il risanamento degli enti locali disestati.

Gli emendamenti 3.0.100 (ad eccezione del comma 2 e della relativa copertura finanziaria) e 3.0.200 (testo 2) del relatore, nonché gli emendamenti 3.0.400, 3.0.500, 3.0.600, 3.0.700 e 3.0.800 del senatore Pascarella riguardano disposizioni concernenti il trattamento economico del personale delle Forze armate e delle forze di polizia, nonché misure relative all'incremento della dotazione organica del personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno.

Tali emendamenti risultano estranei al contenuto del decreto-legge al nostro esame che riguarda disposizioni urgenti concernenti il personale dei Vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati.

In relazione al particolare rigore con il quale deve essere valutata la corrispondenza al testo di emendamenti presentati a provvedimenti di urgenza, le proposte in questione devono ritenersi improponibili ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

BOSCETTO, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.100 e favorevole sull'emendamento 1.1 della Commissione.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.101 e parere altresì contrario sull'ordine del giorno G1.100, anche in considerazione del fatto che nella 1ª Commissione è in discussione il disegno di legge n. 2756 (Atto Senato) inerente l'ordinamento del Corpo dei vigili del fuoco.

BALOCCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.100 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.101 è improcedibile.

Poiché i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno G1.100, su cui il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario, l'ordine del giorno non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MANFREDI (*FI*). Signor Presidente, desidero illustrare brevemente l'emendamento 2.0.1.

In effetti, la norma in esso contenuta dovrebbe essere in sostanza già legge dello Stato perché in una legge approvata credo due anni or sono esiste una disposizione grazie alla quale il Ministro dell'interno dovrebbe favorire e promuovere la costituzione di distaccamenti volontari dei Vigili del fuoco nelle località con una popolazione ridotta, per favorire appunto la distribuzione dei Vigili del fuoco volontari su tutto il territorio italiano, in analogia a quanto accade nelle principali Nazioni europee, in particolare la Germania e la Francia, dove il rapporto fra i Vigili del fuoco volontari e i Vigili del fuoco permanenti è inversamente proporzionale a quello esistente in Italia, nel senso che lì i Vigili del fuoco volontari sono in numero assolutamente maggiore per coprire le esigenze esistenti su tutto il territorio.

Quella norma finora non è ancora stata applicata e con questo mio emendamento vorrei rendere la disposizione più cogente, affinché il Ministero dell'interno intervenga effettivamente per risolvere il problema.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOSCETTO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.100, 2.101, 2.102 e 2.105.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.103.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.104 e 2.0.1, diversamente esprimo parere contrario.

BALOCCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi conformo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.100 è improcedibile.

Passiamo all'emendamento 2.101, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, siamo disponibili, ma fino ad un certo punto. Volendo verificare su un decreto del Governo la presenza della maggioranza, chiediamo la votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

L'emendamento 2.101 pertanto è improcedibile.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, anche l'emendamento 2.102 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 2.103, presentato dal relatore.

È approvato.

L'emendamento 2.104 è stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.105 e 2.0.1 sono improcedibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

GASBARRI (*DS-U*). Signor Presidente, con l'emendamento 3.100 si vuole correggere quanto stabilito dall'articolo 3 che reca disposizioni per

il servizio antincendio e di soccorso tecnico urgente relativamente alle isole Eolie, Lampedusa e Pantelleria.

Con questo emendamento, viceversa, abbiamo proposto di fare tesoro del dibattito e del lavoro svolto in 13ª Commissione per quanto riguarda la cura, lo sviluppo e l'istituzione di una serie di servizi in tutte le isole minori, proponendo che l'istituzione di questo servizio antincendio venga estesa a tutte le isole e non solo a quelle testé menzionate. Oltretutto, in quelle isole vi sono già dei servizi aeroportuali, mentre nelle altre isole elencate nell'emendamento ve ne è completa assenza.

Il meccanismo e la prassi sono gli stessi previsti nell'originario articolo 3; crediamo sia una scelta di civiltà intervenire a favore delle competenze di tutte le isole minori, che – come tutti noi sappiamo – sono estremamente disagiate, al fine di attenuare almeno in parte le difficoltà dovute alla loro particolare situazione. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BOSCETTO, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.100, sul quale è stato espresso parere contrario anche dalla 5ª Commissione.

Il parere sull'emendamento 3.1 è favorevole, mentre quello sull'emendamento 3.20 è contrario, in quanto in esso si parla delle isole siciliane, ma in questa sede non lo si può fare; lo si farà con una valutazione più generale su altre piccole isole italiane.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.101.

Il parere è favorevole sugli emendamenti 3.0.1, 3.0.20/1, 3.0.20 e sul comma 2 dell'emendamento 3.0.100.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.0.300 sul quale è stato espresso parere contrario anche dalla Commissione bilancio.

BALOCCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, vorrei conoscere in base a quale criterio è stato ritenuto proponibile il comma 2 dell'emendamento 3.0.100 del relatore, che riguarda il rinnovo dei contratti della carriera dei prefetti. Ci occupiamo dei vigili del fuoco e di accise, cosa c'entra la carriera dei prefetti?

Mi pare che questo comma abbia lo stesso tenore di altri emendamenti che pure il relatore aveva tentato di introdurre e, almeno a mio mo-

desto avviso, è altrettanto non corrispondente alla materia che stiamo trattando.

Mi auguro, quindi, signor Presidente, che ella possa rivedere la valutazione che ha espresso, perché il comma 2 dell'articolo 3-*bis*, di cui all'emendamento 3.0.100 del relatore, non è proponibile quanto lo sono gli altri emendamenti da lei dichiarati tali.

MORANDO (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*DS-U*). Signor Presidente, non solo non ho difficoltà, ma ho piacere di riconoscere che la sua decisione circa l'ammissibilità e l'inammissibilità degli emendamenti corrisponde in larga misura ad un orientamento che proprio oggi, in sede di esame in Commissione bilancio – esame che per la verità è stato particolarmente complesso e difficile – avevo avuto modo di formulare.

Mi riferisco all'orientamento da me espresso a proposito dell'obiettiva disomogeneità delle materie affrontate dagli emendamenti rispetto al contenuto del decreto-legge, essendo assolutamente in vigore la norma che prescrive che i decreti-legge debbono avere, come tutti sanno, contenuto omogeneo.

Signor Presidente, devo manifestare, se mi è consentito, anche un certo stupore per il fatto che emendamenti di questo tipo, patentemente disomogenei, ci vengano proposti dal relatore e qualche volta addirittura dalla 1ª Commissione permanente.

Vorrei invitare il Presidente della Commissione ad avere qualche attenzione alla proponibilità anche in sede di Commissione, perché parte di questi emendamenti sono stati riformulati, ma si tratta di una riformulazione di emendamenti che in Commissione sono stati considerati ammissibili, pur essendo chiaro che la materia era completamente disomogenea.

Non avevo intenzione però di fare una polemica con la 1ª Commissione; sono intervenuto per sottolineare invece che, purtroppo, a mio giudizio, la sua decisione è stata quasi perfetta: quasi perché è patente la disomogeneità anche della materia relativa all'attuale comma 2 dell'emendamento 3.0.100, che invece lei ha considerato proponibile.

Signor Presidente, so già che su questo mio intervento ci sarà chi giocherà sul fatto che la sinistra non vuole che si rinnovino i contratti per la carriera prefettizia, che non vuole che si applichino, laddove ci sono, per le Forze armate, ma questo è un modo di ragionare che respingo e che non mi scoraggia dal fare questo intervento.

Stiamo discutendo di problemi di ammissibilità, non di merito, ed è patente – ripeto – che sulla base della disomogeneità della materia anche l'emendamento 3.0.100, così come opportunamente da lei ridisegnato in tema di ammissibilità, risulta a mio parere ancora inammissibile.

Aggiungo, signor Presidente, che ho appena ricevuto una convocazione della 5ª Commissione permanente, immagino per esaminare questi

testi, alle ore 19,40. Con tutto lo sforzo del caso, volevo essere qui per fare questo intervento; non sono quindi in grado di andare alla Commissione bilancio che si pronuncia sulla corretta copertura finanziaria degli emendamenti, come residuano sulla base delle sue pronunce di inammissibilità.

Capisco che mi meriterò, anche in questo caso, la disapprovazione dei colleghi, i quali pensano che io stia facendo perdere tempo; però, vorrei andare in Commissione bilancio e partecipare anche alla decisione dell'Aula; si crea quindi un problema.

PRESIDENTE. Senatore Morando, per quanto concerne il problema della proponibilità degli emendamenti, mi sembra di aver utilizzato un notevole rigore nell'esame dei vari testi. L'accettazione del comma 2 dell'emendamento 3.0.100, relativo alla carriera prefettizia, è dovuta al fatto che il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco è un prefetto e che il coordinamento a livello provinciale della Protezione civile, e di conseguenza anche dei Vigili del fuoco, è in capo ad un prefetto.

Le riconosco che è, per così dire, tirato per le orecchie, proprio per dimostrare la volontà di non voler respingere *tout court* una decina di emendamenti che erano di tali dimensioni da meritare ognuno un decreto-legge nelle rispettive materie.

PASTORE (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (FI). Signor Presidente, dall'intervento del collega Morando sembrerebbe che alcuni emendamenti approvati dalla Commissione siano stati dichiarati improponibili, il che non è. Che poi il relatore, di fronte ad una sicura dichiarazione di improponibilità anche da parte del Presidente della 1^a Commissione, abbia ritenuto saggiamente di ritirarli per poterci lavorare in modo da renderli accettabili, è questione che non riguarda la responsabilità della Commissione.

Mi sembra pertanto che la tirata di orecchie del senatore Morando non sia assolutamente meritata.

PRESIDENTE. Confermo.

MORANDO (DS-U). Non mi faccia dire quel che non ho detto; ho parlato di emendamenti già presentati e poi modificati.

PRESIDENTE. Per una volta è stato rispettato un minimo di omogeneità rispetto all'ammissibilità degli emendamenti.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.100 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.20, sostanzialmente identico all'emendamento 3.101.

LAURO (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO (*FI*). Signor Presidente, sono rimasto sorpreso dal parere contrario del relatore sull'emendamento 3.20, perché mi sono attenuto esclusivamente alla considerazione di isole ove i vigili del fuoco hanno presidi, senza prevedere ulteriori costi.

Se si è trattato di errore perché Procida non ha un presidio e di conseguenza l'emendamento comporterebbe un maggiore costo, sono disponibile ad eliminare il riferimento a Procida, mantenendo la menzione di Ischia e Capri che, avendo già presidi, si troverebbero nelle stesse condizioni delle altre isole. Poiché nel Golfo di Napoli mancano elicotteristi e unità navali, occorre dare pari opportunità a isole che versano nelle stesse condizioni.

Del resto, i colleghi che hanno chiesto l'istituzione di nuovi presidi potrebbero ripresentare l'emendamento al disegno di legge attualmente in discussione presso l'8ª Commissione, affinché anche le altre isole minori possano avere lo stesso trattamento.

Con la modifica da me proposta, invito il relatore e il Governo a rivedere il parere sull'emendamento 3.20.

PRESIDENTE. Mi sembra che il relatore abbia dato una motivazione diversa rispetto all'onere finanziario, rinviando ad un altro provvedimento. Chiedo comunque al senatore Boschetto di pronunciarsi sulla richiesta.

BOSCETTO, *relatore*. Signor Presidente, ho già spiegato che il decreto-legge fa riferimento soltanto alle isole minori della Sicilia.

Per i motivi che ho già lungamente illustrato nella mia replica, se si vuole fare un esame di tutte le situazioni consimili rispetto alle isole medie e minori in tutta Italia, allora si deve prendere in esame l'elenco di cui all'emendamento 3.100, che menziona le isole di Ventotene, Ponza, Giglio, Capraia, Salina, Stromboli, Favignana, San Pietro, eccetera.

Non è razionale prevedere un allargamento rispetto alle isole minori della Sicilia; questa decisione potrà essere presa con calma dopo aver approvato il principio di cui al provvedimento.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2720

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.20 (testo 2), presentato dal senatore Lauro, sostanzialmente identico all'emendamento 3.101 (testo 2), presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.20/1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.20, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3.0.4 (testo corretto) e 3.0.5 sono improponibili.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.100 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3.0.700, 3.0.600, 3.0.500 e 3.0.200 (testo 2) sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 3.0.300, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

TURRONI (*Verdi-U*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.300, presentato dal senatore Ponzo.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2720

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 3.0.400 e 3.0.800 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ha pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BOSCETTO, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.100, soppressivo dell'articolo.

L'emendamento 4.2 presenta una situazione particolare. La Commissione ha recepito due emendamenti presentati dai senatori Malan e Pellacini che stabiliscono il riferimento per la determinazione del prezzo, con il relativo computo, non annualmente ma ogni sei mesi.

Tuttavia, se esaminiamo la direttiva comunitaria 2002/10 del 12 febbraio 2002, da recepire nel nostro ordinamento, osserviamo che all'articolo 1, comma 3, l'accisa minima globale sulle sigarette è fissata in riferimento alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta, in base ai dati disponibili al 1° gennaio di ogni anno.

Certamente fissare una determinazione ogni sei mesi è contrario alla suddetta norma comunitaria. Ritiro, pertanto, l'emendamento 4.2. In tal modo rimane la norma in vigore, che prevede che tale compito debba essere svolto annualmente.

Sull'emendamento 4.3 esprimo parere favorevole, trattandosi di un adeguamento alla suddetta normativa comunitaria in relazione a un numero di sigarette pari a 1.000 e alla nuova consistenza di sigari e sigarette.

BALOCCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 4.2 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Agli articoli 5 e 6 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti. Passiamo pertanto alla votazione finale.

RIGHETTI (*Misto-AP-Udeur*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIGHETTI (*Misto-AP-Udeur*). Signor Presidente, siamo ovviamente favorevoli alle norme che riguardano l'adeguamento dell'organico dei Vigili del fuoco e ad ogni norma che punti a migliorare lo *status* e la condizione di questa categoria.

Riteniamo, infatti, che i Vigili del fuoco, come abbiamo bene illustrato nell'ordine del giorno G1.100, siano una delle categorie al servizio del Paese tra le più penalizzate. Essi rendono quotidianamente un servizio encomiabile e insostituibile e per questo bisogna che lo Stato se ne ricordi anche in sede di riconoscimenti contrattuali ed economici.

Noi ci auguriamo che il relativo provvedimento in discussione al Senato, al momento dell'esame in 1^a Commissione permanente, recepisca le richieste della categoria dei Vigili del fuoco in modo risolutivo. Non è positivo che lo Stato operi una differenziazione di trattamento tra i propri Corpi che servono la comunità.

Ovviamente, non giudichiamo positivamente l'aumento delle accise sui tabacchi. L'aumento delle sigarette, essendo le norme di questo decreto già in vigore, già c'è stato. Subdolamente il Governo ha inserito questa norma nel decreto che riguarda i Vigili del fuoco, quasi ad intendere che l'aumento della tassa sul fumo serve a dare miglioramenti economici a chi il fumo lo spegne per lavoro.

Tra l'altro, la copertura finanziaria dei maggiori oneri nel decreto in esame, esplicitata dall'articolo 5, non lascia dubbi in proposito, facendo riferimento a fondi già esistenti presso il Ministero dell'economia e delle

finanze. Siamo contrari alla norma, come in generale all'imposizione di nuove tasse, e ancor più alla circostanza che ciò avvenga per decreto.

Per questa ragione, i senatori di Alleanza popolare-Udeur del Gruppo Misto si asterranno dal voto.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, il voto del Gruppo della Margherita su questo decreto-legge sarà di astensione. La carenza degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rappresenta certamente un grave problema per il nostro Paese, soprattutto in considerazione della funzione civile che il Corpo è chiamato ad espletare nella società.

È innegabile che il Corpo dei vigili del fuoco è parte integrante e sostanziale del sistema di sicurezza, diretta al conseguimento degli obiettivi di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente. Però, l'organico dei Vigili del fuoco risulta essere largamente sottodimensionato, carente di circa 15.000 unità. Sull'intero territorio nazionale, per 57 milioni di abitanti, sono presenti soltanto 27.000 vigili del fuoco.

Nel documento predisposto dagli uffici del Dipartimento dei Vigili del fuoco viene valutato in 46.000 unità l'incremento di organico indispensabile a soddisfare le esigenze cui abbiamo fatto cenno. Appare dunque del tutto evidente come l'aumento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previsto da questo disegno di legge sia del tutto insufficiente, anche se positivo come segnale. Era necessario intervenire per rafforzare maggiormente la struttura. Questi sono i motivi della nostra perplessità.

Per ciò che concerne le disposizioni di cui all'articolo 4 in materia di accise sui tabacchi lavorati, va detto che non solo sono da considerarsi carenti sotto il profilo dei presupposti costituzionali, ma anche in palese contrasto con le prescrizioni della legge n. 400 del 1998 che prevedono l'omogeneità del contenuto dei decreti-legge.

Va detto, inoltre, che l'articolo 4, intervenendo sul sistema di tassazione delle sigarette e prevedendo, in sostanza, un aumento delle imposte, contrasta fortemente con gli impegni assunti dal Governo nel senso di una riduzione della pressione fiscale.

Per questi motivi, il Gruppo della Margherita si asterrà. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

MORO (*LP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO (*LP*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo della Lega al provvedimento e per dare atto del rigore che lei ha usato in tema di ammissibilità degli emendamenti.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, la ringrazio per avermi concesso la parola. Sarò davvero molto breve.

Nell'intervento svolto in discussione generale sono stati esposti tutti i motivi per i quali il Gruppo dei Verdi si asterrà su questo provvedimento. Li riepilogo: sono insufficienti le risorse date ai Vigili del fuoco; è sbagliato togliere una parte di queste risorse per darle ai dirigenti; sono insufficienti i nuovi vigili del fuoco che vengono assunti, perché il numero di 500 è del tutto inadatto a coprire quelle gravi carenze che lo stesso rappresentante del Governo giorni fa, citando il mio intervento, ha riconosciuto; non ci piacciono le norme sulle accise sui tabacchi.

Signor Presidente, non aggiungo altro. Avrei voluto replicare al relatore e al rappresentante del Governo a proposito del mio intervento svolto giorni fa, ma siamo stanchi e l'ora è tarda.

Sottolineo che ci opporremo con decisione al disegno di legge che vuole trasformare il Corpo dei vigili del fuoco da Corpo di tutela dei cittadini a Corpo di polizia. Noi consideriamo sbagliata questa ipotesi e manteniamo ferma la nostra opposizione a quel disegno di legge... (*Richiami del Presidente*). Ho finito, signor Presidente, è inutile che lei mi richiami.

PRESIDENTE. Non ci anticipi troppo, perché poi perdiamo la sorpresa quando arriva l'altro disegno di legge.

TURRONI (*Verdi-U*). No, signor Presidente. Manterremo un'opposizione fermissima su quel disegno di legge. Su questo ci asteniamo, con tutte le riserve che ho espresso questa sera e in discussione generale. (*Applausi del senatore Cambursano*).

GASBARRI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASBARRI (*DS-U*). Signor Presidente, noi, come Democratici di Sinistra, riteniamo che questo decreto abbia in effetti segnato una discontinuità con ciò che si è verificato negli ultimi anni.

Infatti, a fronte di un continuo, incessante susseguirsi di elogi nei confronti dei Vigili del fuoco, risultanti da sondaggi che ne attestavano l'alto favore da parte della popolazione e il riconoscimento della loro ca-

pacità, professionalità e abnegazione nel lavoro, si assisteva parallelamente ad una sostanziale ignoranza delle loro esigenze e quindi a una sostanziale mancanza di provvedimenti legislativi che attenuassero le loro condizioni di disagio e di precarietà.

Basti pensare che all'interno del Corpo dei vigili del fuoco non sono ancora state completate le dotazioni dei nuovi elmi di protezione che vengono usati nel corso degli interventi, e vi sarebbero tanti altri aspetti che ancora bisognerebbe denunciare rispetto ad una non sufficiente, non ancora ottimale attenzione verso le esigenze di questo importante Corpo.

Qual è il problema? Io voterei finalmente a favore di questo decreto, soprattutto per i primi due articoli (*Richiami del Presidente*), con i quali ritengo si sia nei fatti avviato un circuito virtuoso, per il riconoscimento dell'indennità speciale che sancisce il riconoscimento di un diritto in termini economici correlato all'effettuazione degli interventi, anche e soprattutto con riferimento all'articolo 2, che permetterà l'assunzione di cinquecento nuovi vigili.

Questa è chiaramente una misura molto al di sotto delle esigenze, però è la prima misura che vediamo da anni, almeno negli ultimi tre, e che quindi dev'essere considerata finalmente come lo sblocco di una situazione di stallo e di mancata considerazione delle esigenze del Corpo.

Ma la questione fondamentale è stata indicata in maniera puntuale e precisa dal collega Pascarella (*Richiami del Presidente*) nel corso del suo intervento: quando parliamo di Vigili del fuoco, si postula la necessità di una riconsiderazione più complessiva del loro ruolo e del sistema complessivo della Protezione civile, del suo funzionamento.

Non vi sono i tempi, signor Presidente, me ne rendo conto. Voglio chiudere aggiungendo solo che il nostro sarebbe stato un voto favorevole se si fossero presi in considerazione gli aspetti che ho indicato. Questo però non è possibile, e quindi annuncio a nome del mio Gruppo l'astensione su questo provvedimento, per la parzialità di queste misure e soprattutto per la chiusura totale rispetto agli emendamenti da noi presentati, in particolare quello riguardante l'istituzione di presidi di soccorso tecnico urgente e protezione civile in maniera organica e non episodica o incomprendibile, una maniera che lascia intravedere anche qualche forma di favore territoriale legato forse al fatto (*Richiami del Presidente*) che vi sono alcune situazioni che elettoralmente sono nel cuore della Casa delle Libertà. (*Applausi ironici del senatore Stiffoni*).

Credo che rispetto a questi elementi sia impossibile per noi votare a favore. Dunque ci asterremo su questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

MARINO (*Misto-Com*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, sarò estremamente sintetico. Preannunzio l'astensione dei senatori del Partito dei comunisti italiani, perché giudichiamo il provvedimento ancora carente rispetto alle esigenze e all'attuale insufficienza degli organici del Corpo dei vigili del fuoco.

Fra l'altro, con tutto il rispetto per i diritti della dirigenza ad ottenere i benefici che merita, non condividiamo che vengano sottratte risorse al contratto dei Vigili del fuoco per trasferirle, in sostanza, a beneficio dei dirigenti. Fermo restando il giusto diritto della dirigenza a vedere riconosciuti i propri diritti, riteniamo quindi il provvedimento insufficiente: occorre dare un riconoscimento più tangibile al disagio, ai sacrifici ed al rischio professionale cui sono soggetti le lavoratrici e i lavoratori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Avremmo desiderato un maggiore sforzo per valorizzare la competenza e la specificità di questo Corpo, che tanto merita e tanto opera nell'interesse del Paese. Da ciò l'astensione dei senatori del Partito dei Comunisti Italiani. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

VICINI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

VICINI (*DS-U*). Signor Presidente, annunzio che, in dissenso dal mio Gruppo, voterò a favore del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo, 1 nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati».

È approvato.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione, un'interpellanza e interrogazioni pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 4 marzo 2004**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi giovedì 4 marzo in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

I. Avvio delle discussioni generali dei disegni di legge:

1. Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi (1206-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

2. Deputato MENIA. – Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati (2752).

– STIFFONI ed altri. – Istituzione della «Giornata della memoria e dell'orgoglio dedicata agli esuli istriano-dalmati» (2189).

– BORDON. – Istituzione del «Giorno della memoria» dell'esodo di istriani, fiumani e dalmati (2743) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

II. Seguito della discussione delle mozioni 1-00105, 1-00121, 1-00137, 1-00155, 1-00171, 1-00225, 1-00232, 1-00240, 1-00092 sul Mezzogiorno.

III. Discussione della mozione 1-00224 con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del Regolamento, sul morbo della lingua blu.

ALLE ORE 16,30

Interpellanze ed interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 20,12).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione e introduzione dell'articolo 70-bis (2544)

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

(Formazione delle leggi)

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Tali disegni di legge, dopo l'approvazione da parte del Senato federale della Repubblica, sono trasmessi alla Camera dei deputati. La Camera dei deputati, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi la Camera dei deputati delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora la Camera dei deputati non pro-

ponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74. Qualora il Governo dichiari che le modifiche proposte dalla Camera dei deputati sono essenziali per l'attuazione del suo programma e il Senato ritenga di non accoglierle, il disegno di legge è approvato in via definitiva solo se il Senato delibera con la maggioranza dei tre quinti dei propri componenti.

Fermo quanto previsto dal primo e dal secondo comma, la funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge, anche annuali, concernenti la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui all'articolo 119, nonché i disegni di legge concernenti le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica ed in ogni altro caso in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere convocano, d'intesa tra di loro, una commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa fra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza fra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile».

EMENDAMENTI

12.11

GUBERT

Respinto

Sopprimere l'articolo.

12.58

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 12.11

Sopprimere l'articolo.

12.74

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Id. em. 12.11*Sopprimere l'articolo.*

12.500

BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI

Id. em. 12.11*Sopprimere l'articolo.*

12.800/1

PASSIGLI

Ritirato*All'emendamento 12.800, al comma 8, capoverso «Art. 81», al terzo comma sopprimere il secondo periodo.*

12.800/2

PASSIGLI

Ritirato*All'emendamento 12.800, al comma 8, capoverso «Art. 81», al secondo comma sopprimere il terzo periodo.*

12.800/3

PASSIGLI

Ritirato*All'emendamento 12.800, al comma 8, capoverso «Art. 81», al quinto comma, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «quattro».*

12.800/4

PASSIGLI

Respinto

All'emendamento 12.800, al comma 9, capoverso «Art. 83», al primo comma, sostituire le parole: «a turno unico» con le seguenti: «a doppio turno».

12.800/5

PASSIGLI

Ritirato

All'emendamento 12.800, al comma 9, capoverso «Art. 83», al secondo comma, sostituire la parola: «cinquecentomila» con la seguente: «trecentomila».

12.800/6

PASSIGLI

Respinto

All'emendamento 12.800, al comma 9, capoverso «Art. 83» sopprimere il terzo comma.

12.800/7

PASSIGLI

Ritirato

All'emendamento 12.800, al comma 14, capoverso «Art. 87» al secondo comma sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «del Senato della Repubblica» e le parole: «della Camera stessa» con le seguenti: «del Senato stesso».

12.800/8

PASSIGLI

Ritirato

All'emendamento 12.800, al comma 17, capoverso «Art. 90», secondo comma, sostituire le parole: «dal Governo con regolamento, sulla base dei principi stabiliti dalla legge» con le seguenti: «con legge».

12.800

BASSANINI, MANZELLA

Respinto

Sostituire gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, il Capo II ed il Capo III con il seguente:

«Art. 12. – 1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 70-bis. – La funzione legislativa nelle materie spettanti allo Stato è esercitata dalle due Camere nei modi previsti dal presente articolo.

Le leggi sono deliberate dalla Camera dei deputati e sono trasmesse al Senato della Repubblica. Il Senato, entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione, su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti, può chiedere il riesame della legge deliberata dalla Camera dei deputati o proporre modifiche ad essa. In tali casi la legge è sottoposta a una nuova deliberazione definitiva della Camera dei deputati.

Sono deliberate da entrambe le Camere le leggi costituzionali, quelle di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e di coordinamento della finanza pubblica, nonché quelle che stabiliscono i principi e gli indirizzi per la legislazione regionale o disciplinano procedimenti di competenza delle Regioni".

2. Il primo comma dell'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"L'iniziativa delle leggi appartiene a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale".

3. Il terzo comma dell'articolo 72 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

"Qualora il Presidente della Repubblica lo richieda, la Camera dei deputati delibera su un disegno di legge entro un termine dato.

Il regolamento può altresì stabilire in quali casi e forme i disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, per la deliberazione dei singoli articoli, riservando alla Camera dei deputati l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni".

4. Al quarto comma dell'articolo 72 della Costituzione le parole: "di delegazione legislativa," sono soppresse.

5. Gli articoli 76 e 77 della Costituzione sono abrogati.

6. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 74. – Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può chiedere alla Camera dei deputati, con messaggio motivato, una nuova deliberazione.

Se la Camera dei deputati, a maggioranza dei tre quinti dei propri componenti, approva nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. Qualora la richiesta riguardi leggi per le quali la Costituzione prevede la

deliberazione da parte delle due Camere, la promulgazione è subordinata ad una nuova deliberazione di entrambe le Camere".

7. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 78. – Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Presidente della Repubblica i poteri necessari. Una legge costituzionale definisce i poteri del Presidente della Repubblica nelle situazioni di crisi".

8. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 81. – Le Camere approvano ogni anno i bilanci di previsione, pluriennale e annuale, ed il rendiconto consuntivo.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. I bilanci non possono presentare disavanzi tra le entrate correnti e le spese correnti. Il totale delle altre spese, nonché delle entrate di natura fiscale, non può aumentare ad un tasso maggiore del prodotto interno lordo. Le Camere fissano i limiti massimi dei saldi di bilancio prima dell'inizio dell'esame dello stesso.

Ogni legge che rechi nuove o maggiori spese o minori entrate deve indicare, con riferimento a ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale e comunque all'intero periodo di efficacia della legge, i mezzi necessari per farvi fronte. A tal fine, nel rispetto dei vincoli costituzionali di bilancio, la legge può stabilire la riduzione di altre spese o l'introduzione di nuove o maggiori imposte. Il ricorso all'indebitamento oltre i limiti predetti deve comunque essere approvato da ciascuna Camera a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.

L'ordinamento finanziario e contabile di tutti gli enti del settore pubblico deve garantire il rispetto del divieto di disavanzo tra le entrate e le spese correnti.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere autorizzato se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a sei mesi, nel corso di ognuno dei quali possono effettuarsi spese, nel limite di un dodicesimo di quelle previste da ciascun capitolo del bilancio dell'anno precedente, eventualmente ridotte in proporzione per garantire il rispetto del divieto di disavanzo tra le entrate e le spese correnti.

La Corte dei conti può sollevare la questione di costituzionalità delle leggi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle stesse, in relazione ai vincoli posti dal presente articolo, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti da una legge costituzionale.

Le norme per l'attuazione del presente articolo sono stabilite con legge, le cui disposizioni non possono essere abrogate né derogate dalle leggi di approvazione o di variazione del bilancio, né dalle leggi di spesa o di entrata".

9. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto, con scrutinio a turno unico, secondo le norme stabilite dalla legge.

L'elezione ha luogo sulla base di candidature proposte da cinquecentomila elettori.

Qualora il numero delle candidature regolarmente presentate sia superiore a due, in ciascuna regione ha luogo, alla data stabilita dalla giunta regionale e comunque entro quaranta giorni dalla conclusione della verifica delle candidature, un turno di elezioni primarie a suffragio universale e diretto, al quale partecipano i candidati ammessi. I due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti su base nazionale partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica.

È eletto Presidente della Repubblica il candidato che abbia conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi».

11. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 84 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:

"Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che goda dei diritti civili e politici. I casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di Presidente della Repubblica sono determinati con legge costituzionale".

12. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per quattro anni e può essere rieletto una sola volta; il medesimo limite si applica a chi abbia rivestito la carica o svolto le funzioni per più di due anni durante il mandato di un altro Presidente.

Novanta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati fissa la data della elezione, che deve avere luogo entro sessanta giorni dalla data di indizione.

Il Presidente della Repubblica assume le funzioni entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel frattempo, ove necessario, sono prorogati i poteri del precedente".

13. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 86. – Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Vice Presidente della Repubblica, che è eletto contestualmente al Presidente per quattro anni, secondo le norme stabilite dalla legge.

In caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Vice Presidente ne assume le funzioni e le esercita sino alla scadenza del mandato.

Qualora anche il Vice Presidente sia nell'impossibilità di svolgere le funzioni presidenziali, queste sono affidate sino alla scadenza del mandato ad un supplente eletto dalla Camera dei deputati a maggioranza assoluta dei suoi componenti".

14. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 87. – Il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità nazionale ed è il Capo del Governo. Determina e dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.

Nomina i Ministri dopo aver acquisito il parere favorevole della Camera dei deputati, ne promuove e coordina l'attività e può revocarli, anche a seguito di censura da parte della Camera stessa. Promulga le leggi ed emana i regolamenti.

Può inviare messaggi alle Camere su questioni urgenti e le informa sull'attuazione delle leggi. Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, dopo aver acquisito il parere favorevole del Senato della Repubblica, i dirigenti generali dello Stato e, nei casi previsti dalla legge, i dirigenti degli enti pubblici.

Rappresenta la Repubblica nei rapporti internazionali, ratifica i trattati previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere, accredita e riceve i rappresentanti diplomatici.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa, costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica".

15. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. – Il Presidente della Repubblica può essere messo in stato di accusa dalla Camera dei deputati, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, per alto tradimento, corruzione o attentato alla Costituzione. Le stesse accuse possono essere promosse, con il medesimo procedimento, nei confronti del Vice Presidente".

16. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 89. – Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. Il giuramento è prestato, con le medesime modalità, dal Vice Presidente e dal Presidente supplente nel momento in cui subentrano nell'esercizio delle funzioni presidenziali".

17. L'articolo 90 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 90. – L'ufficio di Ministro è incompatibile con l'appartenenza ad una delle due Camere. I Ministri sono responsabili degli atti dei loro dicasteri e prima di assumere le funzioni prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

L'ordinamento della Presidenza della Repubblica, il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri sono determinati dal Governo con regolamento, sulla base di principi stabiliti dalla legge".

19. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. – I Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa deliberazione della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale".

20. Gli articoli 59, 76, 77, 93, 94, 95 e 96 della Costituzione sono abrogati"».

12.801

BASSANINI, MANZELLA

Respinto

Sostituire gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 con il seguente:

«Art. 12. – 1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 70-bis. – La funzione legislativa nelle materie spettanti allo Stato è esercitata dalle due Camere nei modi previsti dal presente articolo.

Le leggi sono deliberate dalla Camera dei deputati e sono trasmesse al Senato della Repubblica. Il Senato, entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione, su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti, può chiedere il riesame della legge deliberata dalla Camera dei deputati o proporre modifiche ad essa. In tali casi la legge è sottoposta a una nuova deliberazione definitiva della Camera dei deputati.

Sono deliberate da entrambe le Camere le leggi costituzionali, quelle di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e di coordinamento della finanza pubblica, nonché quelle che stabiliscono i principi e gli indirizzi per la legislazione regionale o disciplinano procedimenti di competenza delle Regioni".

2. Il primo comma dell'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"L'iniziativa delle leggi appartiene a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale".

3. Il terzo comma dell'articolo 72 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

"Qualora il Presidente della Repubblica lo richieda, la Camera dei deputati delibera su un disegno di legge entro un termine dato.

Il regolamento può altresì stabilire in quali casi e forme i disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, per la deliberazione dei singoli articoli, riservando alla Camera dei deputati l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni".

4. Al quarto comma dell'articolo 72 della Costituzione le parole: "di delegazione legislativa," sono soppresse.

5. Gli articoli 76 e 77 della Costituzione sono abrogati.

6. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 74. – Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può chiedere alla Camera dei deputati, con messaggio motivato, una nuova deliberazione.

Se la Camera dei deputati, a maggioranza dei tre quinti dei propri componenti, approva nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. Qualora la richiesta riguardi leggi per le quali la Costituzione prevede la deliberazione da parte delle due Camere, la promulgazione è subordinata ad una nuova deliberazione di entrambe le Camere".

7. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 78. – Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Presidente della Repubblica i poteri necessari.

Una legge costituzionale definisce i poteri del Presidente della Repubblica nelle situazioni di crisi.

8. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 81. – Le Camere approvano ogni anno i bilanci di previsione, pluriennale e annuale, ed il rendiconto consuntivo predisposti dalla apposita Commissione della Camera dei deputati.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. I bilanci non possono presentare disavanzi tra le entrate correnti e le spese correnti. Il totale delle altre spese nonché delle entrate di natura fiscale, non può aumentare ad un tasso maggiore del prodotto interno lordo. Le Camere fissano i limiti massimi dei saldi di bilancio prima dell'inizio dell'esame dello stesso.

Ogni legge che rechi nuove o maggiori spese o minori entrate deve indicare, con riferimento a ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale e comunque all'intero periodo di efficacia della legge, i mezzi necessari per farvi fronte. A tal fine, nel rispetto dei vincoli costituzionali di bilancio, la legge può stabilire la riduzione di altre spese o l'introduzione di nuove o maggiori imposte. Il ricorso all'indebitamento oltre i limiti predetti deve comunque essere approvato da ciascuna Camera a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.

L'ordinamento finanziario e contabile di tutti gli enti del settore pubblico deve garantire il rispetto del divieto di disavanzo tra le entrate e le spese correnti.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere autorizzato se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a sei mesi, nel corso di ognuno dei quali possono effettuarsi spese, nel limite di un dodicesimo di quelle previste da ciascun capitolo del bilancio dell'anno prece-

dente, eventualmente ridotte in proporzione per garantire il rispetto del divieto di disavanzo tra le entrate e le spese correnti.

La Corte dei conti può sollevare la questione di costituzionalità delle leggi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle stesse, in relazione ai vincoli posti dal presente articolo secondo le modalità e con gli effetti stabiliti da una legge costituzionale.

Le norme per l'attuazione del presente articolo sono stabilite con legge, le cui disposizioni non possono essere abrogate né derogate dalle leggi di approvazione o di variazione del bilancio, né dalle leggi di spesa o di entrata"».

12.27

D'AMICO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. – (*Formazione delle leggi*). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge salvo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta della maggioranza dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva a maggioranza assoluta. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

Fermo quanto previsto dal primo comma, la funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica ed in ogni altro caso in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere hanno facoltà di convocare, d'intesa tra di loro, una commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa fra di loro, decidono le eventuali questioni di compe-

tenza fra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile"».

12.69

VITALI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie non comprese nel comma secondo del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta della maggioranza dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i successivi trenta giorni il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, comma terzo, la perequazione delle risorse finanziarie, i bilanci dello Stato, le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, la legge di coordinamento di cui all'articolo 118, comma terzo, nonché il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica. Tali disegni di legge sono presentati al Senato e devono essere approvati, nell'identico testo, dalle due Camere. I disegni di legge attinenti ai bilanci dello Stato sono presentati alla Camera dei deputati"».

12.504

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.500

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata dall'Assemblea nazionale e dai Consigli regionali. L'Assemblea nazionale ha competenza legislativa nelle materie e nei limiti di cui all'articolo 117.

L'Assemblea nazionale ha competenza legislativa nelle materie e nei limiti di cui all'articolo 117.

L'Assemblea nazionale determina princìpi e criteri direttivi nel rispetto dei quali il Governo esercita la potestà regolamentare.

L'Assemblea nazionale, su richiesta di un quinto dei componenti, rimette al giudizio della Corte costituzionale la questione di legittimità di un regolamento per violazione dei princìpi e dei criteri di cui al secondo comma"».

12.503

CAVALLARO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. – (Formazione delle leggi). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati, tranne che la Costituzione o altre leggi costituzionali non stabiliscano diversamente.

Il Senato della Repubblica può, a maggioranza dei suoi membri, chiedere, entro quarantacinque giorni dalla approvazione, una nuova deliberazione sui disegni di legge approvati dalla Camera dei Deputati. In tal caso, la Camera dei deputati deve riapprovare il testo a maggioranza dei suoi componenti.

Il Senato della Repubblica concorre paritariamente con la Camera dei deputati all'approvazione dei disegni di legge in materia costituzionale, di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di approvazione dei bilanci preventivi e di rendiconti consuntivi.

Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza dei due terzi dei propri componenti un terzo dei Giudici della Corte costituzionale, nonchè i componenti delle Autorità indipendenti"».

12.73

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, MANCINO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La potestà legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica secondo le seguenti modalità:

a) salvo quanto disposto dalla lettera b), il disegno di legge è esaminato dalla Camera dei deputati e, se approvato, è trasmesso al Senato della Repubblica, che lo esamina su richiesta di un quinto dei suoi componenti. Entro i trenta giorni successivi alla trasmissione delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei componenti. Se il disegno di legge ha origine nel Senato della Repubblica, la Camera può apportare modifiche deliberando in via definitiva a maggioranza assoluta dei componenti;

b) la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, che approvano un identico testo, per le leggi di bilancio e le leggi collegate, le leggi di cui all'articolo 79, all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), all'articolo 117, terzo comma, per le leggi recanti modifiche territoriali ai sensi degli articoli 132 e 133, per le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali di cui all'articolo 138, e negli altri casi espressamente previsti dalla Costituzione"».

12.505

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La potestà legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica secondo le seguenti modalità:

1) Ad eccezione di quanto stabilito al successivo comma 2, i disegni di legge sono esaminati dalla Camera dei deputati e, qualora approvati, inviati al Senato della Repubblica che può esaminarli su richiesta di un quinto dei suoi componenti. La Camera dei deputati decide, in via definitiva e a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sulle eventuali modifiche proposte dal Senato entro i 30 giorni successivi alla trasmissione del disegno di legge precedentemente adottato dalla Camera dei deputati.

2) La funzione legislativa viene esercitata da entrambe le Camere che quindi approvano identico testo, per le leggi di bilancio, quelle ad esso collegate, nonché per le leggi di cui all'articolo 79, articolo 117 20 comma, lettera e) e lettera l) articolo 117, 30 comma, modifiche territoriali ai sensi degli articoli 132 e 133, nonché per le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali di cui all'articolo 138 e per ogni altro caso espressamente previsto dalla Costituzione"».

12.60

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nelle seguenti materie: leggi di bilancio e leggi collegate, legge finanziaria, leggi di cui all'articolo 79, all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), all'articolo 117, terzo comma, leggi recanti modifiche territoriali ai sensi degli articoli 132 e 133, leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali di cui all'articolo 138, e nei casi espressamente previsti dalla Costituzione.

Negli altri casi, il disegno di legge è esaminato dalla Camera dei deputati e, se approvato, è trasmesso al Senato della Repubblica, che lo esamina su richiesta di un quinto dei suoi componenti. Entro i trenta giorni successivi alla trasmissione delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei componenti. Se il disegno di legge ha origine nel Senato della Repubblica, la Camera può apportare modifiche deliberando in via definitiva a maggioranza assoluta dei componenti"».

12.75/1

BASSANINI

V. em. 12.870

All'emendamento 12.75, al comma 1, capoverso «Art. 70» dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

«n-bis) tutela della concorrenza».

12.75/2

BASSANINI

All'emendamento 12.75, al comma 1, capoverso «Art. 70» all'ultimo comma sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «venti».

12.75

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. –La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nelle seguenti materie:

- a) rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) rapporti civili ed etico-sociali;
- c) immigrazione;
- d) leggi di bilancio e finanziarie;
- e) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;
- f) ordine pubblico e sicurezza;
- g) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- h) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- i) norme generali sull'istruzione;
- l) coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
- m) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- n) statuti delle regioni ad autonomia speciale, da approvare con legge costituzionale;
- o) le leggi costituzionali di cui all'articolo 138.

Sono esaminati dal Senato federale della Repubblica e, se approvati, sono trasmessi alla Camera dei deputati, i disegni di legge in materia di:

- a) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni; Province e Città metropolitane;
- b) principi fondamentali della legislazione concorrente, e comunque nelle materie di competenza legislativa regionale;
- c) modifiche territoriali di cui all'articolo 132.

La Camera dei deputati, su richiesta di un quinto dei suoi componenti presenta entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui al secondo comma. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei componenti.

Ogni disegno di legge riguardante una materia non indicata nei commi primo e secondo è esaminato dalla Camera dei deputati, e, se approvato, è trasmesso al Senato federale della Repubblica. Il Senato federale della Repubblica, su richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei componenti"».

12.502

BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nelle seguenti materie:

- a) rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) rapporti civili ed etico-sociali;
- c) immigrazione;
- d) leggi di bilancio e finanziarie;
- e) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;
- f) ordine pubblico e sicurezza;
- g) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- h) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- i) norme generali sull'istruzione;
- l) coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
- m) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- n) statuti delle regioni ad autonomia speciale, da approvare con legge costituzionale;
- o) le leggi costituzionali di cui all'articolo 138.

Sono esaminati dal Senato federale della Repubblica e, se approvati, sono trasmessi alla Camera dei deputati, i disegni di legge in materia di:

- a) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni; Province e Città metropolitane;
- b) principi fondamentali della legislazione concorrente, e comunque nelle materie di competenza legislativa regionale;
- c) modifiche territoriali di cui all'articolo 132.

La Camera dei deputati, su richiesta di un quinto dei suoi componenti presenta entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui al secondo comma. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei componenti.

Ogni disegno di legge riguardante una materia non indicata nei commi primo e secondo è esaminato dalla Camera dei deputati, e, se approvato, è trasmesso al Senato federale della Repubblica. Il Senato fede-

rale della Repubblica, su richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei componenti"».

12.501

MARINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La legge è votata dalle due Camere che, collettivamente, esercitano la funzione legislativa. La legge stabilisce le norme concernenti:

a) i diritti civili e le garanzie fondamentali accordate ai cittadini per l'esercizio delle pubbliche libertà; le prestazioni imposte dalla difesa nazionale ai cittadini in ordine alle loro persone ed ai loro beni;

b) la nazionalità, lo stato e la capacità delle persone, il regime patrimoniale, le successioni e le donazioni;

c) la definizione dei crimini e dei delitti nonché delle pene applicabili; la procedura penale; l'amnistia; la creazione di nuovi ordini di giurisdizione e lo statuto dei magistrati;

d) la base imponibile, l'aliquota e le modalità di riscossione delle imposte di ogni natura; il regime di emissione della moneta.

La legge stabilisce anche le norme concernenti:

a) il regime elettorale delle Camere;

b) la creazione di categorie di enti pubblici;

c) le garanzie fondamentali riconosciute ai funzionari civili e militari dello Stato;

d) le nazionalizzazioni di imprese ed i trasferimenti di proprietà delle imprese dal settore pubblico al settore privato.

La legge determina i principi fondamentali:

a) dell'organizzazione generale della difesa nazionale;

b) dell'insegnamento;

c) del regime della proprietà, dei diritti reali e delle obbligazioni civili e commerciali;

d) del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della sicurezza sociale.

Le leggi di carattere finanziario fissano le entrate e le spese dello Stato nei modi e con i limiti previsti dalla legge.

Rientrano altresì in questo articolo tutte le materie coperte da riserva di legge"».

12.51

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70» sostituire il primo comma con il seguente:

«Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci e al rendiconto consuntivo dello Stato, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta di un quinto dei propri componenti formulata entro venti giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74».

12.12

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il primo comma con il seguente:

«La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere. Dopo l'approvazione da parte di una Camera il disegno di legge è trasmesso all'altra. Su richiesta formulata entro 21 giorni, alla Camera dei deputati da parte di un terzo dei suoi componenti ovvero, al Senato da parte di un terzo dei propri componenti ovvero da parte della maggioranza dei due terzi dei rappresentanti di ciascuna di almeno quattro Regioni, l'altra Camera esamina il disegno di legge. In mancanza di tale richiesta il disegno di legge è approvato definitivamente per tacito consenso dell'altra Camera. Qualora la Camera che esamina, su sua richiesta, il disegno di legge approvi modificazioni, su di esse delibera la Camera che per prima lo ha esaminato e approvato. Se la deliberazione è conforme, il disegno di legge è definitivamente approvato. Qualora sia difforme, i Presidenti delle due Camere hanno facoltà di esperire, per un periodo massimo di trenta giorni, un tentativo di conciliazione in una Commissione bicamerale paritetica, eletta ad inizio legislatura, con voto limitato ad uno, dai parlamentari di ciascuna delle Camere, incaricata di proporre

un testo sulle disposizioni sulle quali permane il disaccordo. Il testo proposto da tale Commissione a maggioranza assoluta dei componenti eletti da ciascuna Camera è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti.»

12.506

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il primo comma con il seguente:

«La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Fermo restando quanto previsto dal terzo comma, primo periodo, l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, inizia alla Camera dei deputati mentre l'esame dei disegni di legge concernenti i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, inizia al Senato».

12.16

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:

«La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le lettere c), d), e), g), i), m), n), q) del secondo comma dell'articolo 117».

12.95

DEL PENNINO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, al primo periodo, dopo le parole: «secondo comma» inserire le seguenti: «ad esclusione di quelle previste dalle lettere p) ed s)» e sostituire la parola: «ivi» con le seguenti: «restando comunque»; nel secondo comma, primo periodo, dopo le parole: «terzo comma», inserire le seguenti: «nonché nelle materie di cui alle lettere p) ed s) del secondo comma dell'articolo 117»; nel terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane» con le seguenti: «le norme tributarie».

12.23

RONCONI, BOREA, CICCANTI, DANZI, EUFEMI, FORLANI, IERVOLINO, SALZANO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «ivi compresi i disegni di legge» fino alla fine del periodo.

12.509

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci e al rendiconto consuntivo dello Stato, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo».

12.510

ZORZOLI

Al comma 1, «Art. 70», ivi richiamato, comma primo, sopprimere le parole: «ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato»; e al comma terzo, inserire, dopo le parole: «per l'esame», le seguenti: «dei disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato nonché».

12.88

MANCINO, VITALI, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato» e nel terzo comma, dopo le parole: «delle risorse finanziarie» inserire le seguenti: «i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato.».

12.511

PEDRIZZI, GRILLOTTI, SALERNO, BALBONI, KAPPLER

Al comma 1, «Art. 70», primo comma, sopprimere le parole: «ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato»; e al terzo comma, dopo le parole: «concernenti la perequazione delle risorse finanziarie» aggiungere le seguenti: «, i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato».

12.536

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70» al primo comma, sopprimere le parole: «ivi compresi i disegni di legge attinenti al bilancio e al rendiconto consuntivo dello Stato».

Conseguentemente, al terzo comma dopo la parola: «concernenti» aggiungere le seguenti: «i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato».

12.20

EUFEMI

Al comma 1, capoverso «Art. 70» nel primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci e al rendiconto consuntivo dello Stato».

12.61

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70» nel primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci e al rendiconto consuntivo dello Stato».

12.70

VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, sostituire le parole: «ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci e al rendiconto consuntivo dello Stato» con le seguenti parole: «ivi compresi i disegni di legge attinenti al bilancio dello Stato e al rendiconto consuntivo dello Stato».

12.54

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, sostituire le parole: «attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo» con le parole: «di approvazione dei bilanci e del rendiconto consuntivo».

12.54a

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, sostituire le parole: «attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo» con le parole: «di approvazione dei bilanci e del rendiconto consuntivo».

12.803

MORANDO, TONINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: «ai bilanci e al rendiconto consuntivo dello Stato», con le parole: «al bilancio di previsione, a quello di assestamento ed al rendiconto consuntivo dello Stato».

12.77

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e ad esclusione dei disegni di legge in materia di modifiche territoriali di cui all'articolo 132.».

12.512

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, sopprimere le parole da: «Dopo l'approvazione» fino alla fine del comma.

12.513

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «federale».

12.514

GUBERT

Al comma 1, «Art. 70», ivi richiamato, comma 1, al terzo periodo sostituire le parole: «di due quinti dei propri componenti» con le seguenti: «di un terzo dei propri componenti ovvero della maggioranza dei rappresentanti eletti di ciascuna di quattro regioni».

12.515

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, sostituire le parole: «due quinti» con le seguenti: «due terzi».

12.804

FALOMI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», comma primo, terzo periodo, sostituire le parole: «di due quinti» con le seguenti parole: «della maggioranza».

12.805

FALOMI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», comma primo, terzo periodo, sostituire le parole: «di due quinti» con le seguenti parole: «della metà».

12.890

MANCINO, VITALI, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, terzo periodo, sostituire le parole: «di due quinti» con le seguenti parole: «di un quinto».

12.900

MANCINO, VITALI, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, terzo periodo, sostituire le parole: «di due quinti» con le seguenti parole: «di un quarto».

12.910

PETRINI, VITALI, MANCINO, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, terzo periodo e nel secondo comma, terzo periodo, sostituire le parole: «di due quinti» con le seguenti: «di un terzo».

12.13

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, terzo periodo, e nel secondo comma, terzo periodo, sostituire la parola: «dieci» con la seguente parola: «ventuno».

12.806

FALOMI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», comma primo, terzo periodo, sostituire le parole: «entro dieci giorni» con le seguenti: «entro quindici giorni».

12.807

FALOMI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», comma primo, quarto periodo, sostituire le parole: «Entro i trenta giorni successivi» con le seguenti: «Entro i sessanta giorni successivi».

12.15

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, quarto periodo e nel secondo comma, quarto periodo, sostituire la parola: «trenta», con la parola: «sessanta».

12.516

RONCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», comma 1, dopo le parole: «entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulla quale la Camera dei deputati decide in via definitiva» inserire le seguenti: «con maggioranza assoluta dei componenti».

12.50

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sopprimere il quinto periodo.

12.49

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, sostituire il sesto periodo con il seguente: «Qualora il Senato federale della Repubblica non abbia iniziato l'esame in Assemblea del disegno di legge entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.».

12.71

VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, aggiungere i seguenti periodi: «È istituita una Commissione bicamerale di conciliazione composta da venti deputati e venti Senatori, nominati dai Presidenti di ciascuna Camera in modo da rispecchiare la proporzione dei rispettivi gruppi parlamentari. La Commissione si riunisce come Commissione parlamentare paritetica di conciliazione con l'intervento di quaranta rappresentanti delle Autonomie territoriali. Ciascuna Regione e Provincia autonoma è rappresentata da un componente designato nei modi stabiliti dallo statuto della Regione. I rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane sono designati secondo i modi stabiliti con una legge approvata ai sensi del terzo comma dell'articolo 70, in modo da non alterare la proporzione esistente tra la componente parlamentare e quella delle Regioni e da esprimere le diverse specificità degli enti locali, in riferimento alla loro tipologia, dimensione, collocazione geografica e territoriale. La Commissione bicamerale di conciliazione approva, con la maggioranza dei componenti, un proprio regolamento.».

12.55

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il secondo comma e, al terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «disegni di legge anche annuali concernenti», inserire le seguenti: «la determinazione dei principi fondamentali di cui all'articolo 117, terzo comma, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), le leggi di coordinamento di cui all'articolo 118, terzo comma, il coordinamento della finanza pubblica, la programmazione, la allocazione e» e aggiungere, alla fine dello stesso periodo, le seguenti parole: «, ivi compresa la legge finanziaria, ove prevista.».

12.700

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il secondo comma e, la terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «disegni di legge anche annuali, concernenti», inserire le seguenti: «la determinazione dei principi fondamentali di cui all'articolo 117, terzo comma, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), le leggi di coordinamento di cui all'articolo 118, terzo comma, il coordinamento delle finanza pubblica, la programmazione, la alloca-

zione e» e aggiungere, alla fine dello stesso periodo, le seguenti parole: «, ivi compresa la legge finanziaria, ove prevista».

12.517

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il secondo comma e, la terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «disegni di legge concernenti», inserire le seguenti: «la determinazione dei principi fondamentali di cui all'articolo 117, terzo comma, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), le leggi di coordinamento di cui all'articolo 118, terzo comma, il coordinamento delle finanza pubblica, la programmazione, la allocazione delle risorse finanziarie».

12.56

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il secondo comma e, al terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «disegni di legge anche annuali concernenti», inserire le seguenti: «la determinazione dei principi fondamentali di cui all'articolo 117, terzo comma, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), le leggi di coordinamento di cui all'articolo 118, terzo comma, il coordinamento della finanza pubblica, la programmazione, la allocazione e».

12.701

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il secondo comma e, la terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «disegni di legge concernenti», inserire le seguenti: «la determinazione dei principi fondamentali di cui all'articolo 117, terzo comma, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), le leggi di coordinamento di cui all'articolo 118, terzo comma, il coordinamento delle finanza pubblica, la programmazione, la allocazione e».

12.62

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il secondo comma.

12.48

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Tali disegni di legge, dopo l'approvazione da parte del Senato federale della Repubblica, sono trasmessi alla Camera dei deputati. La Camera dei deputati, su richiesta di un quinto dei propri componenti formulata entro venti giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi la Camera dei deputati delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora la Camera dei deputati non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.».

12.17

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti le lettere p), r), s), di cui al secondo comma dell'articolo 117 nonché i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma.».

12.808

CADDEO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», comma secondo, primo periodo, dopo le parole: «Il Senato federale della Repubblica esamina» aggiungere le seguenti: «i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato e».

12.92

PETRINI, VITALI, MANCINO, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, primo periodo, dopo le parole: «disegni di legge concernenti», inserire le seguenti: «le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane» e nel terzo comma, sopprimere le parole: «le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane.».

12.93

PETRINI, VITALI, MANCINO, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, primo periodo, dopo le parole: «disegni di legge concernenti», inserire le seguenti: «la perequazione delle risorse finanziarie e» e al terzo comma, sopprimere le parole: «la perequazione delle risorse finanziarie.».

12.76

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 117, terzo comma», inserire le seguenti: «e nelle materie di competenza legislativa regionale.».

12.518

MICHELINI, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al primo periodo, dopo le parole: «nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma», inserire le seguenti: «ivi compreso il sistema contabile delle regioni.».

12.519

MAGNALBÒ, BONGIORNO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al comma 2, sostituire il terzo periodo, con il seguente: «La Camera dei deputati entro dieci giorni dalla trasmissione esamina il disegno di legge.».

12.809

FALOMI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», comma secondo, terzo periodo, sostituire le parole: «di due quinti» con le seguenti: «della maggioranza».

12.810

FALOMI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, terzo periodo, sostituire le parole: «di due quinti», con le seguenti: «della metà».

12.18

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, terzo periodo, sostituire le parole: «due quinti», con le seguenti: «un terzo».

12.521

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, sostituire le parole: «due quinti», con le seguenti: «un quinto».

12.522

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «dieci giorni», con le seguenti: «venti giorni».

12.811

FALOMI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, terzo periodo, sostituire le parole: «entro dieci giorni», con le seguenti: «entro quindici giorni».

12.812

FALOMI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, quarto periodo, sostituire le parole: «entro i trenta giorni successivi», con le seguenti: «Entro i sessanta giorni successivi».

12.25

RONCONI, BOREA, CICCANTI, DANZI, EUFEMI, FORLANI, IERVOLINO, SALZANO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, quarto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «con maggioranza assoluta dei componenti».

12.29 (testo 2)

VIZZINI, ZORZOLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, dopo il quarto periodo inserire il seguente: «Il Presidente della Repubblica procede alla promulgazione della legge entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del Presidente del Senato a meno che il Primo ministro non chieda alla Camera dei deputati di deliberare ulteriormente e in via definitiva. In tal caso le modifiche già approvate dalla Camera e respinte o modificate dal Senato sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti.».

Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo.

12.46

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, sostituire il quinto periodo con il seguente: «Qualora il Senato federale della Repubblica non abbia iniziato l'esame in Aula del disegno di legge entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.».

12.524

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, sopprimere il sesto periodo.

12.525

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 70», ivi richiamato, secondo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

12.813

BASSANINI, MANCINO, VILLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», ivi richiamato, al secondo comma, sopprimere le parole: «Qualora il Governo dichiari che le modifiche proposte dalla Camera dei deputati sono essenziali per l'attuazione del suo programma e il Senato ritenga di non accoglierle, il disegno di legge è approvato in via definitiva solo se il Senato delibera con la maggioranza dei tre quinti dei propri componenti».

12.526

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al secondo comma, sopprimere le parole da: «Qualora il Governo» fino alla fine del comma.

12.47 (testo corretto)

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, sopprimere il settimo periodo.

12.814

MORANDO, TONINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Qualora nei successivi trenta giorni il Primo Ministro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, chieda alla Camera dei deputati di deliberare ulteriormente e in via definitiva, le modifiche già approvate dalla Camera e respinte o modificate dal Senato sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati».

12.527 (testo 2)

MALAN, BOSCIETTO, VIZZINI, PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Qualora il Governo dichiari che le modifiche proposte dalla Camera dei deputati sono essenziali per l'attuazione del suo programma e tali modifiche siano state approvate ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, al disegno di legge si applica la procedura prevista dal terzo comma del presente articolo».

12.528

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, ultimo periodo, sopprimere le parole: «per l'attuazione del suo programma».

12.815

MALAN, PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, ultimo periodo, sostituire le parole da:: «è approvato in via definitiva solo se il Senato» sino alla fine del comma con le seguenti: «è trasmesso alla Camera dei deputati che lo approva a maggioranza assoluta dei componenti.».

12.529

CALDEROLI, PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i disegni di legge concernenti le grandi reti di trasporto e di navigazione, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, la dichiarazione del Governo ed il mancato

accoglimento delle modifiche proposte dalla Camera dei deputati da parte del Senato entro i successivi quaranta giorni determinano un nuovo esame da parte della Camera dei deputati, che può approvare in via definitiva il disegno di legge, con le modifiche già proposte, con deliberazione adottata a maggioranza dei tre quinti dei propri componenti».

12.530

SCARABOSIO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», dopo il secondo comma, inserire il seguente:

«In caso di controversia sulla determinazione dei principi fondamentali di cui al secondo comma, le Regioni interessate potranno richiedere una seconda votazione del Senato Federale della Repubblica. La seconda votazione del Senato Federale della Repubblica sulla determinazione dei principi fondamentali di cui al secondo comma, non è sindacabile».

12.72

VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il terzo e il quarto comma con il seguente:

«Fermo quanto previsto dal primo e dal secondo comma, la funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui al secondo comma, lettere f), m) e p) dell'articolo 117 e la perequazione delle risorse finanziarie. La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere in ogni altro caso in cui la Costituzione lo preveda o rinvii espressamente alla legge dello Stato. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere hanno facoltà di convocare la commissione bicamerale di conciliazione per l'approvazione definitiva del testo. I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa fra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza fra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa, il disegno di legge su cui è sorta la questione di competenza è esaminato con la procedura di cui al presente comma.».

12.19

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il terzo e il quarto comma con il seguente:

«Fermo quanto previsto dal primo e dal secondo comma, la funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere, in particolare per le lettere a), b), f), h), l), o) di cui al secondo comma dell'articolo 117 nonché per i disegni di legge attinenti ai bilanci e al rendiconto consuntivo dello Stato, la perequazione delle risorse finanziarie, oltre ad ogni altro caso in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera ed una seconda lettura della Camera che per prima ha approvato il disegno di legge, i Presidenti delle due Camere hanno facoltà di esperire, per un periodo massimo di trenta giorni, un tentativo di conciliazione in una Commissione bicamerale paritetica, eletta ad inizio legislatura, con voto limitato ad uno, dai parlamentari di ciascuna delle Camere, incaricata di proporre un testo sulle disposizioni sulle quali permane il disaccordo. Il testo proposto da tale Commissione a maggioranza assoluta dei componenti eletti da ciascuna Camera è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti».

12.531

BATTISTI, MANCINO, PETRINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il terzo comma con il seguente:

«La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere nei seguenti casi:

- a) il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica;
- b) esame dei disegni di legge anche annuali concernenti la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui all'articolo 119;
- c) disegni di legge concernenti, le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;
- d) allocazione delle funzioni amministrative in capo ad organi amministrativi dello Stato, ai sensi dell'articolo 118, commi 1 e 2;
- e) esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, comma 5, e 120, comma 2;
- f) in ogni altro caso in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica.

Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle

due Camere convocano, d'intesa tra di loro, una commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti».

12.532

CALDEROLI, PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al terzo comma, sopprimere le parole: «Fermo quanto previsto dal primo e dal secondo comma».

12.545

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al comma 3, aggiungere dopo le parole: «dalle due Camere» le seguenti parole: «per l'esame dei disegni di legge attinenti ai bilanci e al rendiconto consuntivo dello Stato».

12.816

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «per l'esame» aggiungere: «della legge finanziaria nonché».

12.24

RONCONI, BOREA, CICCANTI, DANZI, EUFEMI, FORLANI, IERVOLINO, SALZANO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, dopo le parole: «è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge» inserire le seguenti: «attinenti ai bilanci e al rendiconto dello Stato».

12.817

MALAN, PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, sostituire le parole da: «anche annuali» fino a: «di cui all'articolo 119» con le seguenti: «concernenti la perequazione e il riparto delle risorse ai sensi dell'articolo 119».

12.818

MORANDO, TONINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «per l'esame dei disegni di legge» con le seguenti: «concernenti la legge di Contabilità della Repubblica, per l'armonizzazione e il coordinamento delle regole e degli strumenti di gestione della finanza pubblica; la legge finanziaria della Repubblica di ogni anno e dei due successivi, che reca le misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, per il coordinamento del sistema tributario, per le entrate e per la perequazione delle risorse finanziarie».

12.45

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire le parole: «concernenti la» con le seguenti parole: «influenti sulla».

12.57

SCARABOSIO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire le parole: «la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui all'articolo 119, nonché i disegni di legge concernenti le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica» con le seguenti: «leggi costituzionali; sicurezza dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezioni del Parlamento europeo; ordine pubblico e sicurezza; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; legislazione elettorale; organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; commercio con l'estero; tutela e sicurezza

del lavoro; professioni; governo del territorio; produzione, trasporto e distribuzione dell'energia».

12.21

EUFEMI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, al primo periodo, sostituire le parole: «la perequazione delle risorse finanziarie» con le parole: «i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato nonché le risorse finanziarie delle amministrazioni pubbliche».

12.22

EUFEMI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, al primo periodo, sostituire le parole: «la perequazione delle risorse finanziarie» con le seguenti parole: «le risorse finanziarie delle Amministrazioni Pubbliche».

12.535

MICHELINI, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, dopo le parole: «disegni di legge anche annuali concernenti la perequazione delle risorse finanziarie» inserire le seguenti: «ivi compresa la legge finanziaria».

12.9

DEL PENNINO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «risorse finanziarie», inserire le seguenti: «le norme tributarie».

12.870 (già em. 12.75/1)

BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, dopo le parole: «nonché i disegni di legge concernenti», inserire le seguenti: «la tutela della concorrenza.».

12.819 (testo 2)

MORANDO, TONINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al terzo comma, sostituire le parole: «ed in ogni altro caso in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica.» con le seguenti: «che riguardi il contenuto essenziale dei diritti fondamentali di cui alla prima parte della Costituzione».

12.532a (testo 2)

CALDEROLI, PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, sostituire le parole: «ed in ogni altro caso in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica» con le seguenti: «nonché nei casi in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 27, quarto comma, 33, sesto comma, 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e terzo, 120, secondo comma, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, 133, primo comma, 137, secondo comma».

12.539

MALAN, BOSCIETTO, PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al terzo comma sostituire le parole: «ed in ogni altro caso in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica» con le seguenti: «e nei casi previsti dagli articoli 27, quarto comma, 114, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 118, primo e secondo comma, 122, primo comma, 125, 126, primo comma, 132, secondo comma, 133, primo comma, 137 secondo comma».

12.10

DEL PENNINO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo, dopo la parola: «Repubblica», inserire le seguenti: «del Parlamento europeo, nonché in materia di referendum statali».

12.541

GUBERT

Al comma 1, «Art. 70», ivi richiamato, comma 3, dopo le parole: «legge della Repubblica», inserire le seguenti: «qualora rientrante nella competenza dello Stato».

12.78

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

12.542

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al terzo comma sopprimere le parole da: «Se un disegno di legge» fino alla fine del comma.

12.543

ZORZOLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti:

«Il disegno di legge approvato da una delle due Camere è esaminato dall'altra in Commissione. Se questa entro 20 giorni, non apporta modifiche, il disegno di legge si considera definitivamente approvato, salvo si tratti di conversione di un decreto-legge. Ove invece la Commissione approvi emendamenti, i Presidenti delle due Camere convocano una Commissione mista paritetica con l'incarico di predisporre un testo comune sulle disposizioni oggetto di disaccordo, entro 20 giorni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea della seconda Camera, senza possibilità di ulteriori modifiche. Se il testo così predisposto non è approvato il disegno

di legge si considera respinto. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge».

12.544

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti:

«Ai fini della trasformazione in legge dello Stato, ciascun disegno di legge deve essere approvato dalle due Camere nel medesimo testo».

12.546

DEL PENNINO

Al primo comma, «Art. 70», richiamato, sostituire le parole: «una lettura» con le parole: «due letture».

12.840

MANCINO, VITALI, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo e terzo periodo, sostituire le parole da: «convocano, d'intesa tra di loro» sino alle parole: «non sono ammessi emendamenti.» con le seguenti: « assegnano alla Commissione di cui all'articolo 126 della Costituzione, integrata da rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali, il compito di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il dissenso tra le due Camere. Il testo proposto dalla Commissione è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso sono ammessi i soli emendamenti sottoscritti da un numero non inferiore ad un decimo dei componenti delle singole Assemblee».

12.830

MANCINO, VITALI, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo e terzo periodo, sostituire le parole da: «convocano, d'intesa tra di loro» sino alle parole: «non sono ammessi emendamenti.» con le seguenti: « assegnano alla Commissione di cui all'articolo 126 della Costituzione, integrata da rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali, il compito di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il dis-

senso tra le due Camere. Il testo proposto dalla Commissione è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti».

12.820

MANCINO, VITALI, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo e terzo periodo, sostituire le parole da: «convocano, d'intesa tra di loro» sino alle parole: «non sono ammessi emendamenti.» con le seguenti: « assegnano alla Commissione di cui all'articolo 126 della Costituzione il compito di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il dissenso tra le due Camere. Il testo proposto dalla Commissione è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti».

12.80

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «una commissione mista paritetica» con le seguenti parole: «una commissione bicamerale formata da un eguale numero di deputati e senatori, composta in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari» e, al terzo periodo, sopprimere le parole: «dalla commissione mista paritetica».

12.44

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: «commissione mista paritetica» aggiungere le seguenti: «, rappresentativa di tutti i gruppi parlamentari».

12.65

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: «commissione mista paritetica» aggiungere le seguenti: «, rappresentativa di tutti i gruppi parlamentari».

12.87

MANCINO, VITALI, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: «mista paritetica incaricata di proporre», inserire le seguenti: «entro sessanta giorni».

12.85

MANCINO, VITALI, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: «mista paritetica incaricata di proporre», inserire le seguenti: «entro quaranta giorni».

12.86

MANCINO, VITALI, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: «mista paritetica incaricata di proporre», inserire le seguenti: «entro trenta giorni».

12.547

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nella quale deve essere garantita la rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi parlamentari».

12.81

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il testo proposto è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee ai sensi del presente comma e su di esso sono ammessi i soli emendamenti che siano presentati da un numero non inferiore ad un decimo dei componenti della singola Assemblea».

12.548

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il testo proposto dalla commissione è esaminato secondo le procedure di cui ai commi primo e secondo del presente articolo».

12.66

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, terzo periodo, sopprimere le parole: «e su di esso non sono ammessi emendamenti».

12.820a

FLAMMIA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e su di esso non sono ammessi emendamenti».

12.552

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «qualora esso sia stato approvato con il voto dei due terzi più uno dei membri della Commissione mista paritetica».

12.79

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il quarto comma.

12.63

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, sopprimere il secondo periodo.

12.551

CALDEROLI, PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quarto comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I Presidenti possono deferire la decisione ad un Comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti sulla base del criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere. La decisione dei Presidenti o del Comitato non è sindacabile».

12.43

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «non è sindacabile» e aggiungere le seguenti: «può essere impugnata dal venti per cento dei deputati o dei senatori presso la Corte costituzionale che decide con procedura d'urgenza».

12.553

MALAN, BOSCIETTO, PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in alcuna sede».

12.53

BASSANINI, VITALI, VILLONE, PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «In caso di disaccordo tra i Presidenti delle Camere sulla questione di competenza, la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.».

12.100

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70» dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

«Nelle materie di competenza collettiva delle due Camere, di cui al terzo comma, ogni disegno di legge che concerna l'ordinamento, l'attività o le risorse delle Regioni o degli enti locali è sottoposto all'esame di una Commissione paritetica composta di 42 senatori e di un ugual numero di rappresentanti delle Regioni e degli enti locali. I senatori sono nominati nei modi previsti dal Regolamento del Senato. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, fanno parte della Commissione i Presidenti delle Giunte, che possono essere sostituiti, in caso di impedimento, dai Presidenti dei Consigli. Per gli enti locali fanno parte della Commissione un membro ordinario e un membro supplente eletti da ciascun Consiglio regionale delle autonomie locali, tra i Sindaci e i Presidenti delle Province. Sui pareri e sulle proposte della Commissione, la Camera e il Senato, ove ritengano di non accoglierli, deliberano con la maggioranza assoluta dei loro componenti».

12.94

VITALI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«In sede di prima applicazione, e salvo quanto disposto nello Statuto, il Presidente di ciascuna Regione, o l'assessore o il consigliere da questo delegato, rappresenta la Regione o la Provincia autonoma nella Commissione di cui all'articolo 70 della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale. Fino all'approvazione della legge statale, i rappresentanti delle altre Autonomie territoriali sono i sindaci, i Presidenti o gli assessori o i consiglieri da questi delegati, degli enti territoriali, individuati dalla componente parlamentare della Commissione, sulla base di una lista contenente un numero triplo, rispetto ai rappresentanti da esprimere, presentata dalle associazioni esponenziali delle autonomie stesse, secondo i principi di cui al precedente comma.».

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati (2720) V. nuovo titolo

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati (2720) (Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

(Riconoscimento indennità speciale)

1. Per il personale del settore operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, addetto alle attività di soccorso ed inserito nei turni continuativi di servizio previsti dalla normativa vigente, con esclusione del personale di cui all'articolo 3, comma 156, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il contratto collettivo nazionale definisce una speciale indennità che tenga conto dell'effettiva presenza in servizio e dello svolgimento dei relativi compiti. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

EMENDAMENTI

1.100

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Improcedibile

Al comma 1 sopprimere le parole: «con esclusione del personale di cui all'articolo 3, comma 156, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

Conseguentemente all'articolo 5, sostituire la parola: «10» con la seguente: «20».

1.1

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «della legge 24 dicembre 2003, n. 350» aggiungere le seguenti parole: «e per il personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e dopo le parole: «a decorrere dal 2004» aggiungere le seguenti parole: «di cui una quota pari a euro 138.657 annui da destinare all'indennità speciale per il personale dirigente».

1.101

PASCARELLA, GASBARRI

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. La speciale indennità di cui al comma 1 è riconosciuta, altresì, agli specialisti elicotteristi, sommozzatori e nautici. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

1-ter. Ai relativi maggiori oneri, pari a euro 1 milione a decorrere dall'anno 2004, si provvede nel seguente modo:

a) per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del lavoro;

c) per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del lavoro».

ORDINE DEL GIORNO

G1.100

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Non posto in votazione

Il Senato,

vista la particolare attività lavorativa del personale operativo dei Vigili del fuoco, caratterizzata da numerosissimi incidenti sul lavoro e caduti in servizio a causa del rischio intrinseco dell'attività istituzionale oltre che dall'usura del lavoro stesso;

visto che, nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale direttivo ed i sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ufficiali di polizia giudiziaria; i vigili scelti ed i vigili sono agenti di polizia giudiziaria, in riferimento agli articoli 57 e seguenti del codice di procedura penale alle dirette dipendenze della Procura della Repubblica per accertare e impedire, nello specifico settore, i reati e scoprirne i colpevoli (articolo 16 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e Consiglio di Stato – I Sezione Parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979);

visto che, ai fini della legge istitutiva, e nell'esercizio delle loro funzioni, gli appartenenti ai corpi dei vigili del fuoco sono Agenti di Pubblica Sicurezza e godono, nei viaggi per servizio, degli stessi benefici concessi agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali (articolo 8, legge 27 dicembre 1941, n. 1570 – articolo 109, legge 13 maggio 1961, n.469 – Consiglio di Stato – IV Sezione ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999);

visto che sin dal 1961 la legge prevede che in caso di mobilitazione generale o parziale, il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è militarizzato e che, in caso di gravi calamità pubbliche, che richiedano speciali interventi per la protezione della popolazione civile, il personale predetto può essere militarizzato con decreto del Ministro per l'interno (articolo 18 della legge 13 maggio 1961, n. 469);

visto che il personale permanente dei Vigili del Fuoco dedica la propria attività in modo esclusivo e continuativo al servizio come accade anche per le Forze di Polizia (articolo 14 della legge 13 maggio 1961, n. 469);

visto che ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco possono essere affidati dai Prefetti, in via eccezionale, particolari servizi di carattere tecnico, per i quali il personale abbia attitudini in dipendenza dei compiti di istituto (articolo 11 della legge 13 maggio 1961, n. 469) e che questo pone il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a piena disposizione dell'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza (Prefetto) per ogni esigenza di salvaguardia della incolumità della popolazione e dello Stato, anche oltre i propri compiti istituzionali;

visto che i Vigili del fuoco svolgono istituzionalmente e non solo occasionalmente attività finalizzata alla tutela della Pubblica Sicurezza, come gli appartenenti alle altre Forze di Polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 (Consiglio di Stato IV Sezione ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999);

visto che il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco è stato sin dall'istituzione investito dei compiti propri delle Forze di Polizia, cui era stata demandata la tutela della Pubblica Sicurezza così come definita dall'articolo 1 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, TULPS (Consiglio di Stato - I Sezione Parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979);

visto che i Vigili del Fuoco sono soggetti ai poteri di direzione e vigilanza da parte del Prefetto e del Ministro dell'Interno e alle particolari responsabilità proprie degli agenti della Forza Pubblica (Consiglio di Stato - IV Sezione Ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999);

visto che l'attività di prevenzione ed estinzione degli incendi nonché quella, più in generale, di tutela della incolumità delle persone, rientrano nell'ambito della cosiddetta «attività di pubblica sicurezza», di cui i Vigili del Fuoco costituiscono una specificazione *ratione materiae* (Consiglio di Stato - I Sezione Parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979);

visto che i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, sotto la direzione o vigilanza del Prefetto e del Ministero dell'interno, esercitano compiti di Polizia Amministrativa (Consiglio di Stato - I Sezione Parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979);

visti i compiti di Difesa Civile e Sicurezza Civile affidati al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco; visto che le Commissioni Parlamentari, in occasione dei pareri previsti per l'emanazione del decreto legislativo n. 165 del 1997 riguardante l'armonizzazione dei criteri generali della legge n. 335 del 1995, riconobbero la similitudine dei Vigili del fuoco con altre categorie speciali, quali quelle dei militari e delle Forze dell'Ordine;

visto che l'Ordine del giorno del Senato n. 9.3312.100 del 21 aprile 1999 in occasione dell'esame del disegno di legge «Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (A.S. 3312), ha impegnato il Governo a promuovere le necessarie iniziative volte a riconoscere al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco lo stesso trattamento previdenziale previsto per il personale delle Forze dell'ordine attraverso l'inserimento dello stesso Corpo nazionale dei Vigili del fuoco tra i soggetti di cui all'articolo 16 comma 2 della legge n. 121 del 1981 nonché a riformare il Corpo Nazionale Vigili del fuoco estendendo in particolare allo stesso il beneficio della rivalutazione del servizio operativo nella misura di 1/5 per ogni anno di servizio prestato e che ad oggi nessun Governo ha dato seguito a tale impegno;

vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) e la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004) che hanno previsto apposite risorse economiche per «perseguire il progressivo allineamento delle indennità corrisposte al personale specialista del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a quelle percepite dall'analogo personale delle Forze di Polizia»;

visto che tra gli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed i corrispondenti operatori delle Forze di Polizia ad ordinamento civile esiste una notevole sperequazione retributiva e pensionistica a danno dei primi;

visto che oltre 20.000 Vigili del Fuoco operativi, a fronte dei circa 27.000 in servizio hanno fatto pervenire al Governo, tramite sottoscrizione, la intenzione di entrare a far parte del Comparto Sicurezza e che gli stessi si aspettano perlomeno un provvedimento di equiparazione retributiva alle Forze di Polizia ad ordinamento civile;

impegna il Governo a valutare con apposito provvedimento:

l'inserimento del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco tra i soggetti di cui all'articolo 16, comma 2 della legge 10 aprile 1981, n. 121 (Comparto Sicurezza);

il riconoscimento al personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dello stesso trattamento retributivo (sia stipendiale che accessorio), nonché dello stesso trattamento previdenziale previsto per le Forze dell'Ordine di cui all'articolo 16 della legge 10 aprile 1981, n. 121.

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Art. 2.

(Incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Per conseguire un più elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di cinquecento unità complessive. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unità portate in incremento ai sensi della presente disposizione, nei limiti di spesa di 4.222.000 di euro per l'anno 2004, di 15.750.000 euro per l'anno 2005 e di 16.000.000 euro a decorrere dal 2006. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, alla copertura dei posti derivanti dal presente incremento di organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco, si provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno in data 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4a serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998; per il rimanente cinquanta per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titoli a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno in data 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4a serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2006. Le assunzioni del personale portato in aumento sono effettuate in deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed alle vigenti procedure di programmazione ed approvazione.

EMENDAMENTI

2.100

GASBARRI, PASCARELLA

Improcedibile*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - 1. Considerate le gravi carenze presenti nell'organico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco dovute alle accresciute esigenze ope-

relative, in particolare per la lotta agli incendi boschivi, per le attività legate alla difesa civile e la lotta all'uso di sostanze chimiche e batteriologiche, la dotazione organica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è incrementata di 3.000 unità complessive, scaglionate nel triennio 2004-2006. Alla copertura dei posti derivanti dal presente incremento di organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco, si provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno in data 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4a serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998; per il rimanente cinquanta per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titoli a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno in data 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4a serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2006. Le assunzioni del personale portato in aumento sono effettuate in deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed alle vigenti procedure di programmazione ed approvazione.

2. Ai relativi maggiori oneri valutati nel limite massimo di euro 22.500.000 a decorrere dall'anno 2004, si provvede fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento».

2.101

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Improcedibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «cinquecento» con la seguente: «mille».

Conseguentemente all'articolo 5, sostituire la parola: «10» con la seguente: «20».

2.102

TURRONI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Improcedibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «cinquecento» con la seguente: «duemila».

Conseguentemente all'articolo 5, sostituire la parola: «10» con la seguente: «40».

2.103

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, nel terzo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «del Ministro dell'interno» con la seguente: «direttoriale».

2.104

MAGNALBÒ

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 153, dell'articolo 3, della legge n. 350 del 2003, sono soppresse le parole da: "sono riservati nella misura del 50 per cento ai vigili volontari", sino a: ", modalità e requisiti"».

2.105

GASBARRI, PASCARELLA

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni, province, comuni che usufruiscono, alla data di emanazione della presente legge, di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in posizione di comando, distacco, inquadrano detto personale nelle proprie dotazione organico, dietro presentazione delle domande degli interessati, con la qualifica corrispondente alle funzioni realmente svolte al servizio dell'ente locale.

1-ter. Agli eventuali maggiori oneri, valutati nel limite massimo di euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2004, si provvede fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate dell'1 per cento».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

MANFREDI

Improcedibile

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il Ministero dell'interno, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dispone la costituzione di distaccamenti volontari dei vigili del fuoco nei comuni non presidiati dai vigili del fuoco permanenti secondo il criterio di assicurare sul territorio una presenza diffusa di nuclei di protezione civile.

2. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 10 agosto 2000, n. 246, è abrogato».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Art. 3.

(Disposizioni per il servizio antincendio e di soccorso tecnico urgente nelle isole Eolie, Lampedusa e Pantelleria)

1. Per far fronte alle peculiari esigenze del servizio antincendio e di soccorso tecnico nelle isole Eolie, di Lampedusa e di Pantelleria, il Ministero dell'interno, nei bandi di concorso per il profilo di vigile del fuoco, indetti nell'ambito delle assunzioni autorizzate ai sensi delle norme vigenti, può individuare particolari requisiti per l'accesso ai posti disponibili nelle relative sedi di servizio presenti in ciascuna di tali isole, che tengano conto della prioritaria esigenza di garantire la continuità del servizio in relazione alle difficoltà connesse alla situazione geografica e morfologica dei territori.

2. In fase di prima applicazione del presente decreto, il Ministero dell'interno procede, nell'ambito delle assunzioni autorizzate ai sensi delle norme vigenti, al reclutamento del personale nel profilo professionale di vigile del fuoco, da destinare ai distaccamenti presso le sedi di cui al comma 1, mediante concorso per colloquio e prova tecnico-attitudinale, da bandire con decreto del Ministro dell'interno, riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario in servizio presso le sedi di cui al comma 1 ed in possesso dei requisiti fissati dalla normativa vigente per l'accesso al profilo di vigile del fuoco.

3. Il personale assunto ai sensi del presente articolo non può essere trasferito dalla sede di prima assegnazione prima che abbia prestato servizio effettivo per almeno cinque anni.

EMENDAMENTI

3.100

GASBARRI, PASCARELLA

Improcedibile

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - *(Presidi per il soccorso tecnico urgente e protezione civile)*
– 1. Nelle isole individuate nell'allegato A, considerata la peculiarità del territorio e la necessità di dare una maggiore protezione alle aree naturali protette ivi esistenti su queste Isole, nonché la necessità di assicurare il servizio di soccorso tecnico urgente ai cittadini ed ai turisti, è prevista l'istituzione di un presidio permanente per l'attività di soccorso urgente e protezione civile gestito dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composto di otto unità di cui un capo reparto, due capo squadra e cinque vigili.

A tale scopo il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire uno o più concorsi riservati ai residenti nei rispettivi comuni delle Isole localizzate nell'allegato A. I vincitori dei concorsi, oltre al normale percorso formativo previsto, dovranno essere adeguatamente formati per tutte le esigenze operative di tipo nautico, speleo-fluviale-alpinistico e altre tipologie utili all'espletamento del servizio tecnico urgente e all'attività di protezione civile. Il personale dei vigili del fuoco dei presidi permanenti lavorerà in stretto contatto con il sindaco e sarà coadiuvato nelle attività, curandone la formazione ed il coordinamento, dalle squadre volontari di protezione civile dei comuni.

2. I comuni interessati dalle disposizioni di cui al comma 1, metteranno a disposizione i locali idonei per l'alloggiamento di mezzi e attrezzature utili al servizio e agli alloggi del personale e delle famiglie. A tale scopo i comuni potranno individuare e sottoporre richieste per l'utilizzo di beni demaniali o in ogni caso di Enti pubblici in disuso a titolo gratuito, nonché l'acquisto di mezzi e attrezzature idonee alla particolarità urbanistica e ambientale delle isole, definite in un piano complessivo concordato con la regione interessata ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Il Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri concorre al finanziamento delle necessità di cui al comma 2 attraverso un contributo finanziario straordinario pari ad un massimo di 500.000 euro per ogni comune. Le regioni interessate parteciperanno all'attuazione di detti programmi di intervento con un importo pari almeno al 50 per cento della quota a carico dello Stato.

4. Gli organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco necessari per l'attuazione del presente articolo sono compresi nell'incremento previsto all'articolo 2 della presente legge. In prima applicazione gli stessi posti disponibili saranno messi a disposizione del personale già in servizio nelle qualifiche richieste purché assuma la residenza stabile nei comuni prescelti ed inoltre le qualifiche di capo reparto e caposquadra possono essere affidate dai Comandi Provinciali di appartenenza con le procedure previste per l'affidamento delle "funzioni superiori".

5. Considerata la particolarità delle prestazioni che debbono offrire alle popolazioni, in qualità di ore lavorate e qualità del servizio, al personale che presta servizio in detti presidi spetterà una speciale indennità che sarà concordata in sede di contrattazione tra il Dipartimento dei vigili del fuoco e le organizzazioni sindacali.

6. Ai relativi maggiori oneri, valutati nel limite massimo di euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2004, si provvede fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento».

ALLEGATO A

Elenco isole minori individuate per la creazione dei presidi

VENTOTENE	LATINA	LAZIO
PONZA (PALMAROLA)	LATINA	LAZIO
GIGLIO (GIANNUTRI)	GROSSETO	TOSCANA
CAPRAIA	LIVORNO	TOSCANA
TREMITI	FOGGIA	PUGLIA
LIPARI (VULCANO)	MESSINA	SICILIA
SALINA (ALICUDI-FILICUDI)	MESSINA	SICILIA
STROMBOLI (PANAREA)	MESSINA	SICILIA
FAVIGNANA (LEVANZO)	TRAPANI	SICILIA
MARETTIMO	TRAPANI	SICILIA
USTICA	PALERMO	SICILIA
LINOSA	AGRIGENTO	SICILIA
SAN PIETRO	CAGLIARI	SARDEGNA
MADDALENA (CAPRERA)	SASSARI	SARDEGNA

3.1

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «Eolie, di Lampedusa e di Pantelleria» con le seguenti parole: «minori della Sicilia».

Conseguentemente, nella rubrica sostituire le parole: «Eolie, di Lampedusa e di Pantelleria» con le seguenti parole: «minori della Sicilia».

3.20

LAURO

V. testo 2

Al comma 1, dopo le parole: «Eolie, di Lampedusa e di Pantelleria» aggiungere le seguenti: «e di Ischia, Capri e Procida».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «Eolie, di Lampedusa e di Pantelleria» aggiungere le seguenti: «e di Ischia, Capri e Procida».

3.20 (testo 2)

LAURO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Eolie, di Lampedusa e di Pantelleria» aggiungere le seguenti: «e di Ischia e Capri».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «Eolie, di Lampedusa e di Pantelleria» aggiungere le seguenti: «e di Ischia e Capri».

3.101

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

V. testo 2

Al comma 1, dopo le parole: «Eolie, di Lampedusa e di Pantelleria» aggiungere le seguenti: «e di Ischia, Capri e Procida».

3.101 (testo 2)

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sost. id. em. 3.20 (testo 2)

Al comma 1, dopo le parole: «Eolie, di Lampedusa e di Pantelleria» aggiungere le seguenti: «e di Ischia e Capri ».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.1

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Brevetto per l'esercizio delle attività di volo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. All'articolo 13 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

"b-bis) brevetto di pilota di aereo;

b-ter) brevetto di specialista di aereo.";

b) al comma 4, le parole "direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi" sono sostituite dalle seguenti: "capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile".

3.0.20/1

IL RELATORE

Approvato

All'emendamento 3.0.20, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Le assunzioni nel profilo di vigile del fuoco, autorizzate ai sensi dei commi 54 e 55 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono effettuate nella misura del cinquanta per cento utilizzando la graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4a Serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998; per il rimanente cinquanta per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede utilizzando la graduatoria del concorso per titoli a centosettantatre posti di vigili del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4a Serie speciale - n.92 del 20 novembre 2001». *Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «(Misure in materia di assunzioni di personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)».

3.0.20

LA COMMISSIONE

Approvato con un subemendamento*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

(Misure per il reclutamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. La validità delle graduatorie del concorso pubblico a 64 posti di operatore sala macchine, indetto con decreto del Ministro dell'interno 7 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2000 e del concorso pubblico a 101 posti di addetto ai terminali evoluti, indetto con decreto del Ministro dell'interno 7 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2000 è differita fino al 31 dicembre 2005.

3.0.4 (testo corretto)

IL RELATORE

Improponibile*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

(Modifica dell'articolo 31, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

1. Il comma 15 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"15. In attesa che venga data attuazione al Titolo V della Parte seconda della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e che venga formulata la proposta al Governo dall'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della presente legge, in ordine ai principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento

mento non trovano applicazione nei confronti degli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge costituzionale n. 3 del 2001. Resta ferma per tali enti la facoltà di assumere mutui, senza oneri a carico dello Stato, per il finanziamento di passività correlate a spese di investimento nonché per il ripiano di passività correlate a spese correnti purché queste ultime siano maturate entro la data di entrata in vigore della citata legge costituzionale n. 3 del 2001. Al fine di agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, dichiarato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 e sino al 31 dicembre 2003 è stanziata la somma annua di 600.000 euro per il triennio 2004-2006. Il contributo annuale spettante al singolo ente, erogato dal Ministero dell'interno in base alla popolazione residente, è acquisito ed utilizzato dall'organo straordinario della liquidazione per il finanziamento della massa passiva rilevata"».

3.0.5

IL RELATORE

Improponibile

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Applicazione degli articoli 252 comma 4 e 254 comma 3
del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)*

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4 e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi in tali fattispecie tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico».

3.0.100

IL RELATORE

V. testo 2

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni concernenti il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno)

1. Per il processo di perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia sono stanziati le somme di euro 6.500.000 per l'anno 2004 e di euro 8.300.000 per l'anno 2005, osservando le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

2. Per il rinnovo del contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2004-2005 sono stanziati le somme di euro 3.000.000 per l'anno 2004 e di euro 5.000.000 per l'anno 2005.

3. Per dare piena efficacia agli interventi in materia di ordine e sicurezza pubblica, relativamente alle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione dell'interno, interessate anche agli interventi in materia di immigrazione ed asilo, la dotazione organica del personale dirigente di livello non generale dell'Area 1 del Ministero dell'interno è incrementata di 35 unità. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire un concorso e a procedere alle assunzioni per la copertura dei relativi posti in organico provvedendo secondo le modalità di accesso previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei seguenti limiti massimi di spesa: euro 480.000 per il 2004, euro 1.500.000 per il 2005 e euro 1.500.000 per il 2006.

4. La dotazione organica dei dirigenti contrattualizzati dell'Area 1 destinati a confluire nel ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno da istituirsi ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145, è incrementata delle unità corrispondenti al numero di dirigenti di cui all'articolo 10, comma 3-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 come modificato dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343.

5. Per far fronte alla crescente complessità dei compiti del personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno appartenente al Comparto Ministeri derivanti, in via prioritaria, dalle norme in materia di depenalizzazione e immigrazione, il fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali è incrementato di euro 2.500.000 per ciascun anno del triennio 2004-2006.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 pari a euro 6.500.000 per l'anno 2004 ed euro 8.300.000 per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del

bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; all'onere derivante dall'attuazione del comma 2 pari a euro 3.000.000 per l'anno 2004 ed euro 5.000.000 per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; all'onere derivante dall'attuazione del comma 3 pari a euro 480.000 per l'anno 2004, euro 1.500.000 per l'anno 2005 ed euro 1.500.000 per l'anno 2006 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; all'onere derivante dall'attuazione del comma 5 pari a euro 2.500.000 per l'anno 2004, euro 2.500.000 per l'anno 2005 ed euro 2.500.000 per l'anno 2006 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

3.0.100 (testo 2)

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni concernenti il personale della carriera prefettizia)

1. Per il rinnovo del contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2004-2005 sono stanziati le somme di euro 3.000.000 per l'anno 2004 e di euro 5.000.000 per l'anno 2005.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 pari a euro 3.000.000 per l'anno 2004 ed euro 5.000.000 per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».

Conseguentemente, nel titolo del decreto-legge, dopo le parole: «vigli del fuoco», inserire le seguenti: «e della carriera prefettizia».

3.0.700

PASCARELLA, NIEDDU, BRUTTI Massimo

Improponibile

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Per dare piena efficacia agli interventi in materia di ordine e sicurezza pubblica, relativamente alle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione dell'interno, interessate anche agli interventi in materia di immigrazione ed asilo, la dotazione organica del personale dirigente di livello non generale dell'Area 1 del Ministero dell'interno è incrementata di 100 unità. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire un concorso e a procedere alle assunzioni per la copertura dei relativi posti in organico provvedendo secondo le modalità di accesso previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei seguenti limiti massimi di spesa: euro 1.300.000 per il 2004, euro 4.500.000 per il 2005 e euro 4.500.000 per il 2006.

2. Per far fronte alla crescente complessità dei compiti del personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno appartenente al Comparto Ministeri derivanti, in via prioritaria, dalle norme in materia di depenalizzazione e immigrazione, il fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali è incrementato di euro 3.500.000 per ciascun anno dal triennio 2004-2006.

3. Ai relativi maggiori oneri, pari a euro 4.800.000 per l'anno 2004, a euro 8.000.000 per gli anni 2005 e 2006 si provvede nel seguente modo:

a) per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) per gli anni 2005 e 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'interno».

3.0.600

PASCARELLA, NIEDDU, BRUTTI Massimo

Improponibile*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-bis.

«1. A decorrere dall'anno 2004 è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per il processo di perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forze armate e delle forze di polizia, osservando le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

2. A decorrere dall'anno 2004 è autorizzata la spesa di 360 milioni di euro per migliorare il sistema retributivo basato sui parametri al fine di prevedere trattamenti economici collegati all'anzianità di servizio per il personale militare di ruolo dei volontari, dei sergenti e del ruolo marescialli e per le figure equivalenti dei ruoli delle Forze di polizia.

3. Ai relativi maggiori oneri, pari a euro 400 milioni a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;».

3.0.500

PASCARELLA, NIEDDU, BRUTTI Massimo

Improponibile*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-bis.

1. Al fine di sostenere un programma straordinario di riqualificazione del personale civile della Difesa in relazione alle esigenze derivanti dalla ristrutturazione delle Forze Armate, le risorse del Fondo unico di amministrazione del Ministero della difesa sono incrementate di 5 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2004-2006.

2. Ai relativi maggiori oneri, pari ad euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede nel seguente modo:

a) per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del lavoro;

c) per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del lavoro».

3.0.200 (testo 2)

IL RELATORE

Improponibile

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni relative ai trattamenti economici dei dirigenti delle Forze di polizia, delle Forze armate)

1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, l'orario di lavoro, le licenze ordinarie e straordinarie, l'aspettativa, l'applicazione del testo unico a tutela della maternità, l'indennità di presenza festiva, il diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido e la proroga della concessione degli alloggi, nonché le disposizioni concernenti l'indennità di presenza festiva di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, si applicano anche, a decorrere dal 10 gennaio 2003, con le modalità previste dal predetto decreto n. 163, ai colonnelli e generali ed agli ufficiali di grado corrispondente dell'Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica.

2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, i servizi esterni, l'indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede, l'indennità di presenza notturna e festiva, l'orario di lavoro, la tutela delle lavoratrici madri, i congedi o le licenze ordinarie e straordinarie, le aspetta-

tive, il congedo per la formazione, il congedo parentale, il diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido, la tutela assicurativa e la tutela legale, nonché le disposizioni concernenti l'indennità di presenza festiva di cui all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, si applicano, con le modalità rispettivamente previste dal predetto decreto n. 164 per il personale civile e militare, a decorrere dal 10 gennaio 2003, anche ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia. Con le medesime modalità e decorrenze, ai dirigenti civili delle Forze di polizia si applicano anche le disposizioni concernenti i diritti sindacali, contenute nel predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002.

3. A decorrere dal 10 gennaio 2004 ai colonnelli e ai generali dell'Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, sono applicate le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e successive integrazioni, con riferimento alle misure indicate nella tabella allegata nella legge 28 marzo 1997, n. 85, e successive rivalutazioni. Sulle nuove misure non si applica per gli anni 2002 e 2003 l'aumento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e successive modificazioni, fissato in relazione alla media degli incrementi retributivi attribuiti alle altre categorie di pubblici dipendenti negli anni 2001 e 2002. Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l'indennità pensionabile dei dirigenti delle Forze di polizia è incrementata del 4,91 per cento.

4. A decorrere dal 10 gennaio 2004 ai dirigenti delle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive integrazioni, concernenti le indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e d'imbarco e le relative indennità supplementari, ivi compreso l'emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di euro novanta per i primi dirigenti e gradi corrispondenti e di euro ottantacinque per i dirigenti superiori e gradi corrispondenti.

5. A decorrere dal 10 gennaio 2004 le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, concernenti il compenso forfettario d'impiego di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 86, nelle misure giornaliere riportate nelle allegate tabelle 1 e 2 del presente decreto, si applicano, con le stesse modalità, ai colonnelli e ai generali dell'Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica nonché ai gradi corrispondenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

6. Per la copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 1.405.502 euro a decorrere dal 2003, è autorizzata la spesa a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

7. Per la copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei commi 3, 4 e 5, pari a 12.408.428 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3.408.428 euro per l'anno 2004 e 1.708.428 euro a decorrere dall'anno 2005 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2004 e 10,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, allegare al decreto le seguenti tabelle:

TABELLA 1

Compenso forfetario d'impiego
Forze di Polizia ad ordinamento militare

GRADO	LUNEDÌ-VENERDÌ	SABATO-DOMENICA E FESTIVI
Generale di Corpo d'Armata	185,00	370,00
Generale di Divisione	155,00	310,00
Generale di Brigata	135,00	275,00
Colonnello	110,00	220,00

TABELLA 2

Compenso forfetario d'impiego
Forze armate

GRADO	LUNEDÌ-VENERDÌ	SABATO-DOMENICA E FESTIVI
Tenente Generale	185,00	370,00
Maggiore Generale	155,00	310,00
Brigadier Generale	135,00	275,00
Colonnello	110,00	220,00

3.0.300

PONZO

Respinto

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Nei distaccamenti distanti almeno 100 chilometri dal Comando provinciale o classificati come D2 viene istituito, con decorrenza immediata, un ufficio permanente per la ricezione e il rilascio di tutti gli atti amministrativi di competenza dei Vigili del fuoco.

2. All'ufficio di cui al comma precedente viene assegnato, a domanda, un assistente amministrativo contabile o un operatore amministrativo contabile.

3. Per i distaccamenti aventi tipologie diverse è data facoltà ai Comandanti provinciali di attuare il decentramento amministrativo».

3.0.400

PASCARELLA, NIEDDU, BRUTTI Massimo

Improponibile

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure straordinarie per sostenere il reclutamento di volontari nelle Forze armate)

1. Alle imprese che assumono con contratto di formazione e lavoro i giovani che abbiano terminato senza demerito la ferma prefissata contratta nelle Forze armate, sono concessi i benefici previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali benefici sono prorogati di ulteriori 2 anni a favore delle imprese che provvedono alla trasformazione del contratto di formazione e lavoro a tempo indeterminato.

2. Ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2004, si provvede nel seguente modo:

a) per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito del-

l'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del lavoro;

c) per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del lavoro».

3.0.800

PASCARELLA, NIEDDU, BRUTTI Massimo

Improponibile

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di previdenza integrativa in favore del personale militare delle Forze Armate e delle Forze di Polizia)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i criteri stabiliti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 e dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono istituite, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni, forme di previdenza complementare per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

2. A decorrere dal 10 giugno 2004 ha termine la contribuzione obbligatoria a favore delle casse ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui, rispettivamente, alla legge 29 dicembre 1930, n. 1712, alla legge 9 maggio 1940, n. 371, alla legge 14 giugno 1934, n. 1015, alla legge 4 gennaio 1937, n. 35, e relative modificazioni ed integrazioni nonché il Fondo Previdenza sottufficiali dell'Esercito, compresa la gestione graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, e le casse sottufficiali della Marina Militare e dell'Aeronautica militare, di cui, rispettivamente, al regio decreto legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1890, alla legge 27 dicembre 1988, n. 557, alla legge 2 giugno 1936, n. 1226, alla legge 19 maggio 1939, n. 894, e relative modificazioni ed integrazioni, fatta salva la facoltà prevista dal successivo comma 3. Gli oneri relativi ai trattamenti riferiti:

a) alla indennità supplementare per gli ufficiali ed al premio di previdenza per i sottufficiali sono erogati all'atto del collocamento in quiescenza, valutando le spettanze sulla base del periodo di effettiva contribuzione e dello stipendio annuo lordo percepito alla data di cessazione della contribuzione alle casse comprensivo della tredicesima mensilità ed

incrementato di un importo calcolato con le modalità di rivalutazione di cui all'articolo 2120 del codice civile;

b) all'assegno speciale previsto per gli ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri, valutato secondo le modalità di cui al comma 4, sono a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (INPDAP), presso il quale è istituita apposita evidenza contabile. Alla stessa sono imputati i patrimoni delle casse.

3. In attesa dell'effettiva istituzione di forme di previdenza complementare da realizzare in favore del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, a conclusione dei procedimenti di concertazione previsti dal precedente comma 1, il personale iscritto alle casse, di cui al comma 2, può, a domanda da presentare entro 150 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rimanere assoggettato al vigente regime retributivo senza soluzione di continuità e sino al giorno precedente la data sotto cui uno o più fondi pensione complementare diventano operativi, con facoltà di revoca anticipata.

4. A decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, le misure annue lorde dell'assegno speciale sono come di seguito stabilite: tenente generale euro 750, maggiore generale euro 650, brigadiere generale, colonnello e tenente colonnello euro 600, maggiore euro 380, capitano euro 310, tenente e sottotenente euro 250.

5. Per il personale in servizio e per quello in quiescenza che alla data di entrata in vigore della presente legge non ha maturato il diritto all'assegno speciale, gli importi che sarebbero spettati in base alle misure di cui sopra sono convertiti in capitale, con riferimento al grado rivestito al momento della cessazione della contribuzione, e rivalutati secondo le modalità dell'articolo 2120 del codice civile. Tale capitale, che soggiace al regime fiscale previsto per l'indennità supplementare, è corrisposto al compimento del 650 anno di età.

6. Nell'ambito dei provvedimenti di concertazione di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità, i criteri organizzativi e gestionali per dare attuazione al presente articolo, fermi restando i diritti acquisiti dal personale alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Ai relativi maggiori oneri, valutati in euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Art. 4.

(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati)

1. Al fine di dare urgente attuazione alla direttiva 2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, recante alcune modificazioni al regime delle accise sui tabacchi lavorati, l'importo di base di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella misura del cento per cento dal 10 marzo al 31 dicembre 2004 e del novantotto per cento successivamente, costituisce l'ammontare dell'imposta di consumo dovuta per le sigarette vendute ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta di cui al primo comma del medesimo articolo.

2. Il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, è di 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta; dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tale termine decorre per intero per le richieste il cui procedimento non si è ancora concluso a tale data.

EMENDAMENTI

4.100

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.2

LA COMMISSIONE

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati è sostituito dal seguente: "Per le sigarette le tabelle di cui al comma precedente sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinata ogni sei mesi secondo i dati rilevati al 10 gennaio e al 10 luglio di ogni anno."».

4.3

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'importo di base di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 7 marzo 1985, n. 76, non può essere inferiore a euro 60 per n. 1000 sigarette. A decorrere dal 10 luglio 2006 tale importo minimo è elevato a 64 euro."

2-ter. All'articolo 2, secondo comma, lettera a), della legge 7 marzo 1985, n. 76, i numeri 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti:

"3) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, e di una sottofascia, entrambi di tabacco ricostituito, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 1,2 grammi e la cui fascia, in forma spirale, forma un angolo acuto di almeno 30 gradi rispetto all'asse longitudinale del sigaro;

4) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 grammi e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non è inferiore a 34 millimetri;"».

ARTICOLI 5 E 6 DEL DECRETO-LEGGE**Art. 5.***(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, pari a euro 4.222.000 per l'anno 2004 ad euro 15.750.000 per l'anno 2005 e ad euro 16.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge costituzionale n. 2544. Em.12.800, Bassanini e Manzella	199	198	001	073	124	100	RESP.
2	NOM.	Disegno di legge n. 2720 di conversione del decreto-legge n. 24 del 2004. Em. 3.0.300, Ponzo	186	184	001	059	124	093	RESP.

- F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione
 M = Senatore in congedo o missione
 P = Presidente di turno
 R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0554 del 03-03-2004 Pagina 1

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
AGGLIATI ANTONIO	C	C
AGONI SERGIO	C	C
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	C
ANTONIONE ROBERTO	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C
ASCIUTTI FRANCO	C	C
AYALA GIUSEPPE MARIA	F	
AZZOLLINI ANTONIO	C	C
BAIO DOSSI EMANUELA	F	
BALBONI ALBERTO	C	C
BALDINI MASSIMO	M	M
BARATELLA FABIO	F	F
BARELLI PAOLO		C
BASILE FILADELFIO GUIDO	M	M
BASSANINI FRANCO	F	
BASSO MARCELLO	F	F
BASTIANONI STEFANO	F	F
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	F
BATTAGLIA ANTONIO	C	
BATTAGLIA GIOVANNI	F	F
BATTISTI ALESSANDRO	F	F
BEDIN TINO	M	M
BERGAMO UGO	C	C
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C
BEVILACQUA FRANCESCO	C	
BIANCONI LAURA	M	M
BOBBIO LUIGI		C
BOLDI ROSSANA LIDIA	M	M
BONATESTA MICHELE	C	C
BONAVITA MASSIMO	F	F
BONFIETTI DARIA	F	
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C

Seduta N. 0554 del 03-03-2004 Pagina 2

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
BOREA LEONZIO	C	C
BOSCETTO GABRIELE	C	C
BOSI FRANCESCO	M	M
BRIGNONE GUIDO	C	C
BRUNALE GIOVANNI	F	F
BRUTTI MASSIMO	F	
BRUTTI PAOLO	F	
BUCCIERO ETTORE	C	C
BUDIN MILOS	M	M
CADDEO ROSSANO		F
CALDEROLI ROBERTO		P
CALLEGARO LUCIANO	C	C
CALVI GUIDO		F
CAMBER GIULIO		C
CAMBURSANO RENATO	F	F
CARELLA FRANCESCO	M	M
CARRARA VALERIO	M	M
CARUSO ANTONINO	C	C
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	C
CASTELLANI PIERLUIGI	F	F
CASTELLI ROBERTO	M	M
CENTARO ROBERTO	M	M
CHERCHI PIETRO	C	C
CHINCARINI UMBERTO	C	C
CHIRILLI FRANCESCO	C	C
CHIUSOLI FRANCO	F	F
CICCANTI AMEDEO	M	M
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C
CIRAMI MELCHIORRE	C	C
COLLINO GIOVANNI	C	C
COMINCIOLI ROMANO	C	C
COMPAGNA LUIGI	C	C

Seduta N. 0554 del 03-03-2004 Pagina 3

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
CONSOLO GIUSEPPE	C	C
CONTESTABILE DOMENICO	C	C
CORRADO ANDREA	C	C
CORTIANA FIORELLO	F	
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C
COVIELLO ROMUALDO	F	
COZZOLINO CARMINE	C	C
CREMA GIOVANNI	M	M
CURSI CESARE	M	M
CURTO EUPREPIO	C	C
CUTRUFO MAURO	M	M
D'ALI' ANTONIO	M	C
D'AMBROSIO ALFREDO	C	C
DANIELI PAOLO	M	M
DANZI CORRADO	C	C
DATO CINZIA		F
DEBENEDETTI FRANCO	F	
DE CORATO RICCARDO	M	M
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M
DELOGU MARIANO	C	C
DEL PENNINO ANTONIO	M	M
DEL TURCO OTTAVIANO	F	
DEMASI VINCENZO	C	C
DE PAOLI ELIDIO	F	
DE PETRIS LOREDANA	F	F
DE RIGO WALTER	C	C
DETTORI BRUNO		F
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F
DINI LAMBERTO	P	
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C
DONATI ANNA	F	F
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	C

Seduta N. 0554 del 03-03-2004 Pagina 4

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
EUFEMI MAURIZIO	C	C
FABBRI LUIGI	C	C
FALCIER LUCIANO	C	C
FALOMI ANTONIO		F
FASOLINO GAETANO	C	C
FASSONE ELVIO	F	F
FAVARO GIAN PIETRO	C	C
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	C
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO		F
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C
FLAMMIA ANGELO	F	F
FLORINO MICHELE	C	C
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	M	M
FORLANI ALESSANDRO	C	C
FORMISANO ANIELLO	F	
FORTE MICHELE	C	C
FRANCO PAOLO	C	C
FRANCO VITTORIA	F	F
GABURRO GIUSEPPE	C	C
GARRAFFA COSTANTINO	F	
GASBARRI MARIO		F
GENTILE ANTONIO	C	C
GIOVANELLI FAUSTO	M	M
GIRFATTI ANTONIO	C	C
GIULIANO PASQUALE		C
GRECO MARIO	M	M
GRILLO LUIGI	C	C
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C
GRUOSSO VITO	F	F
GUASTI VITTORIO	C	C
GUBERT RENZO	A	

Seduta N. 0554 del 03-03-2004 Pagina 5

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
GUBETTI FURIO	C	
GUERZONI LUCIANO	F	F
IANNUZZI RAFFAELE	C	
IERVOLINO ANTONIO	C	C
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	C
IOVENÈ ANTONIO	F	F
IZZO COSIMO	C	C
KAPPLER DOMENICO	C	C
LABELLARTE GERARDO		F
LA LOGGIA ENRICO	M	M
LAURO SALVATORE	C	C
LIGUORI ETTORE	M	M
LONGHI ALEANDRO	M	M
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	
MAFFIOLI GRAZIANO	M	M
MAGNALBO' LUCIANO	C	C
MAINARDI GUIDO	C	C
MALABARBA LUIGI	F	
MALAN LUCIO	C	C
MANCINO NICOLA	F	F
MANFREDI LUIGI	C	C
MANIERI MARIA ROSARIA		F
MANTICA ALFREDO	M	M
MANUNZA IGNAZIO	C	C
MANZIONE ROBERTO	F	F
MARANO SALVATORE	C	C
MARINO LUIGI	F	F
MARITATI ALBERTO	F	
MARTONE FRANCESCO	F	
MASCIONI GIUSEPPE	F	F
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	C
MELELEO SALVATORE	C	C

Seduta N. 0554 del 03-03-2004 Pagina 6

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
MENARDI GIUSEPPE	C	C
MICHELINI RENZO	F	F
MINARDO RICCARDO	C	C
MODICA LUCIANO	F	
MONCADA LO GIUDICE GINO	M	M
MONTALBANO ACCURSIO	F	F
MONTI CESARINO	C	C
MONTICONE ALBERTO	F	F
MONTINO ESTERINO		A
MORO FRANCESCO	C	C
MORRA CARMELO	C	C
MORSELLI STEFANO	C	C
MUGNAI FRANCO	C	C
MULAS GIUSEPPE	C	C
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	F
NANIA DOMENICO	C	C
NESSA PASQUALE	C	C
NIEDDU GIANNI	F	
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C
NOVI EMIDDIO	M	M
OGNIBENE LIBORIO	C	C
PACE LODOVICO	C	C
PAGANO MARIA GRAZIA	F	F
PALOMBO MARIO	C	C
PASCARELLA GAETANO	F	F
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C
PASQUINI GIANCARLO	F	F
PASSIGLI STEFANO	F	
PASTORE ANDREA	C	C
PEDRAZZINI CELESTINO	C	C
PEDRIZZI RICCARDO	C	C
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	

Seduta N. 0554 del 03-03-2004 Pagina 7

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
PELLICINI PIERO	C	C
PERUZZOTTI LUIGI	C	C
PESSINA VITTORIO	M	M
PETERLINI OSKAR	F	F
PETRINI PIERLUIGI	F	F
PETRUCCIOLI CLAUDIO	F	F
PIANETTA ENRICO	C	C
PIATTI GIANCARLO	F	F
PICCIONI LORENZO	C	C
PILONI ORNELLA	F	F
PIROVANO ETTORE	C	C
PONTONE FRANCESCO	C	C
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C
RAGNO SALVATORE	C	C
RIGHETTI FRANCO		F
RIGONI ANDREA	F	
RIPAMONTI NATALE	F	F
RIZZI ENRICO	M	M
RONCONI MAURIZIO	M	M
SALERNO ROBERTO	C	
SALINI ROCCO	C	C
SALZANO FRANCESCO	M	M
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C
SANZARELLO SEBASTIANO	M	M
SAPORITO LEARCO	C	C
SCARABOSIO ALDO	C	C
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE		C
SCOTTI LUIGI	C	C
SEMERARO GIUSEPPE	C	C
SESTINI GRAZIA	M	M
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	M
SODANO CALOGERO	C	C

Seduta N. 0554 del 03-03-2004 Pagina 8

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
SODANO TOMMASO	F	F
SOLIANI ALBERTINA	F	F
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C
STANISCI ROSA	F	F
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C
SUDANO DOMENICO	C	C
TAROLLI IVO	C	C
TATO' FILOMENO BIAGIO	M	M
TESSITORE FULVIO	F	
TIRELLI FRANCESCO	C	C
TOFANI ORESTE	C	C
TOGNI LIVIO	F	
TOMASSINI ANTONIO	M	M
TONINI GIORGIO	C	F
TRAVAGLIA SERGIO	M	M
TREDESE FLAVIO	C	C
TREMATERRA GINO	M	M
TUNIS GIANFRANCO	M	M
TURCI LANFRANCO		F
TURRONI SAURO	F	F
ULIVI ROBERTO	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C
VALLONE GIUSEPPE		F
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	C
VEGAS GIUSEPPE	M	M
VENTUCCI COSIMO	M	M
VERALDI DONATO TOMMASO	F	F
VICINI ANTONIO	F	F
VILLONE MASSIMO	F	F
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	F
VITALI WALTER	F	
VIVIANI LUIGI	F	

Seduta N. 0554 del 03-03-2004 Pagina 9

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
VIZZINI CARLO	C	C
ZANCAN GIAMPAOLO	F	
ZANDA LUIGI ENRICO	F	F
ZANOLETTI TOMASO	C	
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C
ZAVOLI SERGIO WOLMAR	F	
ZICCONI GUIDO	C	C
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. Gentile Antonio, Alberti Casellati Maria Elisabetta, Cirami Melchiorre, Nocco Giuseppe Onorato Benito, Giuliano Pasquale
Istituzione della Corte di appello, della Corte di assise d'appello, del Tribunale di sorveglianza e del Tribunale per i minorenni di Cosenza (2811)
(presentato in data **03/03/2004**)

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data – rispettivamente – 23 e 24 febbraio 2004, ha inviato, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo (ISMEA), per l'esercizio 2001 (*Doc. XV, n. 218*). Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 9^a Commissione permanente;

della Società gestione impianti nucleari per azioni (SO.G.I.N. S.p.A.), per gli esercizi dal 2000 al 2002 (*Doc. XV, n. 219*). Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 10^a Commissione permanente.

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Mozioni

VIVIANI, DANIELI Paolo, CASTAGNETTI, GABURRO, FRAU, CHINCARINI, AGONI, ARCHIUTTI, BALBONI, BARATELLA, BASSO, BATTAFARANO, BEDIN, BERGAMO, BETTA, CADDEO, CALLEGARO, CARRARA, CHERCHI, CHIUSOLI, CORRADO, COZZOLINO, CREMA, DANZI, DATO, DEMASI, DI SIENA, DONATI, FALCIER, FAVARO, FIRRARELLO, FORTE, FRANCO Paolo, GARRAFFA, GENTILE, GIARETTA, GRUOSSO, GUBERT, IERVOLINO, KAPPLER, MACONI, MASCIONI, MASSUCCO, MENARDI, MICHELINI, Moncada, MONTAGNINO, MONTALBANO, MONTINO, MORO, MORSELLI, MULAS, MURINEDDU, PASINATO, PASQUINI, PEDRAZZINI, PERUZZOTTI, PETERLINI, PIZZINATO, SAMBIN, SO-

LIANI, STIFFONI, TAROLLI, TONINI, TREDESE, TREU, VANZO, VICINI, ZAPPACOSTA. – Premesso che:

il settore agroalimentare manifesta una crescente necessità di garantire sicurezza e qualità ai consumatori, anche in relazione al ripetersi di episodi di grave e diffuso pericolo per la salute dei cittadini, come nella vicenda della BSE;

in risposta a questa esigenza l'Unione europea, nel gennaio 2000, ha approvato il «Libro bianco sulla sicurezza alimentare», che introduce il concetto di sicurezza alimentare lungo tutta la filiera di produzione, lavorazione e distribuzione del prodotto («from farm to table») ed ha evidenziato la necessità di istituire una «Autorità europea per la sicurezza alimentare» come punto di riferimento e di coordinamento univoco in Europa per la sicurezza alimentare;

il 28 gennaio 2002 l'Unione europea ha approvato il regolamento n. 178/2002, con il quale il Consiglio e il Parlamento europei stabiliscono «i principi generali da applicare nella Comunità e a livello nazionale in materia di alimenti e mangimi in generale e di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare»; lo stesso regolamento, oltre ad istituire l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, auspica la collaborazione di questa con enti simili da istituire nei paesi membri;

il regolamento sopraccitato, pur non definendo nel dettaglio il ruolo della «Autorità nazionale per la sicurezza alimentare», prospetta tale ruolo in termini di integrazione e coordinamento con l'Autorità europea della sicurezza alimentare, con le Autorità nazionali della sicurezza alimentare e con i rispettivi Enti presenti nel Paese in cui essa opera (enti governativi, associazioni dei consumatori, istituzioni sanitarie, ecc.);

nel marzo 2003 la Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato ha avviato una indagine conoscitiva sulla sicurezza alimentare, con particolare riferimento ai controlli sulle produzioni agricole e agroalimentari;

il Consiglio europeo di Bruxelles del 12 e 13 dicembre 2003 ha deciso di istituire l'Autorità europea per la sicurezza alimentare situandola presso la città di Parma;

ora compete al Parlamento e al Governo nazionale assumere le decisioni relative alla costituzione dell'Autorità nazionale per la sicurezza alimentare, con l'obiettivo di realizzare le ricerche e i controlli necessari a promuovere la qualità delle produzioni agroalimentari nazionali e garantire livelli efficaci di sicurezza e di salute dei cittadini;

a tale riguardo:

la provincia di Verona, per posizione geografica, orografica, vocazione culturale, concentrazione di industrie ed attività connesse al settore agroalimentare, livello e diversificazione della formazione universitaria, presenza dell'Ente Fiera e per la concentrazione di istituti di ricerca specializzati in ambito agroalimentare, rappresenta un punto di eccellenza nazionale;

Verona è una provincia ad elevata cultura agroalimentare, come è dimostrato dal peso dell'industria di trasformazione agroalimentare (pari al

23% dell'intero prodotto provinciale) e dal rilievo e dalla ricchezza del comparto agricolo sull'intero sistema economico nazionale;

l'agricoltura veronese risulta la prima del Veneto nella coltivazione dell'uva da vino (33%), nei prodotti orticoli (30%) e nei prodotti frutticoli (70%);

anche il settore zootecnico sottolinea il rilievo della produzione veronese, che raggiunge il 37% della produzione regionale con punte di eccezionale specializzazione nell'allevamento avi-cunicolo;

l'eccellenza agroalimentare è inoltre certificata dalle sei tra IGP e DOP riconosciute ai prodotti veronesi, dalla varietà dei vini DOC e dalla ricchezza dei prodotti tipici, dichiarati tali con decreto ministeriale;

contemporaneamente alla crescita della produzione agricola e agroalimentare è cresciuta la necessità di migliorare le metodologie di diversificazione dei prodotti per aumentare la competitività sui mercati e le loro caratteristiche nutrizionali, nonché per soddisfare al meglio le esigenze dei consumatori; tale esigenza ha spinto a creare a Verona alcune eccellenze nella ricerca e sviluppo e nel controllo di qualità;

sono nate negli scorsi anni, e si sono successivamente sviluppate, specializzazioni universitarie legate al settore agroalimentare (Scienze e tecnologie alimentari, Microbiologia agraria, alimentare e ambientale, Patologia vegetale, Genetica agraria) legate al Dipartimento scientifico e tecnologico dell'Università degli studi di Verona, ed iniziative consortili come il C.I.V.E. (Centro Interuniversitario per la Viticoltura e l'Enologia);

integrati con l'Università di Verona operano due Istituti agrari e tre Istituti superiori che preparano operatori in tecnologia ambientale per le industrie agroalimentari e tecnici di laboratorio chimico, biologico ambientale e agroalimentare, per cui Verona è in grado di offrire personale altamente qualificato;

l'Università di Verona possiede una facoltà di medicina considerata di eccellenza a livello nazionale e che, in materia di salute e sicurezza, mantiene una serie di rapporti scientifici con centri di ricerca esterni ed in particolare con il Centro di Ricerca di valore mondiale della società farmaceutica multinazionale Glaxo- Smith Kline;

Verona si trova inoltre inserita in una rete veneta di eccellenza nel campo della ricerca e sviluppo e controllo della sicurezza e qualità alimentare, in cui gli attori principali sono – oltre ai centri universitari e di ricerca e sviluppo veronesi – l'Università di Padova, l'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie, la società Veneto Agricoltura con il Centro per la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, CSQUA e altri;

in tema di controllo di qualità la Camera di commercio di Verona ha istituito, in collaborazione con l'Unione Italiana Vini, un laboratorio di prove diventato di riferimento anche oltre il territorio provinciale, ed inoltre è in fase di realizzazione un nuovo complesso di laboratori dedicati alle analisi di qualità del settore ortofrutticolo; a questi istituti si affiancano le aziende private impegnate in analisi di laboratorio per la certificazione di qualità dei prodotti e le certificazioni HACCP delle aziende;

ad integrazione e coronamento di queste attività Verona ha costituito il parco scientifico e tecnologico STAR, dedicato alla promozione della ricerca e sviluppo presso l'industria e alla collaborazione tra industrie e università, con *focus* sull'industria agroalimentare; inseriti nel parco scientifico operano quattro laboratori di ricerca dedicati al miglioramento dei vini, delle farine e degli alberi da frutto;

Verona conta inoltre su uffici provinciali dei servizi fitosanitari regionali e del Dipartimento operativo provinciale dell'ARPAV (Agenzia Regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto);

uno dei punti di forza del sistema agroalimentare veronese è costituito dalla presenza di fondamentali infrastrutture funzionali all'industria agroalimentare, a partire dall'Ente Veronafiere con le rinomate fiere quali Vinitaly, Fiera internazionale agricola e Fiera Cavalli; dalla Società Veronamercato, che movimentava produzioni orticole e frutticole in tutta Europa, alla borsa merci, che fa di Verona un punto di riferimento nazionale per il mercato delle materie prime, al laboratorio chimico delle dogane, che ha acquisito uno specifico *know-how*, essenziale per condurre un'incisiva lotta alle frodi internazionali;

la presenza contemporanea di un aeroporto (all'interno del quale è inserito il Centro Veterinario del Cargo Center), di terminal ferroviari, di svincoli autostradali (all'incrocio tra l'autostrada A4 Torino-Trieste e la A22 Brennero Modena), di centri logistici, di dogane, di magazzini generali e della società Verona Mercato consente a Verona lo sdoganamento, il deposito, la lavorazione e la distribuzione di qualsiasi tipo di merce;

punto di forza e di eccellenza è l'Interporto quadrante Europa, concepito come grande infrastruttura che attraverso le tecniche del trasporto intermodale (treno-gomma-aereo) è in grado di offrire anche servizi agiuntivi come quelli doganali e fito-patologici;

Verona è infine un polo creditizio di rilevanza nazionale per la presenza delle sedi della Direzione generale della Banca Corporate Spa (del gruppo Unicredito Italiano) e del Banco popolare di Verona e Novara, e si appresta a diventare un polo finanziario nazionale anche per la presenza della Società Cattolica di Assicurazione,

impegna il Governo, contestualmente alle relative decisioni legislative del Parlamento, ad emanare le norme di attuazione dell'Autorità Nazionale per la Sicurezza Alimentare e ad individuare quale sede la città di Verona.

(1-00243)

Interrogazioni

PEDRIZZI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Considerato:

che l'articolo 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, stabilisce che le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano, con le medesime modalità ivi rispettivamente

indicate, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, prevedendosi in tal modo l'estensione delle sanatorie fiscali di cui alla legge n. 289 del 2002 anche all'anno 2002;

che, in sede di applicazione della legge n. 289 del 2002, era stato sollevato il problema delle dichiarazioni tardive, ossia di quelle dichiarazioni presentate oltre i termini ordinari. Al riguardo, con la circolare 21 febbraio 2003, n. 12/E, l'Amministrazione finanziaria, in via interpretativa, aveva precisato che doveva trovare applicazione il principio previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, secondo il quale sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo;

che, a partire da tale principio, l'Amministrazione finanziaria concludeva affermando che: «anche l'unica dichiarazione presentata tardivamente entro 90 giorni dalla scadenza consente l'accesso alla definizione automatica di cui all'articolo 9 (cosiddetto condono tombale) per tutti i periodi d'imposta relativi allo stesso settore impositivo»;

che tenuto conto che il problema si ripropone ora a seguito della estensione del condono disposta dalla legge finanziaria per il 2004, appare opportuno ammettere l'accesso alle varie modalità di sanatorie anche a coloro i quali hanno presentato tardivamente la dichiarazione, purché entro i termini di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 e salva l'applicazione delle relative sanzioni. Ragioni di equità sostanziale giustificano ampiamente l'intervento (si provocherebbe altrimenti una disparità di trattamento tra coloro che hanno beneficiato del passato condono nei modi indicati dall'Agenzia rispetto a quelli che vorrebbero avvantaggiarsi del nuovo). Inoltre, un simile intervento sarebbe giustificato dalla perdurante validità del ragionamento dell'Amministrazione finanziaria;

tenuto presente, infine, che con la conversione in legge del decreto-legge n. 355 del 2003, recante proroga di termini legislativi, è stato ampliato il termine di legge per usufruire della sanatoria fiscale, prorogandolo dal 16 marzo al 16 aprile fissato dal citato articolo 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

rilevato che appare opportuno disporre in via urgente che anche la dichiarazione presentata tardivamente entro 90 giorni dalla scadenza del termine del 31 ottobre 2003 consenta l'applicazione delle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga di chiarire l'orientamento in merito alla urgente necessità di prorogare i termini connessi a tale modifica, e in particolare il termine del 31 ottobre 2002, anche attraverso un indirizzo all'Agenzia delle entrate per un intervento chiarificatore in via interpretativa su tale questione.

(3-01458)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DETTORI, CADDEO, MURINEDDU, NIEDDU. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Per sapere:

quali iniziative il Governo intenda assumere in merito all'atto terroristico accaduto domenica 29 febbraio 2004 a Burgos, piccolo centro della Provincia di Sassari in Sardegna, nel quale ha perso la vita Bonifacio Tilocca, genitore del Sindaco in carica Pino Tilocca;

se gli elementi in possesso del Governo in relazione ai numerosi e gravi atti intimidatori rivolti prevalentemente ai rappresentanti delle istituzioni locali siano tali da poter dichiarare, in Sardegna, una condizione straordinaria di emergenza sotto il profilo dell'ordine pubblico;

se non si ritenga necessario assicurare, in particolare alle zone interne dell'isola, caratterizzate da una economia povera e condizionate da un antico isolamento storico e culturale, livelli di controllo e sicurezza moderni ed efficienti che possano preventivamente intercettare il malessere diffuso ed evitare ogni tipo di violenza.

(4-06275)

BEDIN, GIARETTA. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e per le politiche comunitarie.* – Constatato che:

dal 1° maggio 2004 l'ingresso nella Comunità europea di 10 nuovi Stati membri determinerà la soppressione di tutte le attività doganali relative agli scambi commerciali con questi paesi;

attualmente le principali attività sono presenti nelle regioni del Nordest e nelle province di Trieste e Gorizia in particolare;

il Veneto ed alcune sue province (in particolare Venezia, Padova, Verona, Treviso) – sedi di interporti, magazzini generali, dogane, sdoganamento merci – sono parimenti interessate a questa situazione per almeno un migliaio di lavoratori;

osservato che:

in questa fase di transizione si procede senza una adeguata preparazione al passaggio, lasciando prevedere interventi statuali in sede di passaggio a ridosso del 1° maggio 2004, come più volte ha fatto la pubblica amministrazione;

la regione Friuli ha approvato in via definitiva nel mese di gennaio una legge di intervento di politica attiva del lavoro che consente alcune scelte finanziate dal bilancio regionale;

valutato che:

le imprese oggi pesantemente coinvolte nel processo in atto dovrebbero, grazie anche al lavoro delle istituzioni locali, dichiarare le loro reali intenzioni e possibilità nella fase post – transizione per favorire percorsi gestionali adeguati;

la situazione va sbloccata con una decisione susseguente al voto dell'ordine del giorno allegato alla legge finanziaria per il 2004;

il tempo stringe e, nonostante che la decisione sia stata avviata nel mese di novembre 2002 dall'Unione europea, si è ancora lontani da una soddisfacente soluzione del problema,

si chiede di sapere se e come si intenda favorire:

l'approvazione di una legge che consenta l'estensione degli ammortizzatori sociali (cassa integrazione e mobilità) e di sgravi contributivi alle aziende che riutilizzano nel territorio interessato questi lavoratori;

la gestione finalizzata e concordata al recupero e al reinserimento occupazionale dei lavoratori strutturalmente in soprannumero nelle aziende spedizioniere merci;

l'immediata gestione dei fondi dell'Unione europea mirati alla formazione professionale e al recupero del personale in questione;

la concreta valutazione (controlli e ispezioni) della nuova situazione in ordine a sicurezza e qualità delle merci introdotte nel nostro Paese;

il recupero delle professionalità e delle competenze espresse da questi lavoratori nella gestione concordata delle difficoltà occupazionali e di possibili assorbimenti mirati e funzionali della pubblica amministrazione o in nuove attribuzioni, come reso possibile dalla legge n. 213/2000.

(4-06276)

CICCANTI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso:

che ad Ancona opera un presidio sanitario dell'Istituto nazionale di ricerca e cura per l'anziano (INRCA) a carattere scientifico, con presidi ospedalieri a Fermo (Ascoli Piceno) ed Appignano (Macerata);

che la gestione di detto centro di ricerca e cura è stata affidata temporaneamente ad un Commissario straordinario, al fine di ridefinire un programma tecnico ed amministrativo di risanamento finanziario e riqualificazione dell'attività propriamente istituzionale;

che in tale contesto, lo scorso dicembre, il Commissario ha presentato al Ministero la documentazione necessaria per ottenere il rinnovo del carattere di scientificità dell'Istituto, al fine anche di mantenere coerente l'attività futura con le motivazioni originarie per le quali è nato l'Istituto medesimo;

che la regione Marche, chiamata a dare il proprio parere sulla proposta del Commissario, ha espresso le proprie valutazioni negative, ancorché il parere abbia carattere obbligatorio ma non vincolante;

che il parere negativo della regione comporta l'inevitabile superamento delle attuali finalità istituzionali dell'Istituto, per far confluire poi l'ingente patrimonio immobiliare e l'elevata qualificazione professionale del personale sanitario nell'ambito del sistema ospedaliero marchigiano, con relativa riqualificazione finalizzata alla lungodegenza di anziani, depauperando così un capitale umano e professionale di prima qualità;

che le Marche verrebbero private di uno dei più importanti e qualificati centri di ricerca nell'ambito delle patologie tipiche degli anziani, qualora fosse accertato l'orientamento della regione Marche, interessata a patrimonializzare i vantaggi di un'acquisizione di significativo valore,

mettendo in secondo ordine il danno che si arrecherebbe alla popolazione anziana delle Marche e delle regioni limitrofe,

si chiede di sapere:

se si intenda rendere interlocutorio il piano di risanamento presentato dal Commissario ministeriale, al fine di meglio ridefinirlo sulla base delle valutazioni della regione Marche, fermo restando l'intento di conservare l'autonomia e la scientificità dell'Istituto;

quali siano i tempi entro i quali sia possibile definire nuove e diverse strategie di risanamento, qualora si ritenga di dover aggiornare la proposta avanzata, ritenendosi la proposta stessa migliorabile, ma non negativa ai fini del mantenimento ad Ancona del Centro di ricerca di che trattasi.

(4-06277)

PIZZINATO, BATTAFARANO, DI SIENA, MACONI, PIATTI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

nei mesi dal settembre a dicembre 2003 si sono introdotte modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257, riguardante i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, che hanno determinato incertezza ed insicurezza tra decine di migliaia di lavoratori già esposti all'amianto circa la certezza dei loro diritti;

in particolare l'art. 47 («Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto») del decreto-legge n. 269/03, convertito dalla legge n. 326/03, ai commi 5 e 6 stabilisce: "5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici. 6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto";

successivamente, con la legge n. 350/03, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria), all'art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici) si precisa: "132. In favore dei lavoratori che abbiano già maturato alla data del 2 ottobre 2003, il diritto di conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modifiche, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall'INAIL. All'onere rela-

tivo all'applicazione del presente comma e del comma 133, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2004 (...);

numerosi lavoratori già esposti all'amianto, di varie località italiane, segnalano che alla richiesta di certificazioni avanzata agli Istituti previdenziali e assicurativi competenti, relative alla loro posizione previdenziale collegata ai benefici previdenziali previsti dalla legge n. 257/92 e successive modifiche, nonché dagli articoli di legge sopra riportati, non hanno ottenuto le certificazioni o informazioni necessarie e puntuali che costituiscono condizione per avanzare la domanda di pensione la quale presuppone la presentazione della domanda di cessazione del rapporto di lavoro;

detti Istituti hanno motivato il mancato rilascio della indispensabile certificazione quale conseguenza della mancata emanazione delle disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 47 della legge n.326/03,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano i motivi e le cause per i quali i Ministri in indirizzo non hanno ancora emanato le norme attuative poiché il comma 6 dell'art. 47 citato stabilisce che le modalità di attuazione dello stesso "sono stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (...) entro 60 giorni dall'entrata in vigore (...)" , termine scaduto il 24 gennaio 2004;

quali decisioni i Ministri in indirizzo intendano assumere al fine di emanare urgentemente le norme attuative del comma 132 dell'art. 3 della legge n. 350/03, al fine di dare certezza dei loro diritti e conseguentemente tranquillità a decine di migliaia di lavoratori ed alle loro famiglie;

quali iniziative si intenda assumere – in raccordo con gli Istituti previdenziali ed assicurativi – per la rapida emanazione delle certificazioni – sia dell'INAIL che degli Istituti previdenziali – ai lavoratori già esposti all'amianto, nonché di adeguate informazioni alle imprese e ai lavoratori sull'insieme delle normative riguardanti l'amianto e gli ex esposti.

(4-06278)

CICCANTI. – *Al Ministro della difesa. – Premesso:*

che, nel quadro di riorganizzazione dei comandi e delle strutture di difesa, si è prefigurata la volontà di smantellare la Scuola di perfezionamento sottufficiali della Aeronautica militare di Loreto, con l'attuale Scuola di addestramento reclute VAM di Viterbo, trasformandola in Scuola di formazione dei Marescialli, con mantenimento a Caserta dei corsi per Allievi specialisti (ruolo Sergenti), così come descritto negli atti legislativi pertinenti;

che la città di Loreto, per le ben note tradizioni storiche e religiose, è legata fin dalla nascita dell'Aeronautica all'Arma aeronautica, e su tale legame ha modellato il proprio sviluppo urbanistico ed ha altresì coniugato la sua economia locale,

si chiede di sapere:

se la peculiarità del legame tra l'Aeronautica e la città di Loreto non possa costituire una deroga ed un ripensamento al programma di smantellamento enunciato;

se non si ritenga utile valutare forme compensative sul piano degli oneri finanziari, al fine di mantenere la Scuola di perfezionamento sottufficiali della Aeronautica militare nella sua attuale sede di Loreto.

(4-06279)

CICCANTI. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.*

– Premesso:

che con l'art. 15 della legge 23.03.2001, n. 93, è stato istituito il «Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche»;

che con detta legge era altresì stabilito doversi procedere alla istituzione del Parco attraverso apposito decreto ministeriale entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge medesima;

che per tale iniziativa era stata prevista la somma di tre miliardi di lire;

che è stato esaminato dai comuni interessati lo schema di decreto, senza apportarvi modifiche;

che la regione Marche ha rimesso, con proprio parere favorevole, lo schema di decreto di che trattasi in data 4.04.2003;

che la provincia di Ancona, in data 4.02.2004, ha lamentato l'inutile lasso di tempo trascorso fino ad oggi, senza che si sia pervenuti alla definizione della procedura amministrativa conseguente, rivolgendo appello ai parlamentari marchigiani affinché interponessero i loro migliori uffici presso il Ministero competente per la conclusione delle procedure relative,

si chiede di sapere:

quali ragioni si siano frapposte alla definizione in tempi ragionevoli dell'*iter* amministrativo conseguente alla legge 23.03.2001, n. 93;

entro quanto tempo si intenda risolvere le eventuali difficoltà ed entro quanto tempo si intenda emanare il decreto ministeriale di che trattasi e corrispondere le somme equivalenti, a suo tempo stanziare.

(4-06280)

CURTO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il Comandante della Capitaneria di Porto di Brindisi il 24 febbraio 2004 trasmetteva all'Autorità portuale, alla Corporazione piloti, all'Associazione agenti raccomandatari marittimi e alle imprese terminaliste (B.T.I., B & F Logistic, Polimeri Europa, Coperoil / Ipem, Indesil) la bozza della nuova ordinanza contenente il "regolamento per gli accosti e la sosta delle navi nel porto di Brindisi";

in tale bozza è previsto che "le navi che trasportano merci pericolose e/o inquinanti dirette ai *terminal* Polimeri Europa S.p.a., Enel B & F

Logistic e Ipem – Coperoil (e fra queste, in via prioritaria, le navi gassiere e chimichiere) hanno la precedenza all'accosto in arrivo e in partenza";

la precedenza richiamata sarebbe riferita rispetto alle navi da crociera e navi traghetto ro-ro e alle unità veloci da passeggeri in servizio di linea dirette agli accosti, o in disormeggio, da Costa Morena e dal Seno di Levante;

a ciò si aggiunga che all'interno della bozza, tra le limitazioni e i divieti, è indicato che sino al completamento e al collaudo dei lavori di realizzazione delle vie di corsa e dei nuovi accosti di Sant'Apollinare potranno ormeggiare navi di lunghezza non superiore a 160 metri;

sempre la medesima bozza elimina ben tre ormeggi prima esistenti e pone limitazioni alla permanenza delle navi sulle banchine, riducendo tale permanenza a 24 ore;

considerato che gli atti predisposti dalla Capitaneria porterebbero a ritenere esservi:

la presenza di una indebita attribuzione, da parte della Capitaneria, in merito alla destinazione funzionale delle banchine, delle competenze riservate dalla legge all'Autorità portuale;

la presenza di un indirizzo "politico" finalizzato a distruggere completamente e definitivamente il "traffico passeggeri e da crociera" a tutto vantaggio di quello carboniero e gasiero (materia sulla quale sono da tempo puntati i riflettori della opinione pubblica, e non solo);

la definizione di un assetto portuale asfittico, burocratizzato e poco trasparente, che sono poi le condizioni di base che determinano l'allontanamento dei potenziali fruitori dei servizi portuali medesimi,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover adottare gli atti più opportuni per rimuovere le situazioni denunciate col presente atto di sindacato ispettivo, e se non ritenga altresì di dovere, sulla scorta di queste ed altre anomalie, sottoporre a procedimento ispettivo l'attività della Capitaneria di porto di Brindisi.

(4-06281)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01458, del senatore Pedrizzi, sulla sanatoria fiscale per l'anno di imposta 2002.

